SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 gennaio 2013** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2013, n. **7**.

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 182 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

1. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, i commi da 1 a 1-*quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

«1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato *B*, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.

1-*bis*. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-*ter*. La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato *B* del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato *B* spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato *B* spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato *B* spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.

1-*quater*. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato *B*:

a) è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato *A* del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;

b) è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;

c) l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;

d) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.

1-*quinquies*. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies* del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-*bis*, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-*ter* del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magi-

strale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato *B*, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*sexies*. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2009;

b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);

c) abbia conseguito un diploma in Restauro presso accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

d) abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;

e) risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

f) abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-*septies*. Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1-*sexies* del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.

1-*octies*. La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Al citato codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, è aggiunto, in fine, l'allegato *B* annesso alla presente legge.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PROFUMO, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

ORNAGHI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO
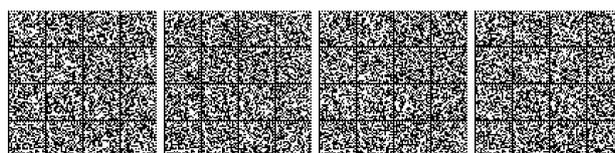
ANNESSO
(articolo 1, comma 2)

«ALLEGATO B
(articolo 182)

I) Titoli e punteggi

Tabella 1. – Titoli di studio

Titolo di studio	Punteggio
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta formazione e di studio che operano presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro)	300
Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale	75 per ciascun anno di durata del corso
Attestato di qualifica professionale conseguito presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli esteri ritenuti equipollenti nell'ambito della procedura di selezione pubblica	75 per ciascun anno di durata del corso
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11)	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM11, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 9 luglio 2009	37,50 per ciascun anno di durata del corso
Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso	50 per ciascun anno di durata del corso
Titoli riconosciuti equipollenti al diploma in Restauro conseguito presso le Accademie di belle arti	50 per ciascun anno, fino a un massimo di 150

I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12/S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle accademie di belle arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale.

Tabella 2. – Personale dipendente delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali

Posizione	Punteggio
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di restauratore di beni culturali	300
Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore	225 cumulabili con i punteggi di cui alla Tabella 1 se i titoli sono stati conseguiti dopo l'inserimento nella qualifica ex B3, profilo di assistente tecnico restauratore, nei ruoli della pubblica amministrazione
Inquadramento come docente di Restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28	300

Tabella 3. – Esperienza professionale

Attività di restauro	Punteggio
Svolgimento di attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'articolo 182, comma 1-*quater*, lettera *a)*	37,50 per anno

II) Settori di competenza

1) Materiali lapidei, musivi e derivati
2) Superfici decorate dell'architettura
3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
5) Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti
6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
8) Materiali e manufatti in metallo e leghe

9) Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei

10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale

11) Strumenti musicali

12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici».

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2997):

Presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali GIANCARLO GALAN (Governo BERLUSCONI-IV) il 2 novembre 2011.

Assegnato alla 7ª commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 30 novembre 2011 con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 1°, 21, 22, 28, 29 febbraio 2012, 13, 27 marzo 2012, 3 aprile 2012, 23 maggio 2012, 4, 31 luglio 2012, 2, 3 agosto 2012, 11, 18, 25 settembre 2012, 2, 10 ottobre 2012, 13, 14 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla 7ª commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 20 novembre con pareri delle commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), Questioni regionali.

Esaminato ed approvato dalla 7ª commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 27 novembre 2012 in un testo unico con A.S. 2794 (on. ANDREA MARCUCCI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 5613):

Assegnato alla VII commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa il 12 dicembre 2012, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIV (Politiche comunitarie).

Esaminato dalla VII commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa il 13 dicembre ed approvato il 18 dicembre 2012.

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice di beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45, come modificato dalla presente legge:

«Art. 182 *(Disposizioni transitorie). — 1. In via transitoria, agli effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B, colui il quale abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.*

*1-*bis. *La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco suddiviso per settori di competenza e reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli elenchi vengono tempestivamente aggiornati, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'art. 29, commi 7, 8 e 9.*

*1-*ter. *La procedura di selezione pubblica, indetta entro il 31 dicembre 2012, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del presente codice. Entro lo stesso termine con decreto del Ministro sono definite le linee guida per l'espletamento della procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 30 giugno 2012, nonché per quelli conseguiti entro la data del 31 dicembre 2014 da coloro i quali risultino iscritti ai relativi corsi alla data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31 dicembre 2014.*

*1-*quater. *Ai fini dell'attribuzione dei punteggi indicati nella tabella 3 dell'allegato B:*

a) *è considerata attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici l'attività caratterizzante il profilo di competenza del restauratore di beni culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86;*

b) *è riconosciuta soltanto l'attività di restauro effettivamente svolta dall'interessato, direttamente e in proprio ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, ovvero nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica;*

c) *l'attività svolta deve risultare da atti di data certa emanati, ricevuti o anche custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso d'opera o al momento della conclusione dell'appalto, ivi compresi atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice;*

d) *la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo.*

*1-*quinquies. *Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-*sexies *del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una distinta prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante, finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'art. 29, comma 9-*bis*, cui possono accedere coloro i quali, entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-*ter *del presente articolo, abbiano conseguito la laurea o il diploma accademico di primo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell'allegato B, attraverso un percorso di studi della durata complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

1-sexies. *Nelle more dell'attuazione dell'art. 29, comma 10, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica indetta entro il 31 dicembre 2012, colui il quale, alla data di pubblicazione del bando, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:*

a) *abbia conseguito la laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (12/S) ovvero la laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM11), ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle summenzionate classi, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 233 del 7 ottobre 2009;*

b) *abbia conseguito la laurea in Beni culturali (L1) ovvero in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L43);*

c) *abbia conseguito un diploma in Restauro presso Accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;*

d) *abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale ovvero un attestato di qualifica professionale presso una scuola di restauro regionale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni;*

e) *risulti inquadrato nei ruoli delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;*

f) *abbia svolto attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura di selezione pubblica. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

1-septies. *Può altresì acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, previo superamento di una prova di idoneità, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 giugno 2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal comma 1*-sexies *del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014.*

1-octies. *La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso art. 29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all'art. 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione.

3-*bis*. In deroga al divieto di cui all'art. 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'art. 167, comma 5.

3-*ter*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'art. 1, commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della soprintendenza di cui all'art. 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.

3-*quater*. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'art. 181, comma 1-*quater*, si applicano le sanzioni di cui all'art. 167, comma 5.».

13G00024

LEGGE 14 gennaio 2013, n. **8**.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati, purché eventuali strati ricoprenti di altro materiale siano di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri.

2. Il termine «pelliccia» e quelli da esso derivanti o loro sinonimi, anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre e agli articoli con esse fabbricati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì nei casi in cui i termini di cui ai medesimi commi sono utilizzati come aggettivi, sostantivi ovvero inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole.
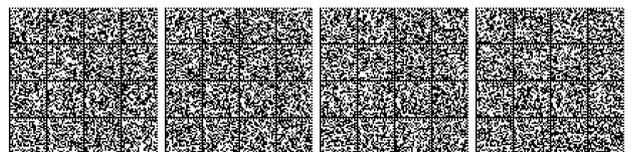
4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio e dei prodotti comunque realizzati mediante processo di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, pezzetti o polvere dei prodotti di cui ai commi 1 e 2, poi trasformati, con o senza l'aggiunta di elementi leganti, in fogli o altre forme, per i quali è fatto divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».

Art. 2.

1. I prodotti di cui all'articolo 1 sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono assolti dalle imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

3. Le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative possono riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. È vietato mettere in vendita o altrimenti in commercio con i termini «cuoio», «pelle», «pelliccia» e loro derivati o sinonimi, sia come aggettivi che sostantivi, anche se inseriti quali prefissi o suffissi in altre parole ovvero sotto i nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», anche tradotti in lingua diversa dall'italiano, articoli che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie di animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali e, comunque, prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 1.

2. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che utilizzano la dicitura italiana dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro e con il sequestro amministrativo della merce per la sua regolarizzazione.

2. L'azione a tutela delle disposizioni della presente legge può anche essere intrapresa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e regolarmente costituite.

Art. 5.

1. La legge 16 dicembre 1966, n. 1112, è abrogata.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2642):

Presentato dall'On. Cosimo Izzo ed altri, in data 24 marzo 2011.

Assegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 5 aprile 2011 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª Commissione permanente (Industria), in sede referente, il 17 gennaio 2012; il 15 e 29 maggio 2012; il 5 e 12 giugno 2012; il 6 novembre 2012.

Esaminato e approvato in Aula il 14 novembre 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5584):

Assegnato alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 20 novembre 2012 con i pareri delle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 27 e 28 novembre 2012.

Nuovamente assegnato alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede legislativa, il 13 dicembre 2012 con i pareri delle Commissioni I, II, V, VIII, XI, XII, XIII, XIV e Questioni regionali.

Esaminato e approvato dalla X Commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 2012.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5:

— La legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (Disciplina dell'uso dei nomi «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e dei termini che ne derivano), abrogata dalla presente legge, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1966, n. 325.

13G00029

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2013.

Determinazione del maggior fabbisogno relativo agli anni 2003-2007 in favore di alcune regioni per l'esercizio delle funzioni e compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in materia di trasporto pubblico locale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;

Visti gli accordi di programma tra le regioni ed il Ministero dei trasporti e della navigazione, con i quali, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 422/97 e dell'art. 4, comma 4, lettera *a)* della legge n. 59 del 1997, si è provveduto a disciplinare e concordare le modalità del subentro delle regioni allo Stato nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di amministrazione e programmazione di cui all'art. 8 dello stesso decreto legislativo 422/97;

Visto l'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo 422/97, che demanda a specifici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l'attuazione dei conferimenti e l'attribuzione alle Regioni delle risorse necessarie all'espletamento delle funzioni delegate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Supplemento Ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30/12/00, concernente "Individuazione e trasferimento alle regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 in materia di trasporto pubblico locale";

Considerato che i fondi destinati al finanziamento delle predette funzioni delegate, ai sensi del comma 6 dell'art. 20 del decreto legislativo 422/97, sono annualmente regolati dalla legge di stabilità, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *h)* della legge 31/12/2009 n. 196, e che i criteri di ripartizione di tali fondi possono essere rideterminati, ai sensi del successivo comma 7, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 9 della legge n.59/97;

Considerato che la rideterminazione delle risorse da attribuire alle regioni per le finalità sopra richiamate non risulta ad oggi effettuata per mancanza della necessaria copertura finanziaria da assicurare con le modalità previste dal predetto art. 11, comma 3, lettera *h)* della legge n.196/2009, per motivi di compatibilità con gli obbiettivi di finanza pubblica;

Considerato che il mancato adeguamento delle risorse da attribuire alle regioni per il quinquennio 2003-2007 ha causato per le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria un maggior fabbisogno rispetto ai finanziamenti rivenienti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/11/00 al fine di garantire un livello di servizi corrispondente a quello del 2000;

Considerato che tale maggior fabbisogno è stato quantificato in complessivi euro 82.223.438,84 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni fornite alle regioni per il tramite dei Comitati di monitoraggio istituiti ai sensi degli Accordi di programma stipulati in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo 422/97;

Ritenuto che il fabbisogno in argomento è riconoscibile nei limiti di euro 58.356.676,93 ovvero nei limiti delle risorse disponibili mediante l'utilizzo delle somme previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/11/2000, impegnate per i servizi aggiuntivi negli stessi esercizi (2003-2007) e mai erogate a causa della mancata attivazione dei richiamati servizi;

Pertanto sono riconoscibili maggiori fabbisogni, a normativa vigente, nei limiti dell'importo di euro 58.356.676,93;

Vista la nota n. 29957 del 4/04/2012 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita in data 4/04/2012 la presa d'atto da parte della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281;

Considerato che nella seduta tecnica della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281 del 4/04/2012 le regioni hanno richiesto al Governo di procedere "ad una rapida emanazione del decreto di riparto delle risorse destinate al maggior fabbisogno ammissibile di settore;

Acquisita il 6 giugno 2012 l'intesa della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione non ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 15 marzo 97 n.59 nei termini ivi stabiliti;

Tenuto conto altresì che con le note n. 6414 dell'1/10/2012 e n. 6586 dell'8/10/2012 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato l'accertamento di un errore di calcolo nelle tabelle di ripartizione ed ha trasmesso le tabelle corrette;

Vista la nota n. 9540 del 11 ottobre 2012 del Dipartimento affari regionali, turismo e sport di richiesta all'Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile del ritiro del dpcm del 2/08/2012 contenente le tabelle errate;

Vista la nota n. 23147 del 15 ottobre 2012 con cui l'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile ha restituito il dpcm vistato e annotato in data 2/10/2012 al n. 2907;

Acquisita il 25 ottobre 2012 l'intesa sulle nuove tabelle da parte della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Preso atto che la Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione non ha espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 15 marzo 97 n.59 nei termini ivi stabiliti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 recante la delega al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, all'art. 2, comma 2, lettera *a)* per la definizione delle iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché al monitoraggio sulla sua attuazione;

Decreta:

Art. 1.

Il maggior fabbisogno riconoscibile dei servizi ferroviari regionali non eserciti da Trenitalia SPA, relativo al quinquennio 2003-2007, per le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto e Umbria, in applicazione degli Accordi di Programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 422/97, rispetto ai finanziamenti previsti dal D.P.C.M del 16/11/00, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 30/12/00, è individuato nella Tabella n° 1 che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Al finanziamento degli oneri derivanti dalla copertura del maggior fabbisogno di cui all'art. 1 si provvede con le disponibilità non utilizzate negli esercizi 2003-2007 riferite ai servizi aggiuntivi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/11/00 e non attivati nel corso degli esercizi medesimi come evidenziato nella Tabella n° 2 e proporzionalmente come evidenziato nella Tabella n° 3.

Roma, 11 gennaio 2013

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
GNUDI

ALLEGATO

TABELLA N. 1

REGIONI per le quali è stato accertato IL MAGGIOR FABBISOGNO 2003-2007	IMPORTO ACCERTATO PER IL QUINQUIENNIO 2003-2007 PER LE REGIONI INTERESSATE DAL MAGGIOR FABBISOGNO
ABRUZZO	
GTM SPA	245.857,88
CALABRIA -	
Ferrovie della Calabria srl	8.679.603,86
CAMPANIA	
Metrocampania srl	4.698.409,47
Circumvesuviana srl	2.375.629,14
Sepsa spa	18.048.242,10
EMILIA ROMAGNA	
	1.574.924,74
LAZIO	
Metro spa (Atac spa)	14.086.748,65
LIGURIA	
Ferrovia Principe Granarolo	2.567,06
Ferrovia Genova Casella	67.152,97
PIEMONTE	
G.T.T.spa	4.284.198,40
PUGLIA	
Appulo Lucane srl	2.742.712,86
TOSCANA	
Ferroviaria Italiana spa	1.134.860,47
VENETO	
Ferrovia Adria Mestre	60.992,72
UMBRIA	
Centrale Umbra	354.776,62
TOTALE euro	**58.356.676,93**

IMPORTO DA DPCM del 16/11/2000 DEI SERVIZI AGGIUNTIVI	71.012.823,60
servizi aggiuntivi attivati	12.656.146,67
servizi aggiuntivi non attivati	**58.356.676,93**
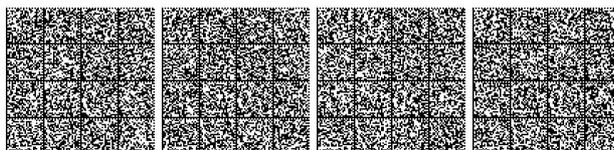
TABELLA N. 2

	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	TOTALE
IMPORTO DA DPCM del 16/11/2000 DEI SERVIZI AGGIUNTIVI	14.202.564,72	14.202.564,72	14.202.564,72	14.202.564,72	14.202.564,72	**71.012.823,60**
servizi aggiuntivi attivati	1.394.433,62	1.553.684,28	2.170.731,60	3.168.780,23	4.368.516,94	**12.656.146,67**
servizi aggiuntivi non attivati	12.808.131,10	12.648.880,44	12.031.833,12	11.033.784,49	9.834.047,78	**58.356.676,93**

TABELLA N. 3

REGIONI per le quali è stato accertato IL MAGGIOR FABBISOGNO 2003-2007	%	ANNO 2003	ANNO 2004	ANNO 2005	ANNO 2006	ANNO 2007	Fabbisogno accertato in proporzione ai servizi aggiuntivi
ABRUZZO							
GTM SPA	0,421	53.960,92	53.289,99	50.690,36	46.485,56	41.431,05	**245.857,88**
CALABRIA -							
Ferrovie della Calabria srl	14,873	1.905.000,59	1.881.314,65	1.789.538,93	1.641.095,47	1.462.654,21	**8.679.603,86**
CAMPANIA							
Metrocampania srl	8,051	1.031.207,53	1.018.385,95	968.706,27	888.351,43	791.758,30	**4.698.409,47**
Circumvesuviana srl	4,071	521.403,39	514.920,49	489.801,25	449.171,91	400.332,09	**2.375.629,14**
Sepsa spa	30,927	3.961.230,54	3.911.978,34	3.721.141,24	3.412.470,08	3.041.421,90	**18.048.242,10**
EMILIA ROMAGNA							
	2,699	345.664,69	341.366,85	324.714,03	297.778,78	265.400,40	**1.574.924,74**
LAZIO							
Metro spa (Atac spa)	24,139	3.091.761,44	3.053.319,84	2.904.370,47	2.663.450,99	2.373.845,92	**14.086.748,65**
LIGURIA							
Ferrovia Principe Granarolo	0,004	563,42	556,41	529,27	485,37	432,59	**2.567,06**
Ferrovia Genova Casella	0,115	14.738,74	14.555,49	13.845,43	12.696,94	11.316,37	**67.152,97**
PIEMONTE							
G.T.T.spa	7,341	940.296,43	928.605,20	883.305,27	810.034,50	721.957,01	**4.284.198,40**
PUGLIA							
Appulo Lucane srl	4,700	601.970,98	594.486,34	565.485,65	518.578,24	462.191,66	**2.742.712,86**
TOSCANA							
Ferroviaria Italiana spa	1,945	249.079,32	245.982,38	233.982,68	214.573,66	191.242,42	**1.134.860,47**
VENETO							
Ferrovia Adria Mestre	0,105	13.386,69	13.220,25	12.575,33	11.532,19	10.278,26	**60.992,72**
UMBRIA							
Centrale Umbra	0,608	77.866,42	76.898,26	73.146,95	67.079,36	59.785,62	**354.776,62**
TOTALE euro		**12.808.131,10**	**12.648.880,44**	**12.031.833,12**	**11.033.784,49**	**9.834.047,78**	**58.356.676,93**
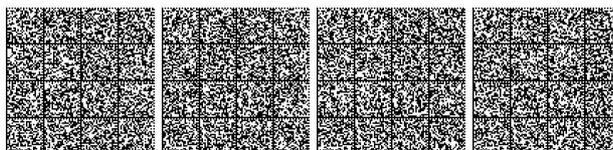
13A00738

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Gesualdo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Gesualdo (Avellino);

Viste le dimissioni rassegnate, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gesualdo (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 18 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Gesualdo (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 17 dicembre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gesualdo (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Salvatore Palma.

Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00729

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Carate Brianza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Carate Brianza (Monza-Brianza);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 novembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carate Brianza (Monza-Brianza) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Michele Basilicata è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, addì 18 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carate Brianza (Monza-Brianza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Marco Pipino.

Il citato amministratore, in data 30 novembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Monza-Brianza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carate Brianza (Monza-Brianza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Michele Basilicata.

Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A00730

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 gennaio 2013.

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2012.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;

b) America meridionale;

c) America settentrionale e centrale;

d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2012;

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2012, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.365.170;

America Meridionale: 1.338.172;

America Settentrionale e Centrale: 400.214;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 237.600.

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno
CANCELLIERI

Il Ministro degli affari esteri
TERZI DI SANT'AGATA

ALLEGATO

TABELLA STATI/TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA ANDORRA ANGUILLA ARUBA ATOLLO DI CLIPPERTON AUSTRIA BELGIO BERMUDA BIELORUSSIA BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA BOSNIA-ERZEGOVINA BULGARIA CIPRO CROAZIA CURACAO DANIMARCA DOMINIO DI GIBILTERRA ESTONIA FEDERAZIONE RUSSA FINLANDIA FRANCIA GEORGIA DEL SUD E SANDWICH AUSTRALI GERMANIA GRECIA GROENLANDIA GUYANA FRANCESE IRLANDA ISLANDA ISOLE CAYMAN ISOLA DELLA MARTINICA ISOLA DELLA RIUNIONE ISOLA DI GUADALUPA ISOLA DI MAN ISOLE DELLA NUOVA CALEDONIA ISOLE FAER OER ISOLE FALKLAND	ISOLE NORMANNE ISOLE PITCAIRN ISOLE TURKS E CAICOS ISOLE VERGINI BRITANNICHE ISOLE WALLIS E FUTUNA KOSOVO LETTONIA LIECHTENSTEIN LITUANIA LUSSEMBURGO MALTA MAYOTTE MOLDOVA MONACO MONTENEGRO MONTSERRAT NORVEGIA PAESI BASSI POLINESIA FRANCESE POLONIA PORTOGALLO REGNO UNITO REPUBBLICA CECA REPUBBLICA DI MACEDONIA REPUBBLICA DI SERBIA ROMANIA SINT MAARTEN SAINT PIERRE E MIQUELON SAN MARINO SANT'ELENA SLOVACCHIA SLOVENIA SPAGNA STATO CITTA' DEL VATICANO SVEZIA SVIZZERA	TERRITORI AUSTRALI E ANTARTICI FRANCESI TERRITORIO BRITANNICO DELL'OCEANO INDIANO TURCHIA UCRAINA UNGHERIA

America Meridionale	**America Settentrionale e Centrale**	
ARGENTINA BOLIVIA BRASILE CILE COLOMBIA ECUADOR GUYANA PARAGUAY PERU' SURINAME TRINIDAD E TOBAGO URUGUAY VENEZUELA	ANTIGUA E BARBUDA BAHAMAS BARBADOS BELIZE CANADA COSTARICA CUBA DOMINICA EL SALVADOR GIAMAICA GRENADA GUATEMALA HAITI HONDURAS	MESSICO NICARAGUA PANAMA REPUBBLICA DOMINICANA SAINT KITTS E NEVIS SAINT LUCIA SAINT VINCENT E GRENADINE STATI UNITI D'AMERICA

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN
ALGERIA
ANGOLA
ARABIA SAUDITA
ARMENIA
ATOLLO DI NIUE
AUSTRALIA
AZERBAIGIAN
BAHREIN
BANGLADESH
BENIN
BHUTAN
BOTSWANA
BRUNEI
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBOGIA
CAMERUN
CAPO VERDE
CIAD
COMORE
CONGO
COREA
COSTA D'AVORIO
EGITTO
EMIRATI ARABI UNITI
ERITREA
ETIOPIA
FIGI
FILIPPINE
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERUSALEMME
GHANA
GIAPPONE
GIBUTI
GIORDANIA
GUINEA
GUINEA BISSAU
GUINEA EQUATORIALE
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
ISOLE COOK
ISOLE MARSHALL
ISOLE SALOMONE
ISRAELE
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRGHIZISTAN
KIRIBATI
KUWAIT
LAOS
LESOTHO
LIBANO
LIBERIA
LIBIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVE
MALI
MAROCCO
MAURITANIA
MAURITIUS
MONGOLIA
MOZAMBICO
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NIGER
NIGERIA
NUOVA ZELANDA
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PAPUA NUOVA GUINEA
QATAR
REPUBBLICA CENTRAFRICANA
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
REPUBBLICA POPOLARE CINESE
REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
RUANDA
SAMOA
SAO TOME' E PRINCIPE
SENEGAL
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SIRIA
SOMALIA
SRI LANKA
STATI FEDERATI DI MICRONESIA
SUD AFRICA
SUDAN
SUD SUDAN
SWAZILAND
TAGIKISTAN
TAIWAN
TANZANIA
TERRITORI DELL’ AUTONOMIA PALESTINESE
THAILANDIA
TIMOR ORIENTALE
TOGO
TONGA
TUNISIA
TURKMENISTAN
TUVALU
UGANDA
UZBEKISTAN
VANUATU
VIETNAM
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE

13A00708

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 gennaio 2013.

Integrazioni al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro nazionale dei serbatoi di carbonio.

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012;

Vista la decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2004, con la quale è confermato l'impegno dell'Unione Europea per l'attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e nella successiva citata Decisione 2002/358/CE;

Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;

Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;

Vista la delibera del CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 recante «Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra» che al comma 7, punto 4, stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, realizzi il cosiddetto «Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali» al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;

Vista la delibera CIPE n. 135 dell' 11 dicembre 2007 "Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002";

Considerato che con delibera CIPE n. 16 del 08/05/2009 recante la "ricostituzione del Comitato tecnico emissioni dei gas serra" è stata aggiornata la sopra richiamata delibera CIPE n. 123/2002;

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008, con il quale è stato istituito presso la Direzione generale competente del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare il Registro Nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali (Registro), il cui obiettivo è quello di contabilizzare quanto il sistema forestale italiano può contribuire all'assorbimento delle emissioni di gas ad effetto serra;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 del sopra citato Decreto 1° aprile 2008, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è responsabile della realizzazione, della tenuta e della gestione del Registro, nonché delle attività di archiviazione e implementazione delle sue banche dati e può avvalersi, per l'espletamento di attività aventi carattere coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento delle predette attribuzioni, dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.) e del Corpo Forestale dello Stato (C.F.S.);

Considerato che la sfida al contenimento del riscaldamento globale è oggi un obiettivo strategico centrale nelle politiche per la sostenibilità ambientale e tocca trasversalmente tutti i settori economici con diverse declinazioni in termini di azioni e misure da intraprendere, compreso quello agricolo;

Tenuto conto che l'agricoltura viene quindi chiamata in causa sia direttamente per quanto riguarda cambiamenti nelle tecniche finalizzate ad economizzare l'uso dei combustibili fossili, dei fertilizzanti e a ridurre le emissioni determinate dalla lavorazione del suolo e dalle attività agricole e zootecniche nel loro complesso, sia come produttore di biomassa per alimentare le fonti rinnovabili, sia infine come strumento per l'assorbimento del carbonio attraverso la protezione e l'estensione delle foreste ed anche la protezione ed estensione di coltivazioni che assorbono gas serra;

Considerato quindi che, in tale prospettiva, la certificazione del contributo della riduzione dei gas serra del settore agricolo oltre che di quello forestale del nostro Paese e più precisamente della filiera agroalimentare su scala aziendale può rappresentare un elemento importante per il raggiungimento degli obiettivi del Paese;

Considerato che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha eletto, tra le attività previste dall'art. 3.4 del protocollo di Kyoto, la sola "gestione forestale", e mentre le attività legate al settore agricolo non sono state inserite in dette attività;

Considerata l'opportunità di definire la più adeguata strategia per la certificazione dei flussi dei gas a effetto serra derivanti dalle attività del settore agricolo nell'ambito della realizzazione del registro dei Serbatoi agro forestali di carbonio, sezione agricoltura, anche in vista di quanto verrà stabilito negli accordi susseguenti il primo periodo di impegno 2008-2012 del Protocollo di Kyoto;

Considerato che tra le funzioni istituzionali, attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.200, all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserito nel Sistema Statistico Nazionale - SISTAN e nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN, figura, in particolare, lo svolgimento di attività idonee a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato nel settore agricolo, anche con riguardo ai rischi derivanti dall'impatto ambientale di tali attività;

Tenuto conto che in forza dell'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 200/2001, in conformità ai fini di cui al punto precedente ed allo scopo di dare attuazione alle politiche ed ai programmi comunitari, nazionali e regionali che riguardano il settore agricolo, forestale, della pesca dell'acquacoltura e dell'alimentazione, ISMEA svolge, tra l'altro, funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari e provvede nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;

Vista la nota prot. n. 7407 del 07/05/2012 con cui il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali indica l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) quale soggetto deputato al coordinamento tecnico del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio per la parte inerente le attività agricole;

Considerato alla luce della richiamata normativa e dei compiti da essa attribuiti, che ISMEA possa contribuire alla ricerca e quantificazione dei valori di riduzione ed assorbimento dei gas climalteranti del comparto agricolo italiano e loro valorizzazione, supportando il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'espletamento delle proprie attribuzioni in tema di Registro;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-*bis*. Al fine di individuare una strategia e un protocollo attuativo per la certificazione dei flussi dei gas a effetto serra derivanti dalle attività del settore agricolo nell'ambito della realizzazione del Registro Nazionale dei serbatoi agro forestali di carbonio, sezione agricoltura, ed in base a quanto verrà stabilito degli accordi susseguenti il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali indica l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), quale soggetto deputato al coordinamento tecnico del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio per la parte agricola, i cui compiti verranno individuati secondo le modalità di cui al comma 2".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
CLINI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

13A00651

DELIBERA 22 gennaio 2013.

Proroga dei termini di cui alla delibera 27/2012. (Delibera n. 2/2013).

IL COMITATO NAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE E PER IL SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTO DEL PROTOCOLLO DI KYOTO

Vista la deliberazione di questo Comitato n. 27 del 13 novembre 2012 recante "adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione Europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione e le emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio";

Considerato che la sopra citata delibera è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 il 23 novembre 2012;

Su proposta del coordinatore della segreteria tecnica del comitato, approvata con procedura scritta il 22 gennaio 2013;

Delibera:

Art. 1.

1. Il termine del 31 gennaio 2013 di cui all'articolo 3, comma 3 della deliberazione n. 27 del 13 novembre 2012 è prorogato "14 febbraio 2013".

2. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2013

Il presidente: ROMANO

13A00731
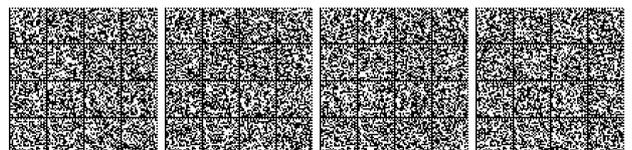
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2013.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni, relativi all'emissione del 2 gennaio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 100559 del 21 dicembre 2012, che ha disposto per il 2 gennaio 2013 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 177 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 100559 del 21 dicembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2013;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 2 gennaio 2013, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 177 giorni è risultato pari allo 0,949%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,536.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,462% e all'1,936%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2013

p. Il direttore generale: CANNATA

13A00759

DECRETO 21 gennaio 2013.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Ville e Giardini Storici - Villa Adriana - Tivoli», versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13 e n. 14 relativi alle riunioni del 28 maggio 2012 e del 24 luglio 2012 ed il verbale della riunione del 13 dicembre 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie "Ville e Giardini Storici - Villa Adriana - Tivoli";

Vista la nota n. 471 dell'8 gennaio 2013, con cui il Gabinetto del Ministro, in relazione all'approvazione dei bozzetti per la programmazione numismatica 2013, ha comunicato che "per il Sig. Ministro non ci sono osservazioni sul piano dell'indirizzo politico";

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie "Ville e Giardini Storici - Villa Adriana - Tivoli", in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Dal mosaico delle colombe da Villa Adriana a Tivoli; sotto, capitello; dietro, fascia musiva da elementi pavimentali della Villa; nel giro in alto, Repubblica italiana, in basso, CASSOL.

Sul rovescio: Nel campo, particolare del Teatro marittimo di Villa Adriana a Tivoli; nel giro, in alto, VILLA ADRIANA; in basso, TIVOLI; nel campo in alto, 2013 - 5 - EURO / R.

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A00677

DECRETO 21 gennaio 2013.

Emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Scrittori Europei», dedicata a Luigi Pirandello, versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13 e n. 14 relativi alle riunioni del 28 maggio 2012 e del 24 luglio 2012 ed il verbale della riunione del 13 dicembre 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Scrittori Europei» dedicata a Luigi Pirandello;

Vista la nota n. 471 dell' 8 gennaio 2013, con cui il Gabinetto del Ministro, in relazione all'approvazione dei bozzetti per la programmazione numismatica 2013, ha comunicato che «per il sig. Ministro non ci sono osservazioni sul piano dell'indirizzo politico»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie «Europa Star Programme - Scrittori Europei" dedicata a Luigi Pirandello, in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto di tre quarti a sinistra di Luigi Pirandello; nel campo di sinistra, U. PERNAZZA; nel giro di destra, Repubblica italiana.

Sul rovescio: In primo piano uno dei telamoni del tempio di Zeus Olimpio ad Agrigento; sullo sfondo, sipario; sotto, la firma Luigi Pirandello; in esergo, logo di Europa Star Programme - 10 EURO - 2013 / R.

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A00678

DECRETO 21 gennaio 2013.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti - Selinunte», versione proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13 e n. 14 relativi alle riunioni del 28 maggio 2012 e del 24 luglio 2012 ed il verbale della riunione del 13 dicembre 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Selinunte»;

Vista la nota n. 471 dell'8 gennaio 2013, con cui il Gabinetto del Ministro, in relazione all'approvazione dei bozzetti per la programmazione numismatica 2013, ha comunicato che «per il sig. Ministro non ci sono osservazioni sul piano dell'indirizzo politico»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 della Serie «Italia delle Arti – Selinunte», in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Tempio E di Selinunte dedicato a Hera, (V secolo a.C.); nel giro, REPUBBLICA; in esergo, ITALIANA; sotto A. MASINI tra due particolari tratti dal rovescio di moneta incusa; intorno, cerchio di perline.

Sul rovescio: Particolare di una metopa del tempio C di Selinunte, con il mito di Perseo e la Medusa del VI secolo a.C., (Palermo, Museo Archeologico Regionale); in alto, R; nel giro ITALIA DELLE ARTI; nel campo di sinistra, particolare dal rovescio di moneta incusa; nel campo di destra 2013; in esergo, SELINUNTE / 5 EURO; intorno, cerchio di perline.

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A00679

DECRETO 21 gennaio 2013.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 dedicate al «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio», versione fior di conio e proof, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13 e n. 14 relativi alle riunioni del 28 maggio 2012 e del 24 luglio 2012 ed il verbale della riunione del 13 dicembre 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 celebrative del «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio»;

Vista la nota n. 471 dell'8 gennaio 2013, con cui il Gabinetto del Ministro, in relazione all'approvazione dei bozzetti per la programmazione numismatica 2013, ha comunicato che «per il sig. Ministro non ci sono osservazioni sul piano dell'indirizzo politico»;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5, celebrative del «150° Anniversario della nascita di Gabriele D'Annunzio», in versione fior di conio e proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto di tre quarti a destra di Gabriele D'Annunzio; nel giro di destra, Repubblica italiana; sotto il busto, L. DE SIMONI.

Sul rovescio: Polena della nave Puglia collocata al Vittoriale (Gardone Riviera, Brescia); dietro rami di alloro; in alto, IO HO QUEL CHE HO DONATO; nel campo di sinistra, 1863 / 5; nel campo di destra, 2013 / EURO / R; nel giro, in basso GABRIELE D'ANNUNZIO.

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A00680

DECRETO 21 gennaio 2013.

Emissione delle monete d'argento da euro 5 dedicate al «150° Anniversario della scomparsa di Giuseppe Gioachino Belli», versione fior di conio, millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'articolo 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13 e n. 14 relativi alle riunioni del 28 maggio 2012 e del 24 luglio 2012 ed il verbale della riunione del 13 dicembre 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del "150° Anniversario della scomparsa di Giuseppe Gioachino Belli".

Vista la nota n. 471 dell'8 gennaio 2013, con cui il Gabinetto del Ministro, in relazione all'approvazione dei bozzetti per la programmazione numismatica 2013, ha comunicato che "per il Sig. Ministro non ci sono osservazioni sul piano dell'indirizzo politico";

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 5 commemorative del "150° Anniversario della scomparsa di Giuseppe Gioachino Belli", in versione fior di conio, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	5,00	32	925	± 3‰	18	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Busto di tre quarti a destra di Giuseppe Gioachino Belli; nel giro Repubblica italiana.

Sul rovescio: Veduta della città di Roma, Piazza Bocca della Verità: sullo sfondo la chiesa di Santa Maria in Cosmedin; in primo piano, nel campo di destra, scorcio di uno dei templi romani del Foro Boario, ripresa da una foto della collezione Alinari (Firenze); nel giro, in alto, su due righe G. GIOACHINO BELLI; in esergo, 1863 – 2013 / MOMONI; nel campo di destra R 5 EURO.

Sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO *ROVESCIO*

Roma, 21 gennaio 2013

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

13A00681

DECRETO 21 gennaio 2013.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro della Serie «Italia delle Arti - Valle d'Aosta - Fénis», versione *proof*. millesimo 2013.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: "Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato";

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il 5° comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i verbali della Commissione Permanente Tecnico-Artistica n. 13 e n. 14 relativi alle riunioni del 28 maggio 2012 e del 24 luglio 2012 ed il verbale della riunione del 13 dicembre 2012, dai quali risulta che il programma di emissioni numismatiche millesimo 2013 prevede, tra l'altro, l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Italia delle Arti - Valle D'Aosta - Fénis";

Vista la nota n. 471 dell'8 gennaio 2013, con cui il Gabinetto del Ministro, in relazione all'approvazione dei bozzetti per la programmazione numismatica 2013, ha comunicato che "per il Sig. Ministro non ci sono osservazioni sul piano dell'indirizzo politico";

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle monete d'argento da euro 10 della Serie "Italia delle Arti - Valle D'Aosta - Fénis", in versione proof, millesimo 2013, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	**Valore nominale**	**Diametro**	**Titolo in millesimi**		**Peso g.**	
Argento	euro	mm.	legale	tolleranza	legale	tolleranza
	10,00	34	925	± 3‰	22	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

Sul dritto: Castello di Fénis in Valle D'Aosta; nel giro, Repubblica italiana, in esergo FENIS / COLANERI.

Sul rovescio: Affresco con San Giorgio e il drago, posto sullo sfondo dello scalone del cortile interno del Castello di Fénis (Valle d'Aosta); nel giro ITALIA / DELLE ARTI; nel campo, 2013 - R; in basso a destra 10 / EURO.

Sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 21 gennaio 2013

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

13A00688

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2013.

Proroga della sospensione cautelativa dell'autorizzazione all'impiego di sementi trattate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, di cui al decreto 25 giugno 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil sono state iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ed ora sono confluite nell'allegato del reg. (CE) n. 540/2011 in quanto considerate approvate ai sensi del reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto dirigenziale 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie Generale n. 221 del 20 settembre 2008, relativo alla "Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell' art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290";

Vista la direttiva 2010/21/UE della Commissione del 12 marzo 2010 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche relative alle sostanze attive clothianidin, thiametoxam, imidacloprid e fipronil, comprese le adeguate misure di attenuazione dei rischi per gli organismi non bersaglio, con particolare riferimento alle api da miele;

Considerato che l'attuazione delle misure previste dalla richiamata direttiva da parte degli Stati membri comporta la verifica della reale fattibilità della messa in opera di tali disposizioni, con particolare riguardo alle modalità di preparazione delle sementi e alle attrezzature impiegate per la semina, al fine di garantire un elevato grado di incorporazione del seme nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri;

Considerato che la suddetta direttiva 2010/21/UE è stata recepita con il decreto ministeriale del 15 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale n. 12 del 17 gennaio 2011;
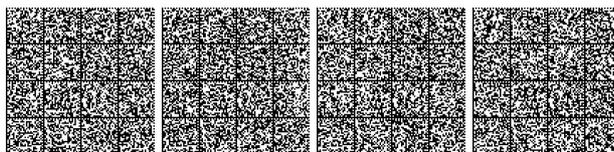
Visto il decreto dirigenziale 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2012, relativo alla “Proroga della sospensione cautelativa dell’autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fino al 31 gennaio 2013”;

Considerato che il suddetto decreto prevedeva l’acquisizione del parere sui risultati del progetto di monitoraggio e ricerca APENET da parte dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), da sottoporre alla Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari;

Considerato che le conclusioni EFSA sul progetto APENET non escludono il rischio per la salute delle api esposte alle polveri tali sostanze, e indicano la necessità di approfondire alcuni aspetti relativi ai fattori di rischio, agli effetti letali e sub letali associati alla presenza di residui di neonicotinoidi e fipronil, nonché all’impolveramento delle api in situazione di differente umidità;

Considerato che il suddetto decreto prevedeva inoltre l’acquisizione delle conclusioni EFSA sulle proprie valutazioni del rischio nei confronti delle api, con studi condotti specificatamente sulle singole sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid, da concludersi entro il 31 dicembre 2012, per il fipronil entro marzo 2013;

Considerato che tali valutazioni dell’EFSA non permettono di escludere i rischi connessi all’impiego dei neonicotinoidi utilizzati per il trattamento delle sementi, con particolare riguardo agli effetti acuti e cronici e agli effetti sulle larve e sul comportamento delle api esposte a dosi sub-letali;

Considerato che l’EFSA ha individuato una serie di lacune nei dati, che dovrebbero essere colmate per consentirle un’ulteriore valutazione dei rischi potenziali per le api mellifere e per gli altri insetti impollinatori;

Considerato che dette conclusioni, ove è stato possibile, riportano per ciascuna sostanza attiva gli usi autorizzati nell’Unione europea relativamente al trattamento delle sementi e indicano per ciascuna via di esposizione delle api, se il rischio è stato identificato, se il rischio individuato è basso o se non è stato possibile portare a termine la valutazione per mancanza di dati;

Considerato che tali conclusioni EFSA saranno discusse dalla Commissione europea nel corso della riunione “Standing Committee on the Food Chain and Animal Health-Section Plant Protection Products – Legislation”, che si terrà il 31 gennaio-1 febbraio 2013;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari nel corso della riunione del 16 gennaio 2013 ha ravvisato la necessità di prorogare in via precauzionale la sospensione di cui al decreto 25 giugno 2012, in attesa di conoscere le decisioni che la Commissione europea avrebbe assunto sulla base delle conclusioni definitive EFSA, al fine di conformare i provvedimenti nazionali alle suddette decisioni comunitarie;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover procedere in via precauzionale alla proroga della sospensione di cui al decreto dirigenziale 25 giugno 2012 per ulteriori 5 mesi, al fine di conformare i provvedimenti nazionali alle suddette decisioni comunitarie;

Decreta:

Il termine fissato all’art. 1 del decreto dirigenziale del 25 giugno 2012 è prorogato al 30 giugno 2013.

Il presente decreto sarà notificato alle Imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il direttore generale: BORRELLO

13A00760

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 gennaio 2013.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS del Verbano Cusio Ossola.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Visto il proprio decreto n. 168 del 4 ottobre 2010 con il quale è stato sostituito un componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola;

Rilevato in particolare che il decreto n. 168 del 4 ottobre 2010, individuava quale componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti il Sig. Reggiori Lucio;

Considerato che il Sig. Reggiori Lucio, nato a Verbania il 25/03/1957, si è dimesso il 06/12/2012, giusta comunicazione pervenuta il 28/12/2012 e che il Sig. Origgi Vittorio, nato a Verbania il 19/07/1952, è stato individuato da CGIL come sostituto del componente dimissionario;
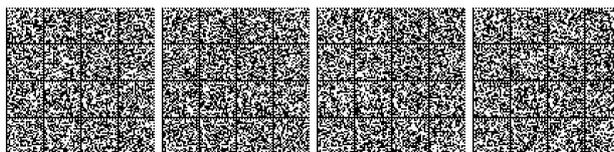
Ritenuto di dover procedere alla predetta sostituzione per garantire la continuità funzionale della Commissione;

Decreta:

Il Sig. Origgi Vittorio è nominato componente del Comitato Provinciale I.N.P.S. del Verbano Cusio Ossola, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti in sostituzione del Sig. Reggiori Lucio.

Il presente Decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Omegna, 16 gennaio 2013

Il direttore territoriale: SERINA

13A00684

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 settembre 2012.

Approvazione del corrispettivo handling da applicare presso lo scalo di Pantelleria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 2 ottobre 1991, n. 316 (*Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1991), recante disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993 - Supplemento ordinario), recante «Interventi correttivi di finanza pubblica ed in particolare l'art. 10 (Prezzi e tariffe), comma 12;

Vista la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonché l'allegato A;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1999 - Supplemento ordinario), di attuazione della citata direttiva 96/67/CE sul libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità, ed in particolare l'art. 19 - tariffe che stabilisce che, «nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'ENAC, in conformità delle previsioni di cui all'art. 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316»;

Vista la nota prot. 0143884/CSE dell'ENAC dell'8 novembre 2011, con la quale l'ente, in relazione all'esigenza di definire in modo certo le tariffe di handling da applicare presso lo scalo di Pantelleria per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra agli utenti dell'aeroporto, ha chiesto alla società G.A.P. S.p.A. le informazioni di natura sia tecnica che economica, unitamente al bilancio di esercizio 2010, relative alle attività in argomento;

Vista la nota prot. 0079455/ENAC/EAN del 20 giugno 2012, con cui l'ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la definizione delle tariffe dei servizi di assistenza a terra da applicare presso lo scalo di Pantelleria, trattandosi di attività erogate in regime di monopolio;

Considerato che l'ENAC ha provveduto all'accertamento dei costi sostenuti dalla società per l'espletamento delle suddette attività, verificando la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità degli stessi ai fini tariffari;

Considerato che dall'analisi svolta dall'ente, il corrispettivo in esame risulta determinato in euro 24,18/tonnellata servita;

Considerato che, il suddetto corrispettivo risulta eccessivo rispetto al tariffario vigente applicato dalla società sullo scalo di Pantelleria dal gennaio 2009, pari ad € 20,00/tonnellata servita;

Visto il foglio prot. 3062 della direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo del 22 giugno 2012, con il quale è stato chiesto all'ENAC un supplemento d'istruttoria al fine di estendere la propria valutazione anche alla verifica della congruità del numero di unità impiegate per assicurare i servizi in parola, la cui incidenza risulta oltremodo rilevante rispetto agli oneri complessivi;
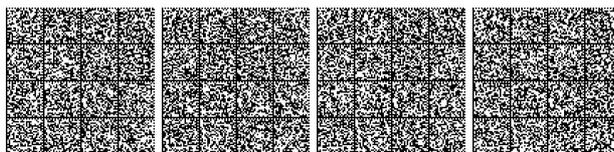
Vista la nota prot. 0095976-P/ENAC/EAN del 25 luglio 2012, con la quale l'ente ha prodotto le integrazioni richieste dalle quali risulta modificata la proposta tariffaria da € 24,18/tons in € 23,77/tons;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione del suddetto corrispettivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

Decreta:

Art. 1.

In ottemperanza al disposto dell'art. 19 del decreto legislativo n. 18/1999, è approvato il corrispettivo handling, pari ad Euro 23,77/tonnellata servita, da applicare presso lo scalo di Pantelleria per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra all'utenza aeroportuale.

Art. 2.

Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

13A00734

DECRETO 19 dicembre 2012.

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE.

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere *e)*, *f)* e *g)* del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie B1, B e BE abilitano alla guida rispettivamente di quadricicli diversi da quelli leggeri, di cui alla lettera *a)*, n. 3), dello stesso art. 116, di autoveicoli di massa massima autorizzata non superiore a 3500 Kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente, e di complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio aventi massa massima autorizzata non superiore a 3500 Kg;

Visto altresì il comma 4 del predetto art. 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie B1 e B, anche se alla guida di veicoli di tale ultima categoria trainanti rimorchio, la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione Europea;

Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi dell'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto altresì il comma 2 del predetto art. 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di capacità e di comportamento su veicolo specifico di cui all'art. 116, comma 3, lettera *f)*, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente all'allegato V dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto l'art. 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciale, e BE;

Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere *f)* e *g)*, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011;
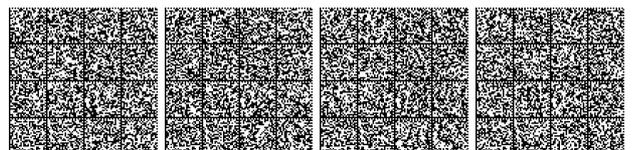
Decreta:

Art. 1.

Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B

1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie B1 e B, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonché sui seguenti:

a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;

b) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;

c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;

d) sistema sanzionatorio;

e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.

2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

Art. 2.

Esercitazioni di guida per il conseguimento della patente di guida della categoria B1

1. Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria B1, anche speciale, in particolare si applicano:

a) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su quadricicli diversi da quelli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente;

b) le disposizioni di cui all'art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, se le stesse si svolgono su quadricicli diversi da quelli leggeri non omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente.

Art. 3.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B1

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B1, anche speciale, si effettua su quadricicli di categoria L7e, di cui all'art. 47, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, dotati di retromarcia. Si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Qualora il veicolo non sia dotato di carrozzeria chiusa, in luogo della regolazione delle cinture di sicurezza e dell'eventuale poggiatesta, di cui al punto 7.1.2, il candidato esegue l'operazione di cui al punto 6.1.1 dello stesso allegato II, lettera B;

b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato 1;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1 a 7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, solo se ha superato rispettivamente le prove di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1.

3. Le prove di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si svolgono in aree chiuse attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 1; nello svolgimento della prova di cui al comma 1, lettera *c)*, qualora il veicolo è omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, sullo stesso è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 4.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria B, anche speciale, si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione di almeno due delle manovre, di cui una a marcia indietro, previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.2.1 a 7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1 a 7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.
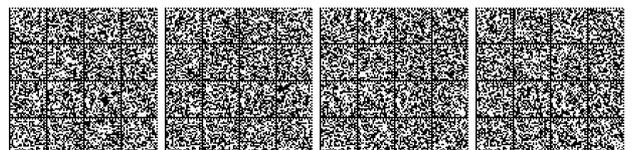
2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2.

3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l'esaminatore di cui all'art. 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

4. Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l'abilitazione di guida di cui all'art. 116, comma 3, lettera *f)*, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sostiene una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti, in conformità ai contenuti di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2011, su un complesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio, la cui massa massima autorizzata supera 750 Kg. La massa massima autorizzata del complesso, superiore a 3500 Kg, è tale da non superare i 4250 Kg. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Il candidato al conseguimento di una patente di categoria B, contestualmente all'estensione di abilitazione di cui al comma 4, sostiene un prova di verifica delle capacità e dei comportamenti i cui contenuti si conformano alle prescrizioni dei commi 1, 2, 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano ai conducenti titolari di una patente di guida di categoria B speciale. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai candidati al conseguimento di una patente di guida di categoria B speciale.

Art. 5.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria BE

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria BE, si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 7.1.1 a 7.1.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui all'allegato II, lettera B, punti 7.3.1, 7.3.2 e 7.3.3 del decreto legislativo n. 59 del 2011. Le manovre di cui ai punti 7.3.1 e 7.3.2 sono effettuate in area chiusa;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 7.4.1 a 7.4.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, ed all'art. 4, comma 3.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, dei questionari d'esame informatizzati, il candidato al conseguimento della patente di categoria BE sostiene un esame orale integrativo vertente sui medesimi contenuti.

2. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013.

3. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria B, anche speciale, o BE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle predette categorie di patenti, dal 19 gennaio 2013.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2012

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 53

Allegato 1
(articolo 3, comma 1, lettera b))

MANOVRE PER LA PROVA DI VERIFICA DELLE CAPACITA' E DEI COMPORTAMENTI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA DELLA CATEGORIA B1

1. MANOVRE DI BASE:

a) accensione del motore;
b) innesto della marcia (se presente);
c) partenza;
d) accelerazione/decelerazione del veicolo.

2. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA

Lunghezza area di manovra: 18 mt (13 + 5);
Larghezza area manovra: 11 mt;
Preparazione della prova come da fig. 1.

Svolgimento della prova

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all'altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell'area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all'ultimo cono.

Fig. 1
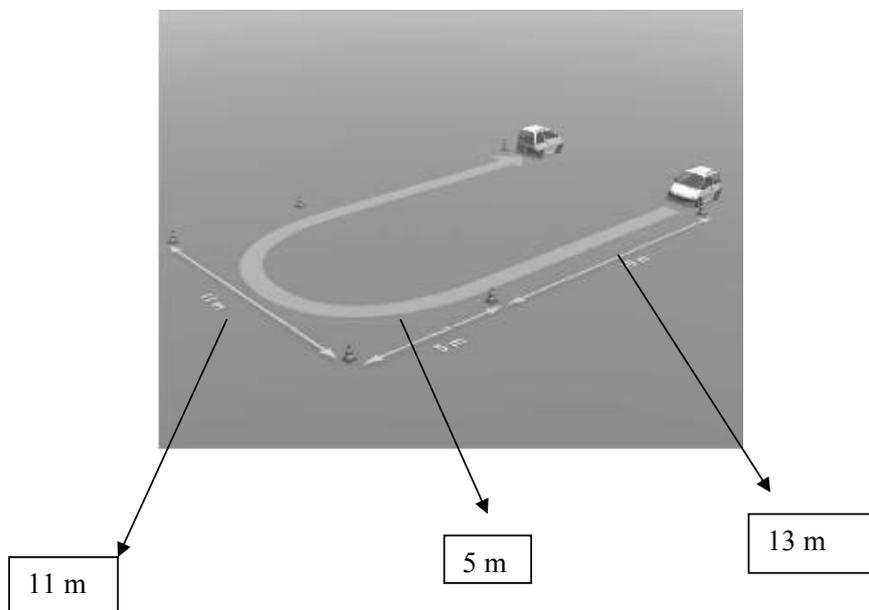
2. PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO

(conforme all'allegato II, lettera B, punto7.2.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011)
Lunghezza area di manovra: 18/19 metri
Larghezza area di manovra: 12 metri
Preparazione della prova come da fig. 2

SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Il candidato, partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all'interno dell'area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retro marcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore

Fig. 2
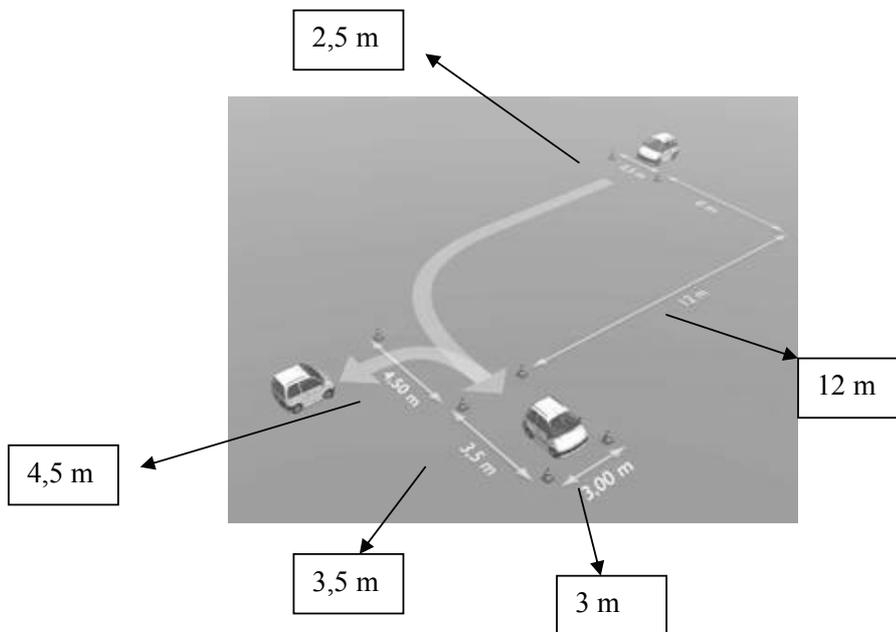
3. FRENATA DI PRECISIONE

(conforme all'allegato II, lettera B, punto7.2.4, del decreto legislativo n. 59 del 2011)

Lunghezza area di manovra: circa 20 metri
Larghezza area di manovra: 3 metri
Preparazione della prova come da fig. 3

<u>SVOLGIMENTO DELLA PROVA</u>
Il candidato parte all'altezza dei due coni delimitatori e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.

<u>PENALIZZAZIONE</u>
Arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.

Fig. 3
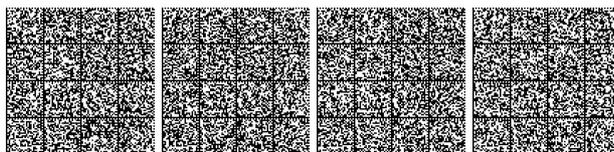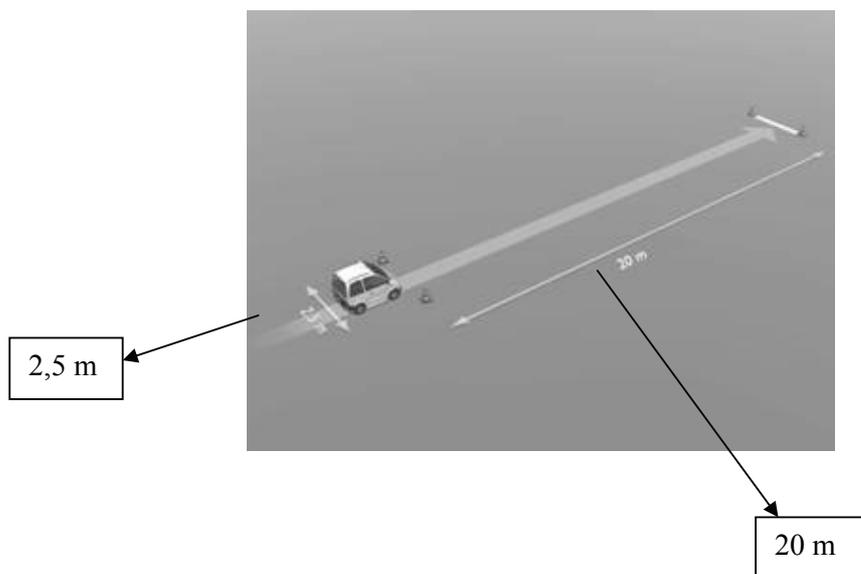
13A00676

DECRETO 8 gennaio 2013.

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)* del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di motocicli di cilindrata massima di 125 cm^3, di potenza massima di 11 kw e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kw/kg; di motocicli di potenza non superiore a 35 kw con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,2 kw/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; di motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm^3 se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h, nonché di tricicli di potenza superiore a 15 kw;

Visto altresì il comma 4 del predetto articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie A1, A2 e A;

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione europea;

Visto l'art. 23, comma 1, del citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto altresì il comma 3 del predetto articolo 23 del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di categoria A1 alle categorie A2 o A, è disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto l'art. 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante «Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della direttiva 2000/56/CE», ed in particolare l'art. 6, comma 2, che prevede che l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a 0,16 kw/kg, (o motocicli con sidecar con un rapporto potenza/peso superiore a 0,16 kw/kg), è subordinata al conseguimento della patente di categoria A da almeno due anni, fattispecie definita patente di categoria A per accesso graduale, fatta salva l'ipotesi che il candidato, di età non inferiore a 21 anni, abbia superato una prova specifica di controllo delle capacità e dei comportamenti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire, anche con accesso graduale, le patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali;

Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria A1, A2 e A, anche speciale, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011;

Decreta:

Art. 1.

Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A

1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A, anche speciali, verte sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti 2 e 3 del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonché sui seguenti:

a) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone; carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;

b) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dalla RCA;

c) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità e tenuta di strada del veicolo;

d) sistema sanzionatorio;

e) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza del comportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.

2. La prova di cui al comma 1 si svolge, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui al comma 1. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

Art. 2.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A.

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali, si articola in sei fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui al citato allegato II, lettera B, punti 6.1.1 e 6.1.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 6.2.1 e 6.2.2 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, nonché di quelle previste dall'allegato A del presente decreto, in conformità al punto 6.2.3 del predetto allegato II, lettera B;

c) esecuzione della manovra prevista dall'allegato B del presente decreto, in conformità al punto 6.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alla prova da effettuarsi ad una velocità di almeno 30 km/h;

d) esecuzione della manovra prevista dall'allegato C del presente decreto, in conformità al punto 6.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, con riferimento alla prova da effettuarsi ad una velocità di almeno 50 km/h;

e) esecuzione delle prove di frenata previste dall'allegato D del presente decreto, in conformità al punto 6.2.5 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

f) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 6.3.1 a 6.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dello stesso comma 1.

3. Le prove di cui al comma 1 si svolgono su motociclo conforme, per ciascuna delle predette categorie di patenti, ai requisiti minimi prescritti dall'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, munito di cavalletto centrale. Le prove di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato negli allegati A, B, C e D.

4. Durante le prove di cui al comma 1, il candidato deve indossare un casco protettivo integrale omologato, nonché ulteriore abbigliamento protettivo di altro tipo, prescritto con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono altresì dettate ulteriori disposizioni atte a garantire l'effettuazione delle prove di cui al comma 1, lettere da *b)* ad *e)*, in condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di velocità prescritti.

Art. 3.

Accesso progressivo

1. Il titolare della patente di guida di categoria A1, anche speciale, che intende conseguire la patente di guida di categoria A2 o A, anche speciale, sostiene la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti di cui all'articolo 2, comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al titolare di patente di guida di categoria A2, anche speciale, che intende conseguire la patente di categoria A, anche speciale.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. I titolari di patente di guida della categoria A per accesso graduale, anche speciale, conseguita dal 19 gennaio 2011, sono abilitati alla guida di motocicli di potenza non superiore a 25 kw o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) non superiore a 0,16 kw/kg, nei due anni successivi alla data del conseguimento. Alla scadenza del biennio, gli stessi sono abilitati alla guida di veicoli di cui all'art. 116, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 285 del 1992, senza dover sostenere la prova su motociclo di corrispondente categoria.

2. Fino alla completa integrazione, con i contenuti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)*, dei questionari d'esame informatizzati, la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2 o A, anche speciale, non verte sui contenuti di cui alla stessa lettera *e)*. In tal caso, il titolare di una delle predette patenti, con esclusione di quelle speciali, che vuole conseguire una patente di categoria BE, sostiene un esame orale integrativo vertente sui medesimi contenuti.

3. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria A1, anche speciale, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della predetta patente, dal 19 gennaio 2013.

4. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria A, anche speciale, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria A2, anche speciale, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta idoneità è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.

5. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A1, anche speciale, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della corrispondente categoria di patente dal 19 gennaio 2013. La prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria A, anche speciale, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A2, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria A, anche speciale, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013
Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 119
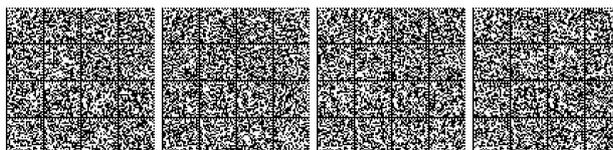
Allegato A
(articolo 2, comma 1, lettera b))

A.1. PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITA' RIDOTTA
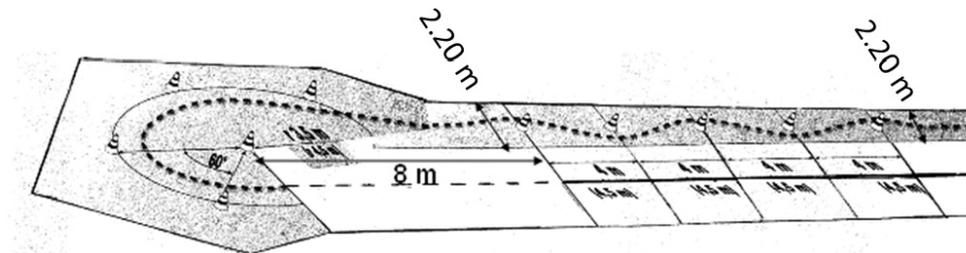
A.1.1 Preparazione della prova

All'interno del corridoio in figura, disporre 5 coni in gomma o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di:

- 4 metri l'uno dall'altro, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1;
- 4,5 metri l'uno dall'altro, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A2 e A;
- delimitare la zona dello slalom con corridoio orizzontale pari a 2,20 metri.

Disporre, alla distanza di 8 metri dall'ultimo cono e sull'asse del corridoio, un ulteriore cono, ed intorno a questo altri 5 coni, alla distanza di:

- 3,5 metri, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A1;
- 4,5 metri, per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria A2 e A;

in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro, e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi. Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.

A.1.2 Svolgimento della prova

Il candidato dovrà effettuare un percorso, a velocità ridotta, lasciando alternativamente, da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile, ovvero rimanendo all'interno del corridoio; quindi dovrà descrivere, a velocità ridotta e nel modo più regolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 5 coni aggiunti.

A.1.3 Penalizzazioni:

a) abbattere uno o più coni;
b) saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
c) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
d) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
e) mettere un piede a terra;
f) impiegare un tempo eccessivo;
g) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

Allegato B
(articolo 2, comma 1, lettera c))

B.1. PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO
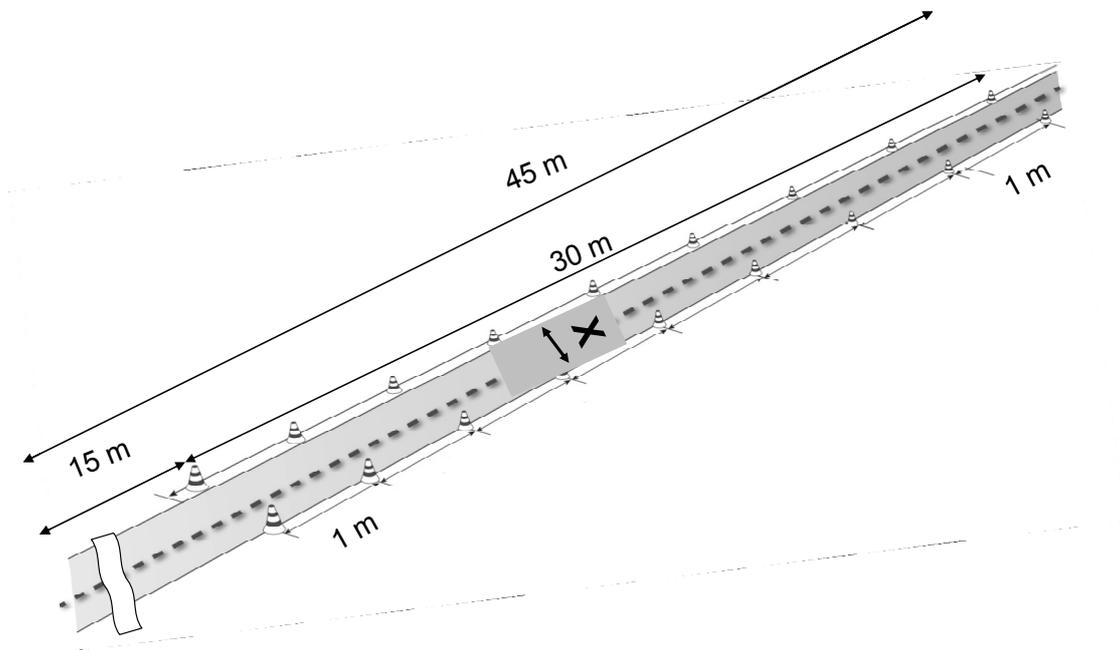
LEGENDA:
X= 1,10 metri per A1
X= 1,30 metri per A2-A

B.1.1 Preparazione della prova

Delimitare un corridoio lungo 45 metri e largo 1,10 metri per A1 e largo 1,30 metri per A2-A .
I primi 15 metri, necessari per portare il veicolo in velocità, sono dotati di sola segnaletica orizzontale e gli ultimi 30 metri anche con coni in gomma o in materiale plastico, posti a distanza di 1 metro l'uno dall'altro e lungo due linee rette e parallele.

B.1.2 Svolgimento della prova

Il candidato deve percorrere il corridoio delimitato dai coni (30 metri) ad una velocità di almeno 30 km/h.

B.1.3 Penalizzazioni:

a) abbattere uno o più coni;
b) mettere un piede a terra;
c) oltrepassare la segnaletica orizzontale;
d) non raggiungere la velocità stabilita

Allegato C
(articolo 2, comma 1, lettera d))

C.1. SUPERAMENTO OSTACOLO
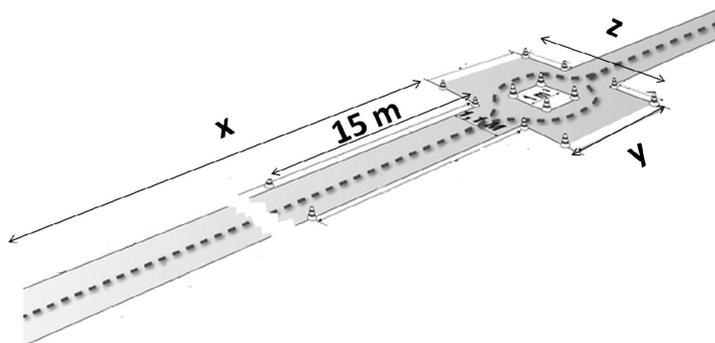
LEGENDA:
X= 60 m per A1
X= 44 m per A2-A
Y= 6 m per A1
Y= 7 m per A2-A
Z= 4,5 m per A1-A2-A

C.1.1 Preparazione della prova

Disporre un corridoio pari a 60 metri per A1 e 44 metri per A2-A con segnaletica orizzontale posta a una distanza di 1,10 metri.
Disporre a 15 metri dall'arrivo 2 coni di segnalazione esterni a detto corridoio. Al termine del corridoio disporre numero 8 coni formanti un rettangolo di dimensioni 6 metri x 4,5 metri per A1 e 7 metri x 4,5 metri per A2-A.

Al centro del rettangolo devono essere posizionati 4 coni a distanza di 1 metro uno dall'altro, in modo da formare un quadrato concentrico con il rettangolo ed i cui lati sono paralleli con esso.

Predisporre un corridoio di uscita pari almeno a 5 metri delimitato con segnaletica orizzontale.

C.1.2 Svolgimento della prova

Il candidato percorre il corridoio marciando a velocità non inferiore a 50 km/h e in corrispondenza dei 2 coni posti a 15 metri dal rettangolo, adegua la velocità, affronta l'ostacolo rappresentato dal quadrato, superandolo indifferentemente a destra o a sinistra, senza uscire dai limiti del rettangolo e rimettendosi nel corridoio di uscita.

C.1.3 Penalizzazioni

a) toccare e/o abbattere i coni o uscire dal loro allineamento;
b) rallentare prima di superare i coni posti a 15 metri dal rettangolo;
c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;
d) non riuscire a riprendere la traiettoria in uscita dal rettangolo oltrepassando la segnaletica orizzontale
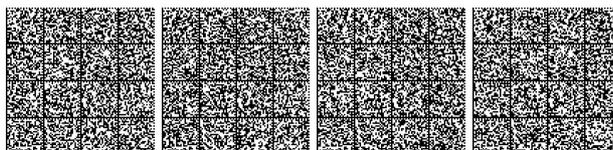
Allegato D
(articolo 2, comma 1, lettera e))

D.1 PROVE DI FRENATA
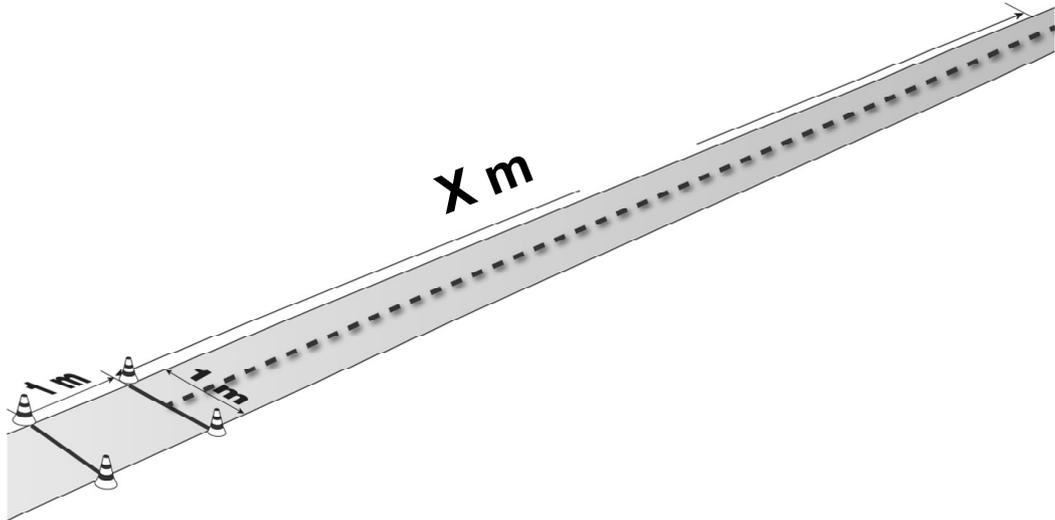
LEGENDA:
X= 60 m per A1
X= 44 m per A2 e A

D.1.1 Preparazione della prova

Disporre al termine del corridoio di figura, ed alla distanza di 1 metro, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai 2 coni.

Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante 1 metro da questo.

D.1.2 Svolgimento della prova (da ripetersi due volte)

Il candidato, partendo dall'inizio della base di 60 metri per A1 e 44 m per A-A2, deve arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo. La prova è ripetuta per due volte.
La seconda prova è effettuata ad una velocità di almeno 50 km/h utilizzando sia il freno anteriore che posteriore.

D.1.3 Penalizzazioni:

a) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
b) arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
c) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.
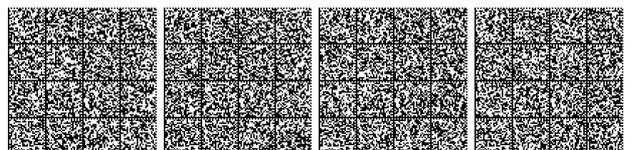
13A00772

DECRETO 8 gennaio 2013.

Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida», di seguito definito decreto legislativo n. 285 del 1992;

Visto in particolare l'art. 116, comma 3, lettere *h)*, *i)*, *l)*, e *m)*, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, abilitano alla guida rispettivamente di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, ovvero di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che, in entrambi i casi, la massa massima autorizzata del complesso non superi 12000 kg; autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

Viste altresì le lettere *n)*, *o)*, *p)* e *q)*, del predetto art. 116, comma 3, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevedono che le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE, abilitano alla guida rispettivamente di: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di sedici passeggeri, oltre al conducente, aventi una lunghezza massima di otto metri, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg; autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone, oltre al conducente, ai quali può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria D e di un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

Visto il comma 4 del più volte citato articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che prevede che i mutilati e minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale, tra l'altro, delle categorie C1, C, D1 e D, anche se alla guida di un veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non supera 750 kg;

Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabilisce che gli esami di idoneità tecnica per il conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo direttive, modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle direttive della Comunità europea, ora Unione europea;

Visto l'art. 125, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del più volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, che stabiliscono che la patente di categoria C1, C, D1 o D, può essere rilasciata unicamente a conducenti già in possesso di patente di categoria B, e che la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE, può essere rilasciata unicamente a conducenti già in possesso di patente di categoria rispettivamente C1, C, D1 o D;

Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei comportamenti, utili al conseguimento delle patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011;

Visto il predetto allegato II del decreto legislativo n. 59 del 2011, ed in particolare il paragrafo I, lettera A, n. 1, secondo capoverso, che prevede che il candidato, che debba sostenere l'esame relativo ad una determinata categoria, può essere esonerato dal ripetere l'esame relativo alle disposizioni comuni di cui ai punti 2, 3 e 4, se ha superato la prova teorica per una categoria diversa;

Visto l'art. 28 del più volte citato decreto legislativo n. 59 del 2011, che stabilisce che le disposizioni di cui allo stesso decreto sono applicabili dal 19 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la necessità di provvedere a disciplinare le procedure dell'esame utile a conseguire le patenti di guida delle categorie C1, C, D1 e D, anche speciali, nonché delle categorie C1E, CE, D1E e DE;

Ritenuto infine necessario dettare disposizioni transitorie per disciplinare la validità, per il conseguimento di una patente di categoria C, D, anche speciale, CE e DE, dei procedimenti amministrativi avviati prima della data di applicazione delle disposizioni di cui al predetto art. 116, comma 3, lettere da *h)* a *q)*, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011;
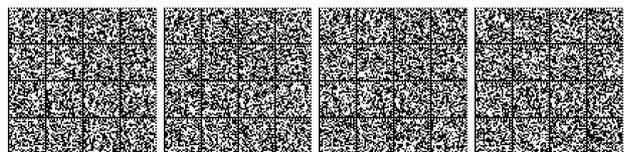
Decreta:

Art. 1.

Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.

1. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C1, anche speciale, verte:

a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.1.1 a 4.1.8 del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice di rimorchi e semirimorchi e relativi sistemi di frenatura.

2. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria C, anche speciale, verte sugli argomenti di cui al comma 1, nonché su quelli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

3. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria D1, anche speciale, verte:

a) sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.1.1 a 4.1.7 e punto 4.1.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) su argomenti relativi ai sistemi di aggancio alla motrice dei rimorchi e relativi sistemi di frenatura.

4. La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patenti di guida della categoria D, anche speciale, verte sugli argomenti di cui al comma 1, nonché su quelli di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

5. Qualora in candidato al conseguimento della patente di categoria C, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria C1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Qualora in candidato al conseguimento della patente di categoria D, anche speciale, sia già in possesso della patente di categoria D1, anche speciale, la prova di verifica delle cognizioni verte esclusivamente sugli argomenti di cui all'allegato II, paragrafo I, lettera A, punti da 4.2.1 a 4.2.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

6. Le prove di cui ai commi da 1 a 5 si svolgono, con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di quaranta affermazioni, formulate in conformità ai contenuti di cui ai commi da 1 a 4. Per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera «V» o «F», a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

7. L'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di categoria C1, C, D1 o D, è utile quale prova di verifica delle cognizioni ai fini del conseguimento rispettivamente della patente di categoria C1E, CE, D1E o DE.

Art. 2.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C.

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1 e C, anche speciali, si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.6, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.3 dell'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Il candidato è ammesso a sostenere le prove di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, solo se ha superato, rispettivamente, le prove di cui alle lettere *a)* e *b)* dello stesso comma 1.

3. Nello svolgimento della prova di cui al comma 1, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché l'esaminatore di cui all'articolo 121, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Art. 3.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1E e CE.

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1E e CE si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.7, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa;
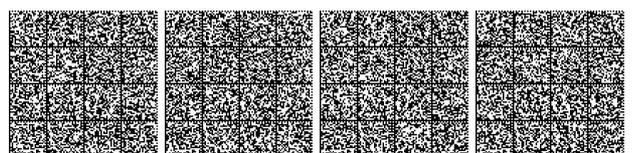
c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 4.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1 e D.

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1 e D, anche speciali, si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.5 e punto 8.1.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.2 e 8.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.3.9, del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 5.

Prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1E e DE.

1. La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1E e DE si articola in tre fasi:

a) verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura effettuando le operazioni di cui all'allegato II, lettera B, punti da 8.1.1 a 8.1.5 e punti 8.1.7 ed 8.1.8, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

b) esecuzione delle manovre di cui ai punti 8.2.1, 8.2.2 ed 8.2.4 di cui all'allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011. Tali manovre sono effettuate in area chiusa;

c) comportamenti di guida nel traffico, intesi a verificare che il candidato esegua in sicurezza, adottando le opportune precauzioni, le operazioni previste dall'allegato II, lettera B, punti da 8.3.1 a 8.3.9 del decreto legislativo n. 59 del 2011.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla completa predisposizione dei questionari d'esame informatizzati, di cui all'articolo 1, comma 6:

a) la prova di verifica delle cognizioni di cui ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo si svolge con metodo orale;

b) il titolare di patente di categoria C1 o C, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria C1E o CE sostiene una prova integrativa di verifica delle cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*;

c) il titolare di patente di categoria D1 o D, che intende conseguire rispettivamente una patente di categoria D1E o DE sostiene una prova integrativa di verifica delle cognizioni relativa agli argomenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento a disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente:

a) l'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C1, anche speciale, o C1E, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta idoneità è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, qualora il candidato almeno ventunenne ne faccia richiesta;

b) l'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni, conseguita entro la data del 18 gennaio 2013, per il rilascio di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, è utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria D1, anche speciale, o D1E, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta idoneità è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta;

c) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni rispettivamente per il conseguimento di una patente e di categoria C1, anche speciale, o CE, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, qualora il candidato almeno ventunne ne faccia richiesta;

d) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D1, anche speciale, o DE, dal 19 gennaio 2013. Da quest'ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta;

e) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria C, anche speciale, o CE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria C1, anche speciale, ovvero C1E, dal 19 gennaio 2013. da tale ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria C, anche speciale, ovvero CE, qualora il candidato almeno ventunne ne faccia richiesta;

f) la prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di categoria D, anche speciale, o DE, effettuata entro la data del 18 gennaio 2013, è valida quale prenotazione ad una seduta di esame per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente rispettivamente di categoria D1, anche speciale, o D1E, dal 19 gennaio 2013. Da tale ultima data, la predetta prenotazione è altresì utile ad accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento rispettivamente di una patente di categoria D, anche speciale, ovvero DE, qualora il candidato almeno ventiquattrenne ne faccia richiesta.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 19 gennaio 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 120

13A00773

DIRETTIVA 16 gennaio 2013.

Circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve.

A tutti gli Enti proprietari di strade

A tutte le Società concessionarie di strade e autostrade

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo

Ai Commissariati del Governo per le province autonome di Trento e Bolzano

Alla Presidenza della Giunta regionale della regione Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno

Al Dipartimento della protezione civile

Al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri

Al Comando generale della Guardia di Finanza

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Considerato che con legge 29 luglio 2010, n. 120, è stato modificato l'articolo 6, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, che nell'attuale formulazione prevede che l'ente proprietario della strada, con ordinanza, può "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio";

Considerato che nelle stagioni invernali 2010/11 e 2011/12 sono stati attuati da parte degli enti proprietari di strade provvedimenti in esecuzione dell'articolo 6, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 285/1992, che non sempre sono risultati coordinati ed uniformi, di modo che si sono verificate situazioni di disagio per gli utenti delle strade che si sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi a seconda dell'ambito territoriale attraversato;
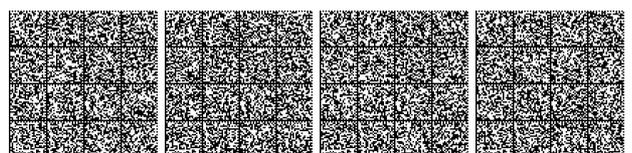
Considerato che al fine di garantire migliori condizioni di sicurezza della circolazione nei periodi invernali si rende necessario impartire istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffici territoriali di Governo ed ai Sindaci dei comuni, finalizzate a regolamentare, in via generale, le modalità di attuazione dei provvedimenti;

Tenuto conto delle esigenze manifestate dal Centro di Coordinamento nazionale per fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilità, di seguito denominato Viabilità Italia, istituito con decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 2005, e modificato con decreto del Ministro dell'interno 15 novembre 2011, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011, quale struttura di coordinamento tecnico-amministrativo con il compito di promuovere interventi operativi, anche di carattere preventivo, per far fronte a crisi derivanti da avversità atmosferiche od altri eventi, anche connessi alle attività umane, che interessino la viabilità stradale e siano suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità generale del Paese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, con il quale al Sottosegretario di Stato è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 285/1992;

Emana:

la seguente direttiva agli enti proprietari e concessionari delle strade, ai Prefetti, e ai Sindaci dei Comuni

Fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o Concessionari di strade possono, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 285/1992, prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall'obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come riferimento il modello in allegato A. Gli enti proprietari o concessionari che avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettificare la data del termine di fine periodo secondo l'indicazione che precede.

Per rendere noto l'obbligo si invita ad impiegare segnali stradali compositi del tipo di quelli riportati in allegato B.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all'interno dei centri abitati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una estesa temporale diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

Allo scopo di evitare interpretazioni non uniformi circa l'impiego dei mezzi antisdrucciolevoli, si chiarisce che i medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la Circolare n. 58/71, prot. n. 557/2174/D del 22.10.1971, emanata dall'allora Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Lungo le autostrade e le altre strade a carreggiate separate, per le necessità di ottimizzazione delle attività finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, è consentita l'apertura di varchi nello spartitraffico.
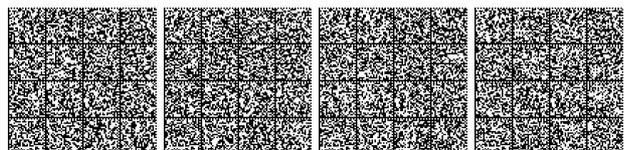
Lungo i tratti più esposti al rischio di precipitazioni nevose e/o interessati dai relativi provvedimenti di regolazione della circolazione (es. fermo temporaneo dei mezzi pesanti), dove risulterebbe critica l'apertura tempestiva di varchi nel numero necessario, questa potrà essere attuata anche in via preventiva. Ovviamente tale apertura dovrà essere limitata al periodo di tempo strettamente necessario.

La scelta operata dai gestori dovrà risultare coerente con i criteri per l'individuazione delle aperture di lungo periodo sulle barriere centrali spartitraffico funzionali alla gestione delle operazioni invernali, indicati da Viabilità Italia.

Per ognuno dei varchi cosi individuati sarà predisposta sul posto, e nei tratti in avvicinamento, alle distanze regolamentari, la collocazione di idonea segnaletica temporanea di pericolo.

Le situazioni di emergenza correlate al verificarsi di precipitazioni nevose particolarmente intense possono richiedere l'adozione di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione della circolazione sulle strade che, fuori dei centri abitati, ricadono nella competenza dei Prefetti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Anche in questo caso, fermo restando il potere di disciplinare in modo autonomo e discrezionale le situazioni che hanno una rilevanza soltanto provinciale, nel caso in cui le intense precipitazioni nevose sono ragionevolmente attese o sono in atto nel territorio di più province, è opportuno che siano definiti provvedimenti uniformi e coordinati, che possono interessare anche territori limitrofi a quelli di stretta competenza.

Infatti, operazioni di limitazione o blocco totale del traffico veicolare sono veramente efficaci, anche nella misura in cui consentano di evitare che, da zone adiacenti o prossime, possano affluire nell'area interessata flussi veicolari che, una volta nella zona, non potrebbero essere più fermati o ricoverati in condizioni di sicurezza, con conseguente rischio di gravi ed ulteriori turbative alla circolazione già resa critica dalle precipitazioni nevose.

In occasione del verificarsi di eventi di questo tipo, i provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992, possono essere adottati dai Prefetti, perciò, possono riguardare non solo le strade in cui le precipitazioni sono in atto, ma anche quelle che vi affluiscono, anche se su queste ultime le precipitazioni non sono segnalate o previste. Una siffatta articolazione dell'ambito territoriale interessato da operazioni di regolazione della circolazione impone di considerare in modo ampio e coordinato i fenomeni previsti, quelli in atto e la loro ragionevole evoluzione.

Tale valutazione può essere compiuta attraverso il contributo di Viabilità Italia, operante presso il Ministero dell'interno.

Nel contesto emergenziale che le precipitazioni nevose possono assumere in ragione della estensione e della durata, oltre che dell'intensità, Viabilità Italia, avvalendosi pure dei Comitati Operativi per la Viabilità (COV), istituiti dal medesimo decreto interministeriale presso ciascuna Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo (UTG), può monitorare meglio il fenomeno e la sua portata.

Per la necessaria uniformità dell'azione di regolazione del traffico, le ordinanze che dispongono limitazioni o chiusure di strade o autostrade, saranno adottate dai Prefetti, in coordinamento tra di loro.

Si richiama l'attenzione anche sulla necessità di provvedere all'adozione dei provvedimenti di revoca delle richiamate ordinanze con la necessaria tempestività, ed in modo coordinato rispetto alle aree limitrofe, soprattutto quando riguardano autostrade o altre arterie stradali interessate da importanti volumi di traffico.

I provvedimenti in situazioni di emergenza di cui sopra, quando riguardano i centri abitati, appartengono alla competenza dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.

Sebbene le esigenze di regolazione del traffico in ambito urbano rispondano a logiche più complesse ed articolate, appare comunque auspicabile che i Sindaci, nell'adozione dei predetti provvedimenti, tengano in opportuna considerazione i provvedimenti adottati dai Prefetti e le indicazioni fornite da Viabilità Italia, o, localmente, dal COV presso la Prefettura - UTG. Ciò allo scopo di evitare situazioni di disarmonica regolazione del traffico che possono avere effetti negativi sulla circolazione, soprattutto sulle arterie di grande comunicazione che attraversano i centri abitati.

Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le emergenze sarà data ampia e tempestiva diffusione attraverso i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e locale e attraverso il Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS).

Gli enti proprietari e concessionari delle strade, i Prefetti ed i Sindaci dei Comuni, cui la presente direttiva è indirizzata, sono invitati a darne puntuale attuazione per le strade che ricadono sotto la loro competenza.

La presente direttiva sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2013

Il vice Ministro: CIACCIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2013
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 135

ALLEGATO A

Intestazione dell'ente

ORDINANZA N. del

[Indicazione dell'autorità emanante]

Oggetto:- "*Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale*"

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'articolo 6, comma 4, lett. e) *(ovvero art, 7, comma 1, lett. a))*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

....

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:

....

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato *(ovvero rinviare all'allegato B della direttiva)*.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR *(della regione in cui opera l'autorità)*, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.
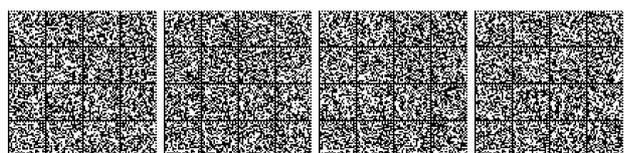
ALLEGATO B

Esempio di segnale stradale in avvicinamento ai tratti stradali in cui vige l'obbligo

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)

Esempio di segnale in corrispondenza dei tratti stradali in cui vige l'obbligo
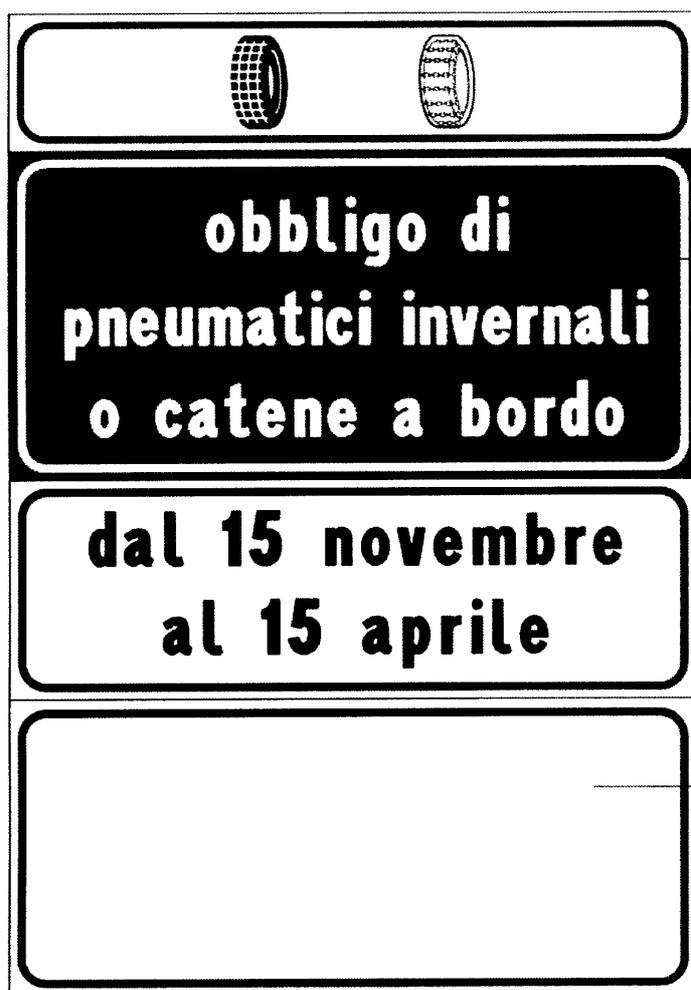
colore di fondo proprio
del tipo di strada su cui
è installato il segnale:
verde: ambito autostradale
blu: ambito extraurbano
bianco: ambito urbano

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)

NB: Alle frontiere e nelle località di frontiera le iscrizioni devono essere bilingue.

13A00732

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 gennaio 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, con il quale è stato modificato sopra citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Soave»;

Vista la domanda del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave datata 21 settembre 2012, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Soave», al fine di prevedere l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa, presentata a questo Ministero nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, con particolare riguardo alla pubblicazione nel B.U.R. della Regione Veneto dell'avviso di presentazione della domanda in questione;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010, art. 10, comma 6, ovvero di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 7 novembre 2012, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera *a)*, del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 18 dicembre 2012;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Soave» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Soave», così come approvato con il citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 7, comma 4, primo e secondo periodo, del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Soave», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 richiamato in premessa, è sostituito dal seguente testo: fino a 5 litri è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga e con tappo di vetro.

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Soave», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: VACCARI

13A00647

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 novembre 2012.

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012 - 2014 e del Piano operativo annuale 2012.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ed in particolare l'art. 3, comma 11, relativo agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

Visto il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico ed in particolare:

l'art. 10, comma 2, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere:

a) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;

b) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce le modalità per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attività di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), relativo alle nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, che prevede la predisposizione da parte del Comitato di esperti di ricerca per il sistema elettrico (CERSE) del Piano triennale (di seguito: *PT*), contenente le priorità delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, gli obiettivi, i progetti di ricerca e sviluppo ed i risultati attesi, la previsione del fabbisogno per il finanziamento del Fondo per le attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale, previa acquisizione dei pareri da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito: MIUR), del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ora denominato: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito: MATTM) e della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);

l'art. 2, comma 2, che prevede che il PT predisposto dal CERSE è trasmesso al Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) entro il mese di agosto di ciascun anno;

l'art. 2, comma 3, che prevede l'approvazione del PT e della relativa previsione di fabbisogno da parte del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico);

Vista la decisione della Commissione europea – DG concorrenza, in data 20 dicembre 2006, n. C(2006)6681 def, sull'aiuto di Stato NN.27/05 – Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il Trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico;

Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia", convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla CCSE;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas le funzioni del CERSE (di seguito: l'Autorità) di cui al decreto 8 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 marzo 2009, recante approvazione del PT 2009-2011 della ricerca di sistema e del Piano operativo annuale 2009 e l'attribuzione delle risorse del Fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000;

Vista la legge n. 99 del 23 luglio 2009, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ed in particolare l'art. 38 che prevede, al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, che il Ministro dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto 8 marzo 2006;

Visti i decreti del Ministro dello sviluppo economico del 27 ottobre 2010 e del 22 settembre 2011 di approvazione rispettivamente dei piani operativi annuali 2010 e 2011 della ricerca di sistema e l'attribuzione delle risorse del Fondo di cui al citato decreto interministeriale 26 gennaio 2000;
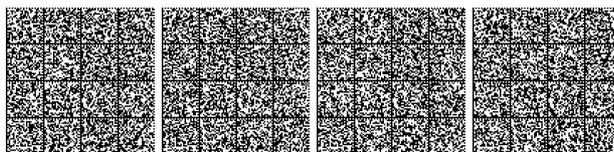
Vista la deliberazione n. 40/2012 RDS del 9 febbraio 2012 con la quale l'Autorità ha trasmesso la proposta di PT 2012-14 ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 8 marzo 2006, al fine di acquisire i relativi pareri;

Ritenuto necessario, in veste di amministrazione con l'interesse prevalente in materia, utilizzare lo strumento della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, al fine di accelerare l'*iter* di acquisizione dei pareri sulla proposta di PT 2012-14 di cui all'art. 2, comma 1 del decreto 8 marzo 2006 e procedere successivamente alla relativa approvazione, con l'obiettivo di non interrompere il finanziamento a favore di progetti di ricerca di importanza strategica per il sistema elettrico nazionale;

Visti gli atti ed il verbale definitivo della Conferenza di servizi, trasmesso con lettera n. 8127 del 23 aprile 2012 alle amministrazioni convocate, nonché le ulteriori proposte e osservazioni di dettaglio pervenute dal MATTM con nota del 28 marzo 2012, dalla CCSE con nota del 4 aprile 2012, dall'Autorità con nota del 13 aprile 2012 e dal MIUR) con nota del 16 maggio 2012;

Vista in particolare la nota n. 7527 del 28 marzo 2012 con cui il MATTM, presente alla Conferenza di servizi del 29 marzo 2012, ha formalizzato il proprio parere positivo in merito alla proposta di PT 2012-14, a condizione che, al ricorrere dei rispettivi presupposti, le successive fasi di programmazione del piano o dei singoli progetti applicativi siano sottoposti alla procedura di VAS e VIA in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione n. 276/2012/RDS del 28 giugno 2012 con la quale l'Autorità ha approvato la proposta finale di PT 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale;

Considerato che la proposta finale, rispetto alla versione di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 40/2012 RDS del 9 febbraio 2012, anche a seguito di quanto emerso in occasione della Conferenza di servizi, contiene proposte innovative condivisibili, quale un maggior ricorso a procedure concorsuali anche per progetti di ricerca finanziati al 100%, ed un'ipotesi di ripartizione delle risorse tra le varie aree di attività sostanzialmente in linea con le esigenze del sistema e con la priorità di intervento della politica pubblica in materia di energia, con particolare riferimento all'incremento della produzione rinnovabile, all'evoluzione dei modelli di gestione e sviluppo delle reti, all'efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni di CO2 ed all'integrazione del mercato elettrico nel mercato europeo;

Ritenuto di fissare lo stanziamento economico complessivo previsto per il PT 2012-2014 in 221 milioni di euro, in linea con quanto stanziato nei precedenti trienni, con l'obiettivo di contenere il costo complessivo dell'energia elettrica per gli utenti finali;

Ritenuto necessario proporzionare le risorse delle singole linee di attività, tenendo conto di alcune priorità di intervento ed in particolare incrementando gli investimenti a favore della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile tramite la tecnologia del solare termodinamico ed inserendo una nuova linea progettuale relativa allo sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico;

Ritenuto opportuno introdurre e rafforzare strumenti di gestione delle attività di ricerca affidate tramite gli accordi di programma, al fine di incrementarne l'efficacia, anche in presenza di eventuali mutamenti degli scenari nazionali ed internazionali nel settore energetico, ovvero:

promuovere, secondo modalità definite negli accordi di programma, attività di coordinamento tra i soggetti affidatari, al fine di evitare sovrapposizioni di attività e/o attivare le necessarie sinergie;

prevedere la possibilità di modificare i piani annuali di realizzazione dei soggetti affidatari, rimodulandone se necessario le risorse;

diffondere i risultati mediante l'invio e la pubblicazione da parte dei soggetti affidatari di relazioni, almeno semestrali, relative ai progetti in corso, ai risultati conseguiti ed alle ricadute sul settore produttivo delle attività di ricerca svolte;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del PT della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012-2014 e del Piano operativo annuale 2012, secondo lo schema di cui all'allegato A;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto 8 marzo 2006 è approvato il Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012-2014 con il relativo Piano operativo annuale per l'anno 2012 (allegato *A)*, allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso.

2. I temi di ricerca sono classificati secondo la seguente tipologia:

a. temi di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, ad alto rischio o studi di carattere sistemico e pre-normativo, affidati in parte tramite accordi di programma ed in parte tramite procedure concorsuali, finanziati al 100%;

b. temi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con finalità di mercato a medio termine, da affidare tramite procedure concorsuali ad organizzazioni disposte a contribuire al loro cofinanziamento e finanziati al 50% per le attività di ricerca industriale ed al 25% per le attività di sviluppo sperimentale, fatte salve eventuali condizioni di favore per realtà particolari, quali piccole e medie imprese ed organismi di ricerca.

3. Le aree prioritarie di intervento del Piano triennale 2012-2014 e le relative risorse sono indicate nella tabella che segue:
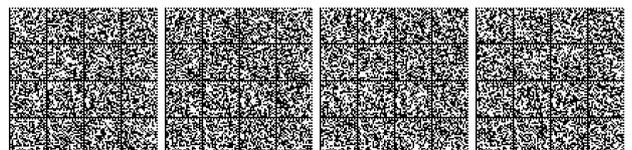
	Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca	Tipologia ricerca			Totale
		Accordi di programma *a)* [M€]	*Bandi* a)[M€]	*Bandi* *b)*[M€]	[M€]
A	**Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale**	60	11	10	**81**
B	**Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente**	70	10	10	**90**
C	**Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica**	40	-	10	**50**
	Totale	**170**	**21**	**30**	**221**

4. Le attività di ricerca da affidare tramite procedure concorsuali sono finanziate tramite i piani operativi delle annualità 2013 e 2014, nei quali è previsto un conseguente riproporzionamento delle risorse destinate a favore degli accordi di programma rispetto a quanto previsto per il Piano operativo annuale 2012.

Art. 2.

Affidamento delle attività di ricerca del POA 2012

1. In applicazione del Piano operativo annuale indicato all'art. 1, comma 1, nel corso del 2012 si procede all'affidamento delle attività di ricerca per l'importo di 62 milioni di euro attraverso lo strumento degli accordi di programma, da stipulare con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, come previsto all'art. 4 del decreto 8 marzo 2006.

2. L'importo di 62 milioni di euro di cui al comma 1 è così ripartito:

a. 27 milioni di euro per l'accordo di programma con ENEA, di cui:

i) 9 milioni di euro per lo svolgimento delle attività relative al "Broader Approach" del progetto internazionale sulla fusione nucleare *ITER*;

ii) 18 milioni di euro per lo svolgimento di attività inerenti ai sistemi di accumulo dell'energia elettrica, le biomasse, le correnti marine, il fotovoltaico, il solare termodinamico, la cattura e sequestro della CO2, la razionalizzazione e il risparmio nell'uso dell'energia elettrica, nonché lo sviluppo delle conoscenze per l'utilizzo della fonte nucleare da fissione, a completamento di progetti di ricerca avviati. Per tali attività è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento, nonché l'intervento delle società partecipate da Enea;

b. 3 milioni di euro per l'accordo di programma con il CNR, per lo svolgimento di attività relative ai sistemi di accumulo di energia elettrica ed alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica, con una partecipazione alle attività da parte dei principali Istituti universitari nazionali per una quota non inferiore al 20% delle risorse finanziarie complessive;

c. 32 milioni di euro per l'accordo di programma con la società RSE SpA, per lo svolgimento di attività relative al governo, alla gestione ed allo sviluppo del sistema elettrico nazionale, con particolare riferimento alle infrastrutture di rete, agli scenari futuri ed allo sviluppo e diffusione delle fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da biomasse, fonte eolica, correnti marine, fotovoltaico e geotermia ed alla razionalizzazione e risparmio dell'energia elettrica.

3. In relazione alla ripartizione delle attività di ricerca di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, prima della stipula degli accordi di programma e comunque prima dell'approvazione dei piani di realizzazione di cui all'art. 4, comma 5, del decreto 8 marzo 2006, promuove attività di coordinamento tra i soggetti affidatari con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di attività ed attivare le necessarie sinergie.

4. Il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento i piani annuali di realizzazione dei soggetti affidatari di accordi di programma di cui all'art. 4, comma 5 del decreto 8 marzo 2006, rimodulandone anche le risorse, con l'obiettivo di promuovere progetti di ricerca di rilevanza strategica in presenza di eventuali mutamenti degli scenari nazionali ed internazionali nel settore energetico.

5. I soggetti affidatari di accordi di programma inviano al Ministero dello sviluppo economico e pubblicano tramite i loro canali, con cadenza almeno semestrale, una relazione riguardante i progetti in corso, i risultati conseguiti e le ricadute sul settore produttivo delle attività di ricerca svolte.

Art. 3.

Tempistiche di emanazione della proposta di POA 2013 e dei relativi bandi di gara

1. Allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di approvazione e con l'obiettivo di favorire una migliore programmazione delle attività, l'Autorità, nelle funzioni consultive di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 21 giugno 2007, provvede ad inviare al Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una proposta di Piano operativo annuale 2013, contenente anche la previsione di finanziamento di attività da affidare tramite le procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, per importi coerenti con quelli indicati nella tabella di cui all'art. 1, comma 3, con il relativo schema di procedura concorsuale.

2. Trascorso il termine di cui al comma precedente il Ministero dello sviluppo economico può provvedere comunque all'approvazione del Piano operativo annuale 2013 ed alla predisposizione dei relativi bandi di gara.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per i provvedimenti di competenza ed il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È altresì pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

3. Il presente decreto è trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico ed all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, per il seguito di competenza.

Roma, 9 novembre 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 13, foglio n. 123

ALLEGATO

PIANO TRIENNALE 2012-2014 DELLA RICERCA DI SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE

FORMULATO,

AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETTERA a) DEL DECRETO 8 MARZO 2006,

DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS,

NELLE FUNZIONI DEL

COMITATO DI ESPERTI DI RICERCA PER IL SETTORE ELETTRICO (CERSE)

APPROVATO CON MODIFICHE DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Premessa

Il Piano Triennale della ricerca di sistema elettrico è lo strumento, predisposto dal Comitato di esperti di ricerca per il settore elettrico (CERSE) e approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, che fissa le priorità, gli obiettivi e le risorse delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale. I costi di tali attività costituiscono onere generale afferente al sistema elettrico e sono coperti attraverso stanziamenti a carico di un Fondo istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, alimentato dal gettito della componente A5 della tariffa elettrica.

Il Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale, predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nelle funzioni del CERSE[1], contiene i nuovi indirizzi strategici basati sulla valutazione dell'evoluzione e dei cambiamenti in campo energetico che si sono verificati a livello nazionale, europeo e mondiale nel corso dell'ultimo triennio.

1. Lo scenario di riferimento

La situazione energetica italiana continua ad essere condizionata dalle significative problematiche relative agli approvvigionamenti di combustibili fossili e dalle politiche adottate a livello internazionale ed europeo per contrastarne gli effetti ambientali e climatici connessi con il loro utilizzo.

Nell'ambito dell'utilizzo delle fonti fossili, destinate a coprire ancora a lungo la domanda di energia, la situazione nell'ultimo periodo ha subito cambiamenti significativi a livello mondiale:

- per il petrolio l'instabilità dei prezzi rimane condizionata dal rapporto tra domanda e offerta. Se da un lato la crisi economica ha determinato una caduta della domanda, più accentuata per i Paesi industrializzati e meno per i Paesi emergenti, dall'altro si prevede in prospettiva una crescente incertezza dell'offerta, per l'effetto combinato di svariati fattori: rigidità della domanda per l'uso del petrolio nel settore dei trasporti, problematiche tecnologiche, economiche ed ambientali per lo sfruttamento di bacini petroliferi "difficili", quali i giacimenti collocati nei fondali marini a grande profondità, declino naturale di molti giacimenti dei Paesi non-OPEC, turbolenze e condizionamenti geopolitici che interessano molti degli Stati produttori di petrolio, chiamati a coprire l'aumento della domanda nei prossimo decenni;
- per il gas al contrario sembrano aprirsi nel lungo termine nuove prospettive legate all'utilizzo di gas non convenzionali: *shale gas*, che deriva prevalentemente da formazioni argillose, *coal bed methane*, estratto da strati carboniferi poco profondi, *tight gas*, da formazioni arenacee, *idrati di metano*, composti solidi formati da acqua e gas (prevalentemente metano) da giacimenti lungo i margini di quasi tutte le piattaforme oceaniche[2]. Lo sfruttamento di questi giacimenti potrà determinare grandi cambiamenti nel mercato dell'energia, anche se rimangono da determinare con esattezza le possibili ricadute ambientali, sia sul piano dello sfruttamento e dell'inquinamento delle risorse idriche, sia per il possibile rilascio di grandi quantità di metano in atmosfera;

[1] Attribuite in via transitoria con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2007, al fine di garantire il rapido avvio delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale.

[2] Anche l'Italia sta compiendo ricerche in numerose aree oceaniche, compreso l'Antartide, ove ricercatori dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica hanno recentemente scoperto il primo campo di gas idrati del continente.
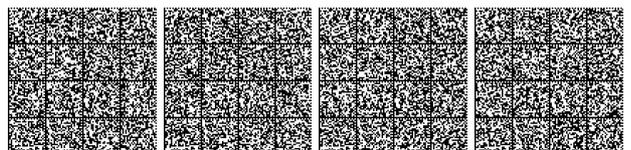
- per il carbone, attualmente la fonte fossile più economica, l'utilizzo rimane condizionato dalle emissioni di CO_2 connesse con la sua combustione nelle centrali termoelettriche. La prospettiva di utilizzo futuro, specialmente nei Paesi con maggiore sensibilità ambientale e/o con maggiore utilizzo di carbone, è pertanto legata allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie per la cattura della CO_2 e il suo sequestro in giacimenti geologici sicuri.

Il ruolo strategico delle fonti energetiche rinnovabili non accenna a diminuire, sia perché esse garantiscono una maggiore autonomia rispetto alle necessità di importazione di combustibili o di energia, sia soprattutto per contenere le emissioni di CO_2 e il loro effetto sui cambiamenti climatici. Rimane, per alcune di esse, il problema dei costi elevati, che determina la necessità di prevedere incentivi in grado di garantirne la diffusione, con costi per il sistema difficilmente tollerabili nel lungo periodo e oltre determinate soglie. Ne deriva la necessità di un serio impegno in attività di ricerca e sviluppo di tecnologie che assicurino la competitività di tali fonti di energia, al fine di un progressivo azzeramento degli incentivi. L'ampia diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, discontinue, disomogeneamente distribuite sul territorio e prevalentemente non programmabili, può determinare problemi nella gestione delle reti e la necessità di migliorare le infrastrutture di trasporto e di accumulo di energia, in particolare elettrica.

A livello Europeo, e conseguentemente nel nostro Paese, è posta particolare attenzione alle politiche per l'efficienza energetica, fonte di energia virtuale che può portare al contenimento dei consumi di energia primaria e conseguentemente ad un più agevole raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea.

Infine, per quanto riguarda lo sviluppo dell'energia nucleare, l'incidente di Fukushima ha messo in discussione a livello internazionale l'adeguatezza delle tecnologie adottate per la sicurezza degli impianti e, conseguentemente, le strategie energetiche che prevedono il ricorso alla fonte nucleare. In Italia, il referendum popolare abrogativo ha inoltre determinato l'annullamento delle iniziative legislative per il rientro del nostro Paese nell'ambito della produzione elettronucleare dell'energia. Ciononostante, nel più lungo periodo, i reattori nucleari a fissione di IV generazione ed il progetto mondiale di ricerca sulla fusione potranno assumere nuova e fondamentale importanza per il soddisfacimento della domanda di energia elettrica. E' dunque necessario promuovere e sostenere lo sviluppo di competenze e strutture tecnico-scientifiche in campo nucleare, da attuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, attraverso progetti incentrati sulle tematiche di maggiore criticità, affidati ad Organismi pubblici di ricerca.

2. Lo stato di attuazione dei piani triennali 2006-2008 e 2009-2011

Il Piano Triennale 2006-2008[3] ha previsto due strumenti operativi: gli accordi di programma per lo svolgimento di progetti a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, stipulati con Cesi Ricerca S.p.A. (poi ERSE S.p.A., ora RSE S.p.A.), con l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA, ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), e l'approvazione di progetti di ricerca la cui selezione ai fini dell'ammissione al finanziamento é effettuata tramite procedura concorsuale. Per quanto riguarda gli accordi di programma, le attività sono state avviate a partire dal gennaio 2006 e sono terminate nel dicembre 2011, con la recente conclusione delle attività relative

[3] Approvato con decreto del Ministro delle Attività Produttive 23 marzo 2006.
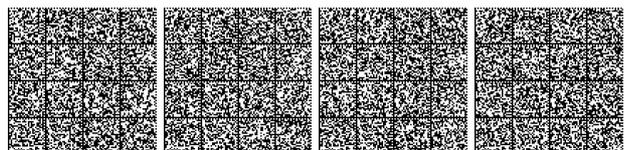
ai piani annuali di realizzazione 2008 di ENEA e CNR. Per quanto riguarda le procedure concorsuali, nell'arco del triennio è stato approvato un unico bando di gara[4] per progetti a beneficio degli utenti elettrici e contestualmente di interesse di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, che ha riguardato tematiche di ricerca individuate dal Piano Triennale 2006-2008. Il bando ha visto l'ammissione al finanziamento di 26 progetti, la maggior parte dei quali attualmente in corso, per un finanziamento complessivo di circa 22,5 M€.

Il Piano Triennale 2009-2011 della ricerca nell'ambito del sistema elettrico nazionale[5] è stato predisposto dall'Autorità, nelle funzioni del CERSE, dopo un processo che ha visto la consultazione pubblica di tutti i potenziali interessati, l'acquisizione del parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Cassa conguaglio per il sistema elettrico e il parere della competente Commissione tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Esso ha determinato in 210 M€ le risorse minime disponibili per le attività di ricerca da svolgere nell'arco del triennio, ripartendole, a titolo indicativo, tra aree prioritarie di intervento, singole tematiche di ricerca in cui esse sono articolate e tipologia di attività di ricerca come definita alle lettere *a)* e *b)*[6] del decreto 26 gennaio 2000. Gli accordi di programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e RSE, ENEA e CNR, previsti dal Piano Triennale 2009-2011, sono stati approvati con i decreti dello stesso Ministero rispettivamente 30 luglio 2009, 2 agosto 2010 e 30 giugno 2011. Lo stato di avanzamento delle attività previste dai rispettivi accordi differisce quindi sensibilmente: RSE ha completato i progetti del piano di realizzazione 2011, ENEA è ancora impegnata nello svolgimento dei progetti del proprio piano 2011, il CNR ha avviato le attività congiunte dei piani 2009 e 2010.

Al fine di promuovere il coinvolgimento massimo degli operatori industriali e scientifici del paese, delle organizzazioni di ricerca e delle Amministrazioni locali, l'Autorità ha inoltre avviato un ampio processo di consultazione in merito ai criteri per la predisposizione del bando di gara previsto dal Piano operativo annuale 2010, dotato di risorse pari a 58 milioni di euro, inteso a finanziare progetti a beneficio degli utenti elettrici e contestualmente di interesse di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica. Degli esiti del processo di consultazione si è tenuto conto nella predisposizione del presente Piano Triennale; essi saranno inoltre considerati, con gli eventuali necessari aggiornamenti, nella predisposizione dei bandi di gara previsti dal Piano, sul quale vengono convogliate le risorse del Fondo per la ricerca di sistema elettrico non impegnate al 31 dicembre 2011.

Complessivamente, con riferimento ai Piani Triennali 2006-2008 e 2009-2011, al 31 dicembre 2011, sono stati erogati circa 278,8 M€, di cui 275,4 M€ nell'ambito degli accordi di programma del Ministero dello Sviluppo Economico (rispettivamente 184.1 a RSE, 75.8 a ENEA e 16.5 al CNR) e 3,4 M€ per progetti approvati ai sensi del bando di gara del 12 dicembre 2008. Restano da erogare circa 130 M€, parte dei quali per il finanziamento dei progetti presentati in forza di procedure concorsuali già esperite.

---

[4] Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 dicembre 2008.

[5] Approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 marzo 2009.

[6] Il decreto interministeriale 26 gennaio 2000 prevede due tipologie di attività di ricerca: tipo a) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; tipo b) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica.
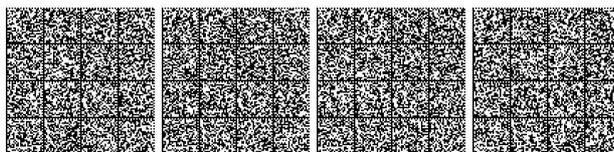
3. Gli indirizzi strategici del Piano Triennale 2012-2014

Le attività di ricerca del Piano Triennale 2012-2014 sono orientate alla promozione di un sistema energetico più sicuro ed efficiente, che favorisca il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica per i consumatori e per le imprese e che contribuisca allo sviluppo economico e sociale del paese, nel contesto delle politiche di liberalizzazione e sviluppo della concorrenza attuate dal Governo italiano e delle politiche ambientali definite a livello europeo.

Il ruolo della ricerca può risultare determinante per la capacità di sviluppare tecnologie energetiche innovative, efficienti e competitive, integrabili nel sistema energetico nazionale, con ciò contribuendo al miglioramento della sicurezza degli approvvigionamenti, alla diversificazione delle fonti energetiche, alla protezione dell'ambiente, alla competitività del sistema economico, alla promozione della concorrenza e alla tutela dei consumatori.

Per il perseguimento degli obiettivi indicati, risulta dunque necessario incrementare l'utilizzo efficiente delle varie fonti energetiche rinnovabili, che per loro natura sono distribuite sul territorio ed intrinsecamente discontinue. Ciò comporta, oltre al loro sviluppo, la necessità di dedicare particolare attenzione alle infrastrutture di trasporto, distribuzione e accumulo di energia. Rimane inoltre confermata, oltre alla ricerca sui metodi di cattura e confinamento della CO_2, la priorità di promuovere l'efficienza energetica, la mobilità elettrica e lo sviluppo di collaborazioni internazionali, soprattutto nel campo della sicurezza e degli studi sui reattori nucleari di IV generazione, quale misura propedeutica, nel lungo termine, per il ricorso all'energia nucleare.

Occorre inoltre sottolineare l'esigenza, già richiamata nel Piano Triennale 2009-2011, che i programmi di ricerca per il sistema elettrico nazionale siano coerenti con tutte le altre iniziative sul tema più generale dell'energia in ambito mondiale (ad es. ITER), europeo (SET-Plan, NER 300, ecc.), nazionale, nonché locale (POI Energia). In particolare, le attività di ricerca per il sistema elettrico dovranno integrarsi e coordinarsi con gli interventi e le misure per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica previsti dall' art. 32 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.*

In continuità con quanto avvenuto per i precedenti Piani triennali, le attività di ricerca potranno essere sviluppate nell'ambito di un processo di programmazione degli interventi gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico, che veda coinvolte Organizzazioni di ricerca in grado di mettere a disposizione le necessarie competenze e capaci di contribuire con proposte autonome alla definizione dei piani di realizzazione.

Sul fronte delle dinamiche innovative il Piano Triennale 2012-2014 intende inoltre avviare la sperimentazione di un modello di intervento nel quale le risorse di conoscenza e le esigenze tecnologiche e produttive si compongano attraverso processi iterativi e reciproche interdipendenze. E' quindi essenziale chiamare le Organizzazioni di ricerca, in particolare le Università, e le imprese ad impegnarsi in attività di prevalente ricerca fondamentale, svolte congiuntamente e selezionate attraverso un serio processo di valutazione, incentrate su tecnologie abilitanti e potenzialmente pervasive, di specifico interesse per il settore elettrico. Analoghe iniziative saranno assunte per stimolare le realtà imprenditoriali operanti nel settore dell'energia elettrica e nei settori direttamente collegati ad avviare progetti di ricerca di natura applicativa, in grado di produrre nel breve termine
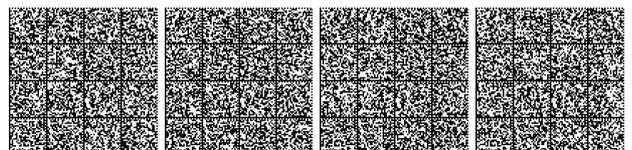
risultati utili per le stesse imprese, oltre che di interesse generale per gli utenti del sistema elettrico nazionale.

La richiesta di un maggiore coinvolgimento diretto dei principali Istituti universitari nazionali, particolarmente votati alle attività di ricerca trasversali, era già emersa in occasione della consultazione preliminare alla stesura del Piano Triennale 2009-2011, insieme alla previsione di un tema di ricerca "Future and Emerging Technologies". Si ritiene che una tematica di questo tipo, senza precisi confini, possa portare ad una dispersione delle conoscenze prodotte e che sia preferibile individuare precisi campi di indagine, collegandoli a specifici ambiti applicativi. Anche in considerazione dei recenti sviluppi scientifici e del permanere di esigenze tecnologiche tutt'ora insoddisfatte, il campo più promettente riguarda i nuovi materiali avanzati per applicazioni nel settore elettrico e più specificamente per l'accumulo elettrico e la conversione fotoelettrica.

4. Modalità e strumenti per il finanziamento dei progetti di ricerca

Come già previsto nei precedenti Piani Triennali, in considerazione del contesto e sulla base delle esplicite osservazioni espresse in merito dalla Commissione Europea, anche per il Piano Triennale 2012-2014 si conferma la distinzione tra attività di ricerca fondamentale, a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale, e attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica o settori collegati.

Le attività a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale possono essere affidate dal Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso lo strumento degli accordi di programma, a Organismi di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione pubblica sulla base dei propri indirizzi programmatici e di specifiche proposte coerenti con gli obiettivi del nuovo Piano Triennale o, in alternativa, affidate tramite procedure concorsuali. In tal caso, gli affidatari dei progetti di ricerca, singolarmente o congiuntamente, possono godere di un'intensità di finanziamento pari al 100% delle spese sostenute per l'attività di ricerca svolta e i risultati non possono formare oggetto di alcun diritto di uso esclusivo o prioritario, né di alcun vincolo di segreto o riservatezza. Per lo svolgimento dei progetti, gli Organismi di ricerca possono associare imprese, a condizione che esse operino su commessa e siano scelte in base ad evidenza pubblica.

Le attività a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica sono affidate esclusivamente tramite procedure concorsuali e possono essere svolte da soggetti operanti nel settore elettrico o in settori direttamente collegati, in quanto di proprio interesse oltre che di interesse degli utenti del sistema elettrico nazionale. In tal caso, le intensità di finanziamento per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono determinate dalla vigente normativa europea e i risultati delle attività svolte possono formare oggetto di diritti di privativa ed essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o prodotti industriali, con connessi vincoli di riservatezza. Poiché questo tipo di progetti prevede una finalizzazione di mercato a breve-medio termine, i criteri di selezione delle proposte, oltre all'innovatività, fattibilità e credibilità del programma di ricerca e al suo costo in rapporto ai risultati attesi, dovranno anche includere una valutazione dell'impatto di mercato e dei suoi effetti concreti sul sistema elettrico nazionale.

Tutte le proposte, per poter accedere ai finanziamenti, devono essere coerenti con uno o più obiettivi del Piano Triennale 2012-2014 e devono riportare una chiara e approfondita analisi critica che dimostri il valore incrementale derivante dall'attività di ricerca proposta rispetto ai migliori risultati ottenuti nell'ambito di programmi e progetti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.

5. Aree prioritarie di intervento e Temi di ricerca di ricerca del Piano Triennale 2012-2014

Sono confermate le tre Aree prioritarie di intervento già indicate nel Piano triennale 2009-2011 e individuati i Temi di ricerca per i quali i soggetti interessati potranno avanzare adeguate proposte nelle forme e con le modalità stabilite.

A. Governo, Gestione e Sviluppo del Sistema elettrico nazionale

A.1 Evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e scenari futuri

Nel corso dei precedenti Piani triennali questa materia è stata ampiamente sviluppata. Tuttavia essa merita un approfondimento, anche ai fini di impostare adeguati interventi correttivi, alla luce dei profondi cambiamenti in atto, legati alla recente crisi economica mondiale, alle politiche ambientali ed energetiche, agli sviluppi tecnologici, all'approvvigionamento di combustibili fossili, all'evoluzione del parco di generazione e ad una serie di altri fattori, alcuni dei quali mutevoli e non sempre prevedibili.

In questo quadro profondamente mutato rispetto alla situazione considerata nel corso della stesura del precedente Piano Triennale 2009 - 2011, gli scenari della produzione e consumo di energia elettrica in Italia, devono essere attentamente rivisti. Le indicazioni strategiche emerse nel corso degli ultimi anni indicano la necessità di una più stretta collaborazione tra i decisori politici (Governi, Parlamenti, Autorità regionali) associata ad una corretta informazione della pubblica opinione e una più stretta integrazione tra le varie regioni del mondo, anche attraverso le possibili interconnessioni elettriche, della domanda e dell'offerta di energia. La nuova politica energetica deve trasformare il ruolo passivo del cittadino consumatore in un ruolo attivo capace di indurre, attraverso un'accorta gestione della domanda, i cambiamenti necessari sul lato dell'offerta.

A.2 Sviluppo del sistema e della rete elettrica nazionale

Le mutate prospettive di sviluppo della rete elettrica nazionale, specialmente per effetto della progressiva migrazione verso reti attive, indispensabili per un'efficace gestione di un sistema con crescente presenza di impianti di generazione da fonti rinnovabili, rende necessaria la prosecuzione degli studi sullo sviluppo e sull'evoluzione della rete elettrica e sulle modalità di gestione del sistema nazionale, anche in una prospettiva di integrazione in ambito europeo e mediterraneo. Economicità, robustezza, affidabilità ed efficienza della rete sono obiettivi primari, tanto nelle attuali condizioni strutturali, che in una prospettiva di evoluzione e trasformazione, sia in condizioni di normale funzionamento, sia in presenza di carenze di gestione, fenomeni naturali o eventi atipici e straordinari.

A.3 Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica

Ai fini di una gestione ottimale della rete elettrica e del suo futuro sviluppo è necessario predisporre le metodologie, sviluppare le tecnologie, mettere a punto gli strumenti e attuare tutte le necessarie azioni volte a garantirne le migliori condizioni d'uso. Le attività di

ricerca dovranno riguardare, a titolo esemplificativo, le reti di trasporto dell'energia elettrica, i sistemi di trasmissione e le reti di distribuzione in corrente continua, le applicazioni dei materiali superconduttori, i nuovi conduttori e cavi elettrici, la componentistica, le tecniche di monitoraggio e manutenzione, la qualità della tensione e la metrologia per le reti di trasmissione, i modelli di microreti a bassa tensione o in corrente continua destinati a specifici contesti territoriali o di utenza, lo studio e l'analisi dei possibili rischi per la salute dovuti ai campi elettromagnetici generati dalle linee elettriche.

A.4 Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo

Le politiche di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili hanno determinato una crescita impetuosa della potenza installata. Nel settore eolico si è passati dai 1.600 MW del 2005 ai 6.500 MW del 2011, in quello fotovoltaico da 87 MW nel 2007 a circa 12.000 MW nel 2011, con previsioni di ulteriore crescita negli anni a venire. Gli impianti per la produzione di energia da biomasse sono invece cresciuti in modo più contenuto, arrivando a circa 2.500 MW installati nel 2011. Si tratta di impianti di taglia piccola o medio-piccola, distribuiti sul territorio, che, con l'eccezione delle biomasse, producono energia in modo discontinuo e non programmabile, caratteristiche che impongono tanto un adeguamento della rete elettrica che l'utilizzazione di sistemi di accumulo dell'energia.

La diffusione della generazione distribuita è legata allo sviluppo di reti attive (smart grids), che possono accogliere flussi bidirezionali di energia e permettere l'interazione tra produttori e consumatori, da perseguire in coerenza con le numerose iniziative nazionali ed europee. Una condizione abilitante per la diffusione della generazione distribuita e lo sviluppo delle reti attive è costituita dalla soluzione di importanti problematiche tecnologiche ad opera della comunità scientifica e delle realtà imprenditoriali, quali: sistemi ICT per la gestione delle reti e del sistema e per consentire le interazioni utente-sistema-mercato, componenti e sistemi dedicati, sistemi avanzati di accumulo di energia elettrica di piccola e media taglia, sistemi per l'autogestione e la flessibilizzazione della domanda di energia elettrica, software per il controllo della produzione da fonti di energia rinnovabile, sistemi di misura per le varie componenti del sistema, modellazione delle reti, ecc. Una regolamentazione di tutti gli aspetti legati alla gestione di reti locali intelligenti e al loro rapporto con la rete nazionale rappresenta inoltre un'esigenza determinante ai fini della loro diffusione.

Le attività per la realizzazione di sistemi di accumulo di energia dovranno essere concentrate esclusivamente su sistemi di accumulo funzionali al sistema elettrico nazionale, per natura e caratteristiche dimensionali, economiche e tecniche. Gli studi potranno riguardare le varie tecnologie allo studio della comunità scientifica internazionale: accumulo mediante aria in pressione, sistemi di accumulo chimico (con particolare attenzione all'idrogeno) o elettrochimico, supercapacitori. La maturazione di queste tecnologie potrà contribuire ad una migliore gestione del sistema di generazione-accumulo-trasmissione-distribuzione dell'energia elettrica. In questo contesto, merita un esame di fattibilità, seguito da iniziative dimostrative, la possibilità di sfruttare bacini naturali o artificiali in zone sopraelevate, opportunamente adattati a ricevere attraverso pompaggio l'acqua disponibile (eventualmente anche marina) per rappresentare un sistema per l'accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili collocate nello stesso sito. E' inoltre prevista l'attivazione di ricerche riguardanti i nuovi materiali avanzati per l'accumulo elettrico.

B. Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente

B.1 Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili

I sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili presentano tutt'ora caratteristiche che ne limitano la diffusione o che rendono la stessa eccessivamente onerosa per il sistema e per gli utenti elettrici. I vincoli tecnologici, economici e ambientali che condizionano il successo delle tecnologie che impiegano fonti rinnovabili per la produzione di energia possono essere rimossi principalmente attraverso efficaci programmi di ricerca e sviluppo, specifici per ogni singola tecnologia, ma che vanno estesi anche alla loro integrazione a livello di sistema e alla possibile integrazione a livello locale, in particolare ove ricorrano diverse condizioni di continuità e programmabilità.

Energia elettrica da biomasse

Nel nostro paese, mentre sono limitate le prospettive di produzioni agricole finalizzate alla loro trasformazione in biocombustibili, può rappresentare un contributo importante la produzione di energia da scarti di produzione industriale, dai sottoprodotti della gestione e controllo delle aree boschive e dai rifiuti in genere. Rivestono inoltre interesse sia la prospettiva di coltivazione di alghe come biomassa, tanto per la produzione di energia elettrica che per la produzione di biocombustibili, sia le ricerche finalizzate all'utilizzazione energetica locale di residui connessi con la produzione agricola, di scarso valore intrinseco, che non sopporterebbero l'aggravio dei costi di trasporto per lunghe distanze.

Energia elettrica da fonte eolica

In considerazione della maturità raggiunta dagli apparati per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, si ritiene di concentrare gli sforzi nello sviluppo dell'atlante europeo dell'energia eolica, strumento essenziale per la selezione dei siti, on-shore e off-shore.

Energia elettrica da fonte solare

Sostenere attraverso gli incentivi in atto lo sviluppo dell'energia fotovoltaica con le attuali tecnologie ancora troppo costose non è più sostenibile. E' quindi necessario un programma di ricerche che riguardi nuovi materiali in grado di aumentare drasticamente i bassi rendimenti delle attuali celle a base di silicio, punto debole di questa tecnologia, nonché di diminuirne radicalmente i costi. E' opportuno in particolare indirizzare una parte delle risorse nello sviluppo di impianti fotovoltaici a concentrazione dove il sistema nazionale ha un buon posizionamento internazionale. Si ritiene inoltre di destinare risorse anche alla tecnologia del solare termodinamico, ritenuta prioritaria dal SET Plan europeo. In tale settore l'azione dell'ENEA in collaborazione con l'industria nazionale ha consentito di sviluppare una capacità di ricerca nazionale che, opportunamente sostenuta, potrebbe ulteriormente consolidarsi a livello comunitario.

Energia elettrica dal mare

Permangono su tale tematica le indicazioni riportate nel precedente Piano Triennale relativamente all'opportunità di un'attività esplorativa per valutare la fattibilità dello sfruttamento energetico di tale fonte di energia rinnovabile ed esaminare e selezionare le tecnologie che dovrebbero essere sviluppate, avviando le opportune azioni dimostrative.
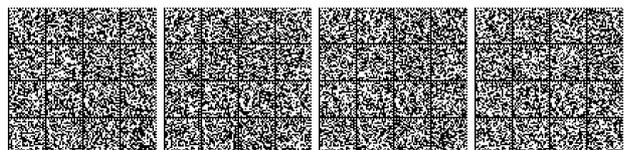
L'ambiente di riferimento di studi, ricerche e sperimentazioni saranno il bacino del mediterraneo e, in particolare, i mari italiani.

Energia elettrica da fonti geotermiche

Il calore proveniente da fonti geotermiche può essere sfruttato per la produzione di energia elettrica o direttamente nell'ambito di processi industriali, per teleriscaldamento ed usi agricoli, per il funzionamento di pompe di calore, ecc.. Per lo sfruttamento diretto del calore geotermico sono sufficienti temperature medio-basse (<150°), mentre gli impianti per la produzione di energia elettrica utilizzano fonti geotermiche con temperature più elevate (>150°C). Nel corso degli ultimi anni sono stati messi a punto ed hanno trovato applicazione impianti a ciclo binario, in grado di sfruttare risorse geotermiche a media temperatura (circa 90-180 °C). In considerazione della situazione geologica favorevole allo sfruttamento delle risorse energetiche esistenti nel sottosuolo di varie zone del Paese si intende dare continuità agli studi ed alle ricerche riguardanti le fonti geotermiche di media temperatura per la produzione di energia elettrica. Le attività saranno focalizzate sulle problematiche geologiche, di sicurezza, ambientali e impiantistiche, con risultati utilizzabili anche per lo sfruttamento del calore a bassa temperatura.

B.2 Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili

Per ragioni tecnologiche ed economiche, la transizione verso un sistema energetico *low carbon* sarà presumibilmente di lunga durata. Per gli anni a venire occorrerà fare ancora affidamento sui combustibili fossili, i cui prezzi sono in generale rialzo e spesso soggetti a forte volatilità. Per il carbone, attualmente la fonte fossile più economica, l'utilizzo rimane condizionato più degli altri dalle emissioni di CO_2 connesse con la sua combustione nelle centrali termoelettriche. La prospettiva di utilizzo futuro è pertanto legata allo sviluppo e all'applicazione di tecnologie per la cattura della CO_2 e il suo sequestro in giacimenti geologici sicuri. In coerenza con le dinamiche che si stanno sviluppando a livello europeo e coerentemente con gli impegni assunti dal nostro Paese, si ritiene dunque che le attività di ricerca per la messa a punto di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio della CO_2 e sui connessi aspetti di sicurezza vadano proseguite, ancorché la politica energetica nazionale non preveda un incremento dell'uso del carbone nel settore elettrico. La ricerca, dando prevalentemente continuità agli studi ed alle ricerche finora sostenuti con i fondi per la Ricerca di Sistema, dovrà anche servire a mettere a punto indicatori di costo di tale tecnologia.

B.3 Energia nucleare

Sviluppo competenze scientifiche nel campo della sicurezza nucleare

L'esigenza primaria è la conservazione o ricostituzione nel nostro Paese di un sistema di competenze scientifiche in grado di assicurare la corretta gestione delle residue attività nucleari, in particolare sotto il profilo della sicurezza. Il problema della sicurezza nucleare coinvolge infatti tutti i Paesi, prescindendo dall'esistenza di centrali elettronucleari in esercizio, a maggior ragione se entro il limite di 200 Km dai confini nazionali esistono reattori nucleari di vecchia generazione in funzione, in quanto, a seguito dell'incidente di Fukushima, la Commissione Europea ha stabilito che ciascuna nazione debba effettuare una valutazione dello stato di sicurezza di questi reattori. Nei Paesi circostanti l'Italia, entro il limite predetto, risultano in funzione 14 reattori nucleari. E' dunque necessario conservare e rafforzare le competenze e le infrastrutture tecniche e scientifiche di ricerca nel settore nucleare, sviluppando in particolare una capacità autonoma di valutazione delle diverse
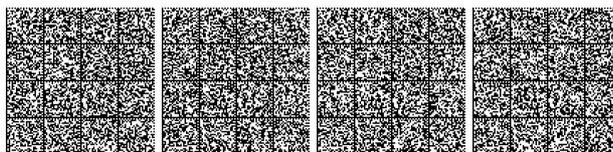
opzioni tecnologiche dal punto di vista della sicurezza e della sostenibilità. A tal fine occorre fare ricorso anche ad accordi bilaterali con istituzioni di ricerca (CEA e IRSN francesi, DOE americano, GIF, INPRO, ESUI, ERA europei e programma EURATOM). Anche in questo caso l'aggregazione delle risorse necessarie dovrebbe far perno sull'ENEA che ha connaturata con la sua storia la possibilità di svolgere il compito descritto. Naturalmente la collaborazione e l'integrazione internazionale è anch'essa una condizione imprescindibile sia per l'acquisizione delle tecnologie necessarie non più disponibili a livello nazionale, sia per il necessario controllo da parte delle autorità internazionali preposte alla sicurezza nucleare.

Collaborazione ai programmi internazionali per il nucleare di IV generazione

Gli esiti del referendum abrogativo riguardante la costruzione e l'esercizio di nuove centrali elettronucleari hanno determinato la necessità di abbandonare le attività di ricerca per lo sviluppo di reattori nucleari fino alla generazione III+. Le attività di ricerca finanziate attraverso il Fondo per la ricerca di sistema elettrico riguarderanno dunque esclusivamente i reattori nucleari di IV generazione, in quanto ad elevata sicurezza ed affidabilità e con massimo consumo del combustibile e ridotta produzione di rifiuti radioattivi, ed i progetti di ricerca e sviluppo nel settore degli Small Modular Reactors (SMR). I progetti di ricerca dovranno essere inquadrati nelle iniziative internazionali (GIF) ed europee (ESNII) alle quali ha già aderito il nostro Paese e dare continuità prioritaria a quelle linee di azione – già avviate con i precedenti piani triennali- che possano portare nei prossimi anni a completare prodotti e facilities sperimentali (SPES-3) relativi ai reattori di nuova generazione. Ciò garantisce inoltre la conservazione e la valorizzazione di un nucleo integrato di competenze scientifiche, che l'Italia rischierebbe di perdere a seguito dell'abbandono delle attività sul nucleare precedentemente finanziate a valere sul Fondo.

Collaborazione ai programmi internazionali per la fusione nucleare

La fusione nucleare come fonte di energia utilizzabile a scopi pacifici rappresenta da molti decenni un obiettivo di ricerca dei principali Paesi industrializzati. Le difficoltà tecnologiche sono finora apparse insuperabili e i costi proibitivi. Ciononostante, negli anni scorsi è stata assunta la storica decisione di far convergere tutte le competenze e le risorse disponibili dei Paesi scientificamente avanzati sulla progettazione, costruzione e sperimentazione di un unico impianto sperimentale: il reattore ITER. Il reattore verrà costruito e opererà presso il centro francese di Cadarache, anche se sperimentazioni di parti o componenti dell'impianto vengono svolte presso centri di ricerca dei vari Paesi partecipanti. L'Italia è tra questi, vantando tra l'altro una pregressa attività scientifica di grande e riconosciuto livello, svolta dall'ENEA, nel ruolo di coordinatore nazionale e dal CNR e molte Università italiane. ENEA e CNR hanno inoltre costituito, con altri partner, il consorzio RFX. La necessità di onorare gli impegni presi dal Governo italiano a livello internazionale nell'ambito del Broader Approach di ITER e la pertinenza con le attività di ricerca di sistema elettrico ha stimolato la decisione di dedicare parte delle risorse del presente Piano Triennale al progetto fusione nucleare.

C. Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica

C.1 Risparmio di energia elettrica nei settori civile, industria e servizi

L'utilizzo razionale dell'energia e la riduzione dei consumi specifici di energia rappresentano tematiche prioritarie. Esse necessitano di innovazioni, da sviluppare e
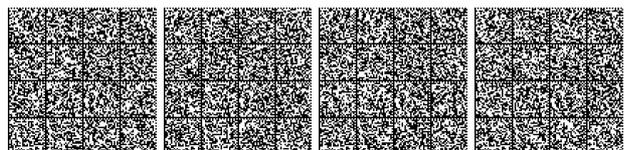
soprattutto applicare in tutti i settori, non solo quello industriale e produttivo, ma anche in quello dei servizi e delle esigenze sociali. L'efficienza energetica é infatti, a tutti gli effetti, una fonte virtuale di energia. Essa può determinare significativi risparmi di energia e un minore utilizzo di combustibili fossili e quindi il raggiungimento degli impegni assunti dal nostro Paese nell'ambito del pacchetto clima-energia, volto conseguire gli obiettivi che l'UE ha fissato per il 2020. L'efficienza dell'intero sistema elettrico nazionale rappresenta un interesse collettivo e come tale un impegno di ricerca di carattere generale. Inoltre, l'aumento di efficienza degli impianti e degli apparati elettrici, e in genere energetici, e la conseguente riduzione dei consumi di energia elettrica comporta un beneficio immediato e tangibile per gli utenti/cittadini, che devono essere motivati all'innovazione e coadiuvati nelle scelte da soggetti in possesso delle opportune competenze e che garantiscano la necessaria terzietà. Lo sviluppo dell'efficienza energetica, in particolare negli usi finali, richiede dunque l'intervento di Organizzazioni pubbliche di ricerca, alle quali affidare le attività di ricerca a carattere più fondamentale e sistemico. L'offerta di prodotti e servizi più efficienti deve invece vedere l'interessamento del sistema produttivo, ovvero di realtà imprenditoriali che siano in grado di offrire, sia all'utente industriale sia a quello civile, beni e servizi in grado di consumare meno energia elettrica a parità di servizio reso, affrontando tematiche relative a illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, ottimizzazione di processi, elettrodomestici, motori e azionamenti più efficienti, riduzione dei consumi nella produzione di energia elettrica, tecnologie ICT per il controllo di sistemi complessi o di singoli apparati, quali motori ed azionamenti. Sul piano industriale, in particolare per le PMI, tali azioni potranno portare a un incremento della densità tecnologica delle imprese e a scommettere su prodotti e mestieri più moderni, creando quindi la premessa per una crescita di competitività e per la creazione di nuovi posti di lavoro. In ambedue i casi, i risultati dei progetti devono essere adeguatamente diffusi verso tutti gli utenti, attraverso opportuni programmi di informazione e formazione, pur nel rispetto di eventuali diritti di privativa generati dai risultati dei progetti.

C.2 Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.

La realizzazione di interventi di efficienza energetica nel settore pubblico non può essere pensata come una somma di interventi, ma va inquadrata in una azione di sistema. Questo vale soprattutto per la Pubblica Amministrazione. Creare una massa critica per gli interventi che devono essere realizzati consente infatti di generare quelle economie di scala e di scopo che consentono di abbattere i costi unitari di intervento, contribuendo a rendere economicamente conveniente investire in "efficienza energetica". Questo consentirebbe quindi di superare la grande parcellizzazione dei possibili interventi, assicurando una razionalità all'intervento complessivo. Inoltre ciò costituirebbe un'opportunità interessante anche per le imprese specializzate in questo settore (ESCo) e gli investimenti avrebbero dimensioni più consone per gli istituti di credito.

L'attività dovrebbe essere orientata a sviluppare una serie di modelli applicabili alla PA per accedere a questo tipo di strumenti. Inizialmente sarà finalizzata a dimensionare, in maniera approssimativa, l'area di intervento, basandosi anche sui dati parziali e preliminari disponibili, allo scopo di creare la giusta massa critica di interventi. Se l'amministrazione locale non riesce da sola, per questioni dimensionali, a raggiungere questa massa critica, sarà necessario provvedere ad aggregazioni con territori limitrofi quanto più omogenei. Chiariti gli ambiti di intervento (es. edifici e illuminazione pubblica) e la dimensione degli investimenti, devono essere sviluppati modelli adeguati di ingaggio sul territorio degli
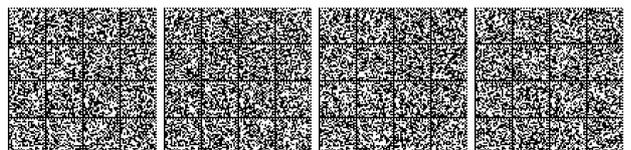
operatori privati, in particolare con una società di servizi energetici (ESCO) e con istituti di credito. A questo punto si dovrà sviluppare uno schema ad ampia fruizione della PA per proporre la realizzazione dell'intervento al Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica o ad altri analoghi. Parte del finanziamento sarà utilizzabile per finalizzare e specializzare gli audit energetici, per definire le procedure amministrative per la assegnazione degli appalti e per la definizione degli strumenti finanziari più adeguati da adottare. I progetti afferenti questa tematica potranno eventualmente accedere anche al beneficio di incentivi diretti all'efficienza energetica di carattere nazionale (es. certificati bianchi, conto energia termico, etc.) o regionali.

C.3 Utilizzo del calore solare ed ambientale per la climatizzazione

I picchi di domanda di energia elettrica si verificano nei periodi estivi, in connessione con le necessità di condizionamento degli ambienti e, più in generale, di alimentazione della catena del freddo. Appare quindi di interesse sviluppare sistemi basati sull'utilizzo di calore solare ed ambientale, che possono comunque trovare applicazione anche per la climatizzazione in altri periodi dell'anno.

C.4 Mobilità elettrica

La prevista penetrazione dell'auto elettrica nel trasporto privato impatterà in modo consistente sui consumi di energia elettrica, già molto alti, dell'intero sistema dei trasporti collettivi. Studi sui possibili interventi e razionalizzazioni, nonché una serie di simulazioni o sperimentazioni dimostrative, possono essere utili per impostare un programma di riorganizzazione strutturale dell'intero sistema. Più in particolare, risulta di interesse sviluppare programmi di ricerca su componenti innovativi per veicoli elettrici e/o ibridi e relative strutture di alimentazione.

6. Disponibilità finanziarie per il Piano Triennale 2012-2014 e ripartizione delle risorse

Il Fondo per la ricerca di sistema elettrico è alimentato dal gettito della componente A5 della tariffa elettrica, la cui misura è fissata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed è attualmente mediamente pari[7] a circa 0,015 centesimi di euro per kWh consumato dai clienti finali.

Per lo svolgimento delle attività di ricerca del Piano triennale 2012-2014, considerate prioritarie per il sistema elettrico, è richiesto un contributo complessivo di 221 milioni di euro. Considerato che al 31 dicembre 2011 risultavano disponibili sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico circa 115 milioni di Euro - comprese le risorse non ancora impegnate del Piano Triennale 2009-2011 e al netto degli importi da erogare a CNR, ENEA e RSE ed agli assegnatari dei progetti di ricerca di cui al bando 12 dicembre 2008 per attività già ammesse al finanziamento - per la copertura del presente Piano Triennale è necessario prevedere un gettito annuo medio di circa 35 milioni di Euro.

La ripartizione delle risorse tra le aree di intervento e i temi identificati deriva dagli orientamenti generali del Piano Triennale 2012-2014, che prevede la promozione di un sistema energetico più sicuro ed efficiente, che favorisca il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica per i consumatori e per le imprese e che contribuisca allo sviluppo economico e sociale del paese, nel contesto delle politiche di liberalizzazione e sviluppo

[7] Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2011, ARG/COM 201/11.

della concorrenza attuate dal Governo italiano e delle politiche ambientali definite a livello europeo. In ragione della natura delle attività di ricerca da svolgere, per ciascun tema di ricerca, si sono inoltre definiti gli importi da utilizzare per attività di ricerca a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale (c.d. tipologia a)), da assegnare utilizzando lo strumento degli accordi di programma o del bando di gara, e per attività di ricerca a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica (c.d. tipologia b)), da assegnare esclusivamente attraverso un bando di gara.

In Tabella I sono riportati le Aree prioritarie di intervento, i Temi di ricerca, gli importi indicativi assegnati a ciascun Tema di ricerca e la tipologia di ricerca.

Tabella I - Piano Triennale 2012 -2014 - Ripartizione delle risorse

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		AdP	Bandi di gara		Totale
		a)	*a)*	*b)*	[M€]
A	**Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale**				
A.1	Evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e scenari futuri	2			2
A.2	Sviluppo del sistema e della rete elettrica nazionale	11			11
A.3	Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	17		2	19
A.4	Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo	30	11*	8	49
	Totale Area A	**60**	**11**	**10**	**81**
B	**Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente**				
B.1	Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili				
	B.1.1 - Energia elettrica da biomasse	10		5	15
	B.1.2 - Energia elettrica da fonte eolica	2			2
	B.1.3 - Energia elettrica da fonte solare	10	10*	5	25
	B.1.4 - Energia elettrica dal mare	2			2
	B.1.5 - Energia elettrica da fonti geotermiche	2,5			2,5
B.2	Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili	8			8
B.3	Energia nucleare				
	B.3.1 - Sicurezza, programmi internazionali e reattori innovativi a fissione	8,5			8,5
	B.3.2 - Programmi internazionali per la fusione	27			27
	Totale Area B	**70**	**10**	**10**	**90**
C	**Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica**				
C.1	Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi	20		8	28
C.2	Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.	10			10
C.3	Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione	5		2	7
C.4	Mobilità elettrica	5			5
	Totale Area C	**40**		**10**	**50**
	Totale	**170**	**21**	**30**	**221**

* Limitatamente alle ricerche sui materiali avanzati per l'accumulo elettrico e la conversione fotovoltaica.

Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale

Piano operativo annuale 2012

Il Piano Triennale 2012-2014 della ricerca di sistema elettrico nazionale fissa indicativamente le risorse disponibili per le tre aree prioritarie di intervento individuate, ripartendole per temi di ricerca e per tipologia di attività[8], come di seguito riportato:

Piano Triennale 2012 -2014 - Ripartizione delle risorse

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		AdP	Bandi di gara		Totale
		a)	*a)*	*b)*	[M€]
A	**Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale**				
A.1	Evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e scenari futuri	2			2
A.2	Sviluppo del sistema e della rete elettrica nazionale	11			11
A.3	Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	17		2	19
A.4	Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo	30	11*	8	49
	Totale Area A	**60**	**11**	**10**	**81**
B	**Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente**				
B.1	Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili				
	B.1.1 - Energia elettrica da biomasse	10		5	15
	B.1.2 - Energia elettrica da fonte eolica	2			2
	B.1.3 - Energia elettrica da fonte solare	10	10*	5	25
	B.1.4 - Energia elettrica dal mare	2			2
	B.1.5 - Energia elettrica da fonti geotermiche	2,5			2,5
B.2	Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili	8			8
B.3	Energia nucleare				
	B.3.1 - Sicurezza, programmi internazionali e reattori innovativi a fissione	8,5			8,5
	B.3.2 - Programmi internazionali per la fusione	27			27
	Totale Area B	**70**	**10**	**10**	**90**
C	**Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica**				
C.1	Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi	20		8	28
C.2	Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.	10			10
C.3	Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione	5		2	7
C.4	Mobilità elettrica	5			5
	Totale Area C	**40**		**10**	**50**
	Totale	**170**	**21**	**30**	**221**

* Limitatamente alle ricerche sui materiali avanzati per l'accumulo elettrico e la conversione fotovoltaica.

[8] Il decreto interministeriale 26 gennaio 2000 prevede due tipologie di attività di ricerca: tipo a) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale; tipo b) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica.

Attività di ricerca previste dal Piano Operativo annuale 2012

A causa del perdurare della crisi economica nazionale e mondiale, con i suoi riflessi sui consumi di elettricità, e considerati i cambiamenti che potranno determinarsi per quanto riguarda il mercato delle fonti fossili, si ritiene opportuno proseguire il monitoraggio sull'evoluzione dell'andamento dei consumi di energia elettrica e l'analisi degli scenari futuri. In particolare, è prevista un'analisi sulle necessità di infrastrutture connesse alla disponibilità di gas non convenzionali, estratti in Italia o di provenienza estera, e sui relativi costi, nonché un'analisi di impatto sul mercato del gas.

Proseguono anche gli studi riguardanti l'evoluzione nel lungo periodo del sistema nazionale di generazione di energia elettrica (tenendo conto dei vincoli tecnologici, economici e ambientali), la pianificazione dello sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione (tenendo conto dell'importanza crescente della generazione distribuita di energia elettrica e delle esigenze del territorio), l'analisi e la valutazione complessiva dei rischi del sistema elettrico nella sua configurazione attuale ed evolutiva, le necessità di un attento e tempestivo monitoraggio della qualità dell'energia elettrica fornita all'utente.

Ai fini di una gestione ottimale della rete elettrica e del suo futuro sviluppo, proseguono le attività di ricerca sulle metodologie, gli strumenti e le sperimentazioni volte a garantirne l'efficienza, la sicurezza, l'affidabilità, l'economicità e l'adeguatezza a nuove modalità di funzionamento. Le attività devono riguardare in particolare le tematiche di ricerca più diffusamente descritte nel Piano Triennale 2012-2014.

In sinergia con analoghe iniziative nazionali ed europee proseguono le attività di ricerca, sviluppo e dimostrazione sulle reti attive. Indicativamente, le attività riguarderanno le tematiche elencate nel Piano Triennale 2012-2014: sistemi ICT per la gestione delle reti e del sistema e per consentire le interazioni utente-sistema-mercato, componenti e sistemi dedicati, sistemi avanzati di accumulo di energia elettrica di piccola e media taglia, sistemi per l'autogestione e la flessibilizzazione della domanda di energia elettrica, software per il controllo della produzione da fonti di energia rinnovabile, sistemi di misura per le varie componenti del sistema, modellazione delle reti.

Il tema dell'accumulo di energia continua a rappresentare un obiettivo importante, specie in funzione di una migliore gestione del sistema generazione-accumulo-trasmissione-distribuzione dell'energia elettrica in un contesto che vede crescere in modo rilevante la quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, per loro natura discontinue e irregolarmente distribuite sul territorio, quali l'eolico e il fotovoltaico. Le attività, a cominciare dal presente Piano Operativo Annuale 2012, dovranno essere concentrate su sistemi di accumulo funzionali al sistema elettrico, per natura e caratteristiche dimensionali, economiche e tecniche.

Nell'anno 2012 le ricerche per lo sviluppo e la diffusione delle energie rinnovabili si concentreranno sull'utilizzo delle biomasse per la produzione di energia elettrica e calore, sulle celle fotovoltaiche ad alto rendimento di generazione avanzata, sul fotovoltaico a concentrazione, sul solare termodinamico, sugli studi per la produzione di energia elettrica dal mare, specificamente per l'analisi di fattibilità di un intervento dimostrativo da realizzare nel biennio successivo con il coinvolgimento di imprese del settore energetico, e da fonti geotermiche a media temperatura.

Prosegue l'impegno per la messa a punto di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio della CO_2, anche in continuità con le attività svolte negli anni passati da ENEA e Sotacarbo

e in collegamento con i diversi operatori nazionali, al fine di una migliore integrazione delle rispettive competenze.

A seguito dell'incidente di Fukushima, è opportuno che le attività nel settore nucleare riguardino prioritariamente il rafforzamento delle competenze e delle infrastrutture tecniche e scientifiche di ricerca, al fine di sviluppare una capacità autonoma di valutazione delle diverse opzioni tecnologiche dal punto di vista della sicurezza e della sostenibilità, anche ai fini degli adempimenti stabiliti dalla Commissione Europea. Inoltre, in coerenza con il Piano Triennale 2012-2014, le attività di ricerca e sviluppo di reattori nucleari potranno riguardare esclusivamente i reattori di IV generazione e dovranno essere svolte nell'ambito di iniziative internazionali alle quali ha aderito il nostro Paese. In continuità con le precedenti annualità, parte delle risorse del presente Piano Operativo Annuale sono destinate al finanziamento delle attività nell'ambito del Broader Approach del progetto ITER. Le attività, inserite nel più vasto campo della fusione termonucleare controllata, riguarderanno la progettazione del magnete del reattore sperimentale JT60SA e delle relative alimentazioni elettriche, del prototipo del target di IFMIF del sistema di manutenzione remota e di un dispositivo per prove di erosione/corrosione in ambiente ostile.

In continuità con il precedente Piano Triennale 2009-2011 ed in coerenza con la strategia energetica nazionale si ritiene che debba essere compiuto uno sforzo importante nel campo della razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica, tematica, che investe una multiformità di tecnologie, di situazioni e ambiti applicativi, di possibili interventi normativi, organizzativi e socio-economici.

I picchi di domanda di energia elettrica si verificano nei periodi estivi in connessione con le necessità di condizionamento degli ambienti e, più in generale, di alimentazione della catena del freddo, così come durante i periodi invernali con temperature particolarmente rigide si registrano i massimi consumi di energia. Permane dunque la necessità di sviluppare tecnologie e sistemi per la climatizzazione attraverso lo sfruttamento del calore solare ed ambientale.

Per quanto concerne la mobilità elettrica, nell'ambito del presente Piano Operativo Annuale verranno finanziate ricerche su componenti innovativi per veicoli elettrici e/o ibridi e relative strutture di alimentazione.

Di seguito è indicata la ripartizione dei fondi tra le aree tematiche testé descritte. Il Piano operativo annuale 2012 non comprende attività da affidare tramite procedure concorsuali a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale oppure a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica, il cui svolgimento è pianificato per le annualità successive. Pertanto i finanziamenti previsti dovranno essere assegnati tramite lo strumento degli Accordi di programma da stipulare con soggetti pubblici o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, come previsto all'art. 4 del decreto 8 marzo 2006.
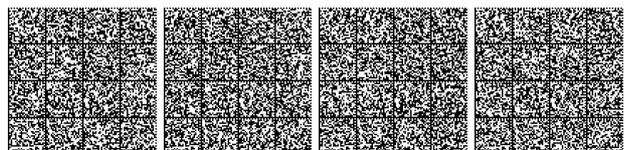
Ripartizione delle risorse del Piano operativo annuale 2012

Area prioritaria di intervento / Tema di ricerca		AdP *a)*
A	**Governo, gestione e sviluppo del sistema elettrico nazionale**	
A.1	Evoluzione della domanda e dell'offerta di energia elettrica e scenari futuri	1
A.2	Sviluppo del sistema e della rete elettrica nazionale	4
A.3	Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica	6
A.4	Generazione distribuita, reti attive e sistemi di accumulo	10
	Totale Area A	**21**
B	**Produzione di energia elettrica e protezione dell'ambiente**	
B.1	Studi e sperimentazioni sui potenziali sviluppi delle energie rinnovabili	
	B.1.1 - Energia elettrica da biomasse	5
	B.1.2 - Energia elettrica da fonte eolica	0,5
	B.1.3 - Energia elettrica da fonte solare	4,5
	B.1.4 - Energia elettrica dal mare	0,5
	B.1.5 - Energia elettrica da fonti geotermiche	1,2
B.2	Cattura e sequestro della CO_2 prodotta dall'utilizzo di combustibili fossili	2,5
B.3	Energia nucleare	
	B.3.1 - Fissione	3
	B.3.2 - Fusione	9
	Totale Area B	**26,2**
C	**Razionalizzazione e risparmio nell'uso dell'energia elettrica**	
C.1	Risparmio di energia elettrica nei settori: civile, industria e servizi	8
C.2	Sviluppo di modelli per la realizzazione di interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico.	3
C.3	Utilizzo del calore solare e ambientale per la climatizzazione	1,8
C.4	Mobilità elettrica 2	
	Totale Area C	**14,8**
	Totale	**62**

13A00674

DECRETO 21 dicembre 2012.

Apertura della procedura di amministrazione straordinaria e nomina del commissario della Lucchini S.p.a., ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 del suddetto decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto ministeriale, in data 24 dicembre 2003, con il quale sono fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari;

Vista l'istanza in data 20 dicembre 2012, depositata in data 21 dicembre 2012, con la quale la società Lucchini S.p.A. chiede, a norma dell'art. 2, comma 1, del suddetto decreto-legge, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, finalizzata al risanamento economico ed al salvataggio dell'impresa ex art. 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sul presupposto del ricorrere dello stato di insolvenza e dei requisiti dimensionali previsti dall'art. 1 del citato decreto-legge 347/03;

Preso atto di quanto dichiarato nell'istanza in ordine alla sussistenza di una situazione di insolvenza dell'impresa ricorrente, come illustrata nella istanza medesima;

Rilevato che sussiste il requisito dimensionale occupazionale previsto dall'art. 1 del citato decreto-legge 347/03 ai fini dell'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, atteso che la società occupa da almeno un anno un numero di addetti ampiamente superiore alla soglia minima di legge (n. 2.796 nell'esercizio 2011 e n. 2.753 al 31 ottobre 2012);

Rilevata altresì la sussistenza del requisito dimensionale relativo all'indebitamento, atteso che la Lucchini S.p.A. presenta, alla data del 31 dicembre 2011, debiti, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate ed esclusi i debiti infragruppo, superiori ad €. 300.000.000,00 e che tale situazione è confermata dalla Situazione patrimoniale al 30 novembre 2012 (debiti per euro 884.826.345 oltre gli importi per le garanzie prestate);

Considerata l'urgenza di provvedere;

Ritenuto di attribuire l'incarico di commissario straordinario al Dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945, in considerazione della sua specifica professionalità;

Considerato che il summenzionato professionista possiede i requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 24 dicembre 2003,

Decreta:

Art. 1.

La società Lucchini S.p.A., con sede legale in Milano e sede operativa in Livorno, codice fiscale e partita IVA n. 01730680152, è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Lucchini S.p.A. è nominato commissario straordinario il Dott. Piero Nardi, nato a Roma l'8 marzo 1945.

Il presente decreto è comunicato immediatamente al Tribunale di Livorno, a norma dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: PASSERA

13A00686

DECRETO 22 gennaio 2013.

Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche» e, in particolare, l'art. 4, comma 3, lettera *h)*, l'art. 11, l'art. 74 e l'art. 209, comma 4;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, recante «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;

Vista la legge n. 791 del 18 ottobre 1977, relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;

Vista la direttiva 93/68/CEE, modifiche alla direttiva 73/23/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto legislativo n. 626 del 25 novembre 1996 in materia di marcatura CE del materiale elettrico a bassa tensione che modifica ed integra la legge n. 791/1977;
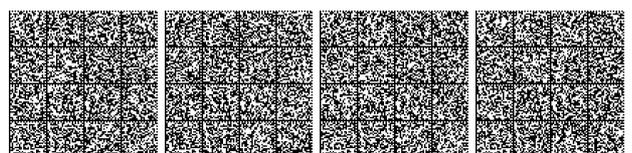
Visto il decreto legislativo n. 277 del 31 luglio 1997, recante modificazioni al decreto legislativo n. 626/1996 del 25 novembre 1996;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, comma 13;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, recante «Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi»;

Vista la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004 di attuazione della direttiva 2001/95/CE;

Vista la direttiva 2004/108/CE del 15 dicembre 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di compatibilità elettromagnetica recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 «Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE»;

Visto il decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 - Codice del consumo;

Vista la legge 2 dicembre 2005, n. 248 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;

Vista la direttiva 2006/95/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a)* della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2009, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale»;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», ed in particolare l'art. 1, commi da 8 a 13, così come modificati dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

Vista la decisione 2010/267/UE relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 282/11/CONS del 18 maggio 2011, recante «Procedure e regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili in banda 800, 1800, 2000 e 2600 MHz per sistemi terrestri di comunicazione elettronica e sulle ulteriori norme per favorire una effettiva concorrenza nell'uso delle altre frequenze mobili a 900, 1800 e 2100 MHz» come modificata dalla delibera 311/11/Cons;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ed in particolare l'art. 3-*quinquies*;

Vista la guida CEI 100-7 che descrive, esemplifica ed include le disposizioni normative CEI e CENELEC applicabili, ed in particolare le norme delle serie EN 50083 e EN 60728;

Viste le guide CEI 64-100/1, CEI 64-100/2 e CEI 64-100/3 riguardanti la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici, elettronici e per le comunicazioni;

Viste le raccomandazioni ITU (International Telecommunication Union) ed in particolare, le raccomandazioni ITU-R BT 417-5; ITU-R BT 419-3 e ITU-R BT 1368-9;

Considerata la necessità di emanare le regole tecniche sulle antenne condominiali riceventi del servizio di radiodiffusione previste dal citato art. 209, comma 4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, finalizzate a garantire la massima libertà di scelta da parte dell'utenza e l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

Considerato che la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni è di rilevante importanza per lo sviluppo di tali impianti che devono avere caratteristiche tali da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica, come prescritto al comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 259 del 2003;

Considerata la necessità di adeguare gli impianti d'antenna riceventi il servizio di radiodiffusione ai requisiti di qualità conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica;

Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Decreta:

Art. 1.

Scopo

1. Il presente decreto disciplina gli impianti centralizzati d'antenna condominiali che ricevono i segnali del servizio di radiodiffusione, terrestre e satellitare e ne effettuano la distribuzione nell'edificio con conseguente riduzione ed eliminazione della molteplicità di antenne individuali, per motivi sia estetici sia funzionali, fermo restando quanto prescritto al comma 1 dell'art. 209 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
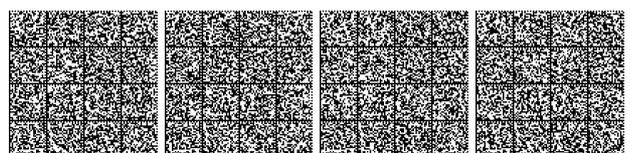
2. Il presente decreto disciplina, altresì, la progettazione e la realizzazione degli impianti d'antenna riceventi il servizio di radiodiffusione conseguenti al riutilizzo di parte della banda UHF da parte dei servizi di comunicazione elettronica.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) antenna ricevente, il dispositivo atto a trasformare il campo elettromagnetico di un'onda radio che si propaga nello spazio (radiodiffusione terrestre e satellitare) in un segnale RF (tensione e corrente) da applicare al ricevitore direttamente oppure mediante un impianto centralizzato d'antenna;

b) impianti centralizzati d'antenna, gli impianti condominiali, dotati dei componenti e delle apparecchiature impiantistiche necessarie alla ricezione (mediante antenne riceventi) dei segnali del servizio di radiodiffusione sonora, televisiva e dati associati ed alla loro distribuzione ai ricevitori con appropriati mezzi trasmissivi;

c) segnali RF, i segnali di radiodiffusione sia terrestre sia satellitare;

d) segnali terrestri primari, i segnali televisivi con livello mediano del campo elettromagnetico (valore efficace del picco di modulazione nel caso analogico, integrato sulla propria banda nel caso digitale) superiore al minimo di pianificazione del servizio, come definito nelle Raccomandazioni ITU-R;

e) segnali terrestri secondari, i segnali di radiodiffusione terrestre che non rientrano nei casi di cui alla precedente lettera *d)*;

f) segnali satellitari, i segnali autorizzati alla diffusione al pubblico via satellite;

g) altri segnali, i segnali per i servizi interattivi necessari per l'utilizzo di sistemi interattivi evoluti;

h) impianto d'antenna, un sistema costituito da una o più antenne riceventi dei segnali radiofonici e televisivi progettato per fornire ai ricevitori i segnali desiderati (primari e/o secondari) terrestri e satellitari;

i) mezzi trasmissivi, il cavo coassiale e/o il cavo a coppie simmetriche e/o le fibre ottiche, complementari tra loro e utilizzati per la distribuzione dei segnali RF all'utente.

Art. 3.

Caratteristiche generali

1. Gli impianti centralizzati d'antenna sono realizzati in modo da ottimizzare la ricezione delle stazioni emittenti radiotelevisive ricevibili e annullare o minimizzare l'esigenza del ricorso ad antenne riceventi individuali, in modo tale da garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell'uso dei mezzi di comunicazione elettronica.

2. A condizioni di non interferenza è prevista la realizzazione di un impianto che consenta i servizi interattivi.

3. Le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto consentono la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di impianti che rispettino quanto previsto dai commi 1 e 2.

Art. 4.

Divieti di discriminazione

1. Gli impianti centralizzati d'antenna non determinano condizioni discriminatorie tra le stazioni emittenti i cui programmi siano contenuti esclusivamente in segnali terrestri primari e satellitari.

2. L'impianto centralizzato d'antenna non determina condizioni discriminatorie nella distribuzione dei segnali alle diverse utenze.

3. L'utilizzo di un mezzo trasmissivo non deve comportare l'esclusione di altri mezzi trasmissivi che siano da considerare equivalenti o complementari tra loro.

Art. 5.

Qualità di ricezione

La qualità di ricezione di ciascun programma contenuto in un segnale terrestre primario non deve subire significativi degradi, secondo quanto previsto nel successivo art. 6.

Art. 6.

Criteri realizzativi

1. L'impianto d'antenna è costituito di apparati, componenti tecnici e adeguati spazi installativi idonei a conseguire gli obiettivi prescritti nel presente decreto, anche in considerazione del riutilizzo di parte della banda di frequenze UHF televisiva per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea.

2. I riferimenti per la conformità di progettazione, installazione e manutenzione degli impianti centralizzati d'antenna sono:

a) la direttiva 2004/108/CE relativa agli aspetti di compatibilità elettromagnetica;

b) le pertinenti norme e guide tecniche di impianto del CEI ed i relativi riferimenti normativi europei CENELEC ed in particolare la guida CEI 100-7 e le norme della serie EN 50083 ed EN 60728 per gli aspetti funzionali e di sicurezza. Per la conformità relativa alla sicurezza dell'impianto restano valide le disposizioni del decreto ministeriale n. 37/08.

3. I nuovi impianti d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione devono operare esclusivamente nelle bande di frequenze attribuite al servizio di radiodiffusione terrestre e satellitare secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e successive modificazioni.

Art. 7.

Individuazione dei segnali

L'installazione di ogni impianto centralizzato d'antenna è preceduta dalla individuazione di almeno tutti i segnali primari terrestri ricevibili nel luogo considerato e da quelli satellitari prescelti.
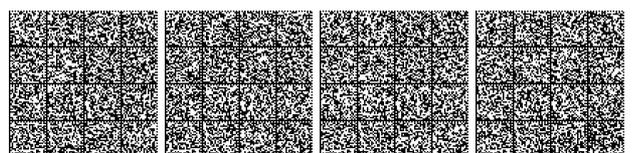
Art. 8.

Distribuzione dei segnali

1. L'impianto centralizzato d'antenna permette la distribuzione all'utenza di tutti i segnali accertati in base a quanto previsto all'art. 7.

2. L'impianto centralizzato d'antenna, a seguito delle decisioni dei competenti organi condominiali adottate secondo le norme vigenti, permette la distribuzione, oltre che dei segnali individuati sulla base delle risultanze di cui all'art. 7, dei voluti:

a) segnali terrestri secondari;

b) altri segnali.

Art. 9.

Documentazione tecnica

1. L'impianto è corredato dalla documentazione tecnica attestante la conformità a quanto previsto nel presente decreto.

2. Restano valide le prescrizioni del decreto ministeriale n. 37/08 ai fini della dichiarazione di conformità della sicurezza degli impianti.

Art. 10.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti centralizzati d'antenna di nuova installazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 6 del presente decreto sono estese anche agli impianti d'antenna riceventi del servizio di radiodiffusione non centralizzati.

Art. 11.

Abrogazioni

È abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 21 novembre 2005.

Art. 12.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2013

Il Ministro: PASSERA

13A00733

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 11 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Edurant» (rilpivirina), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 20/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EDURANT (rilpivirina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 28 novembre 2011 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/11/736/001 «25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag International N.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 6 marzo 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 21 novembre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale EDURANT (rilpivirina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: «25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - AIC n. 041664018/E (in base 10), 17RHJL (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: EDURANT, in associazione con altri medicinali antiretrovirali, è indicato nel trattamento dell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana di Tipo 1 (HIV-1), in pazienti adulti mai sottoposti a trattamento con antiretrovirali con una carica virale ≤ 100.000HIV-1 RNA copie/ml.

Come per altri medicinali antiretrovirali, il test di resistenza genotipica deve guidare l'uso di EDURANT.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EDURANT (rilpivirina) è classificata come segue:

confezione: «25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE)» 30 compresse - AIC n. 041664018/E (in base 10), 17RHJL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 273,46.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 451,32.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EDURANT (rilpivirina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Infettivologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00622

DETERMINA 11 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Zylagren» (clopidogrel), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 16/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZYLAGREN (clopidogrel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 21 settembre 2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/558/001 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 7 compresse;

EU/1/09/558/002 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse;

EU/1/09/558/003 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse;

EU/1/09/558/004 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse;

EU/1/09/558/005 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 50 compresse;

EU/1/09/558/006 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse;

EU/1/09/558/007 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 60 compresse;

EU/1/09/558/008 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse;

EU/1/09/558/009 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse;

EU/1/09/558/010 «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 100 compresse.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta KRKA D.D. Novo Mesto ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale Zylagren (clopidogrel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 7 compresse - A.I.C. n. 042355014/E (in base 10) 18DLB6 (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 14 compresse - A.I.C. n. 042355026/E (in base 10) 18DLBL (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse - A.I.C. n. 042355038/E (in base 10) 18DLBY (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 30 compresse - A.I.C. n. 042355040/E (in base 10) 18DLC0 (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 50 compresse - A.I.C. n. 042355053/E (in base 10) 18DLCF (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 56 compresse - A.I.C. n. 042355065/E (in base 10) 18DLCT (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 60 compresse - A.I.C. n. 042355077/E (in base 10) 18DLD5 (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 84 compresse - A.I.C. n. 042355089/E (in base 10) 18DLDK (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 90 compresse - A.I.C. n. 042355091/E (in base 10) 18DLDM (in base 32);

«75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 100 compresse - A.I.C. n. 042355103/E (in base 10) 18DLDZ (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

Clopidogrel è indicato negli adulti nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in: pazienti affetti da infarto miocardico (da pochi giorni fino a meno di 35), ictus ischemico (da 7 giorni fino a meno di 6 mesi) o arteriopatia obliterante periferica comprovata.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Zylagren (clopidogrel) è classificata come segue:

Confezione: «75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)» 28 compresse A.I.C. n. 042355038/E (in base 10) 18DLBY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,69.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Zylagren (clopidogrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Condizioni e modalità d'impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2, e successive modifiche, della determinazione 29 ottobre 2004 – PHT Prontuario della distribuzione diretta –, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00638

DETERMINA 11 gennaio 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Zyllt» (clopidogrel), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 15/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale ZYLLT (clopidogrel) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 28/09/2009 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/09/553/001 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 7 compresse

EU/1/09/553/002 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 14 compresse

EU/1/09/553/003 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 28 compresse

EU/1/09/553/004 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 30 compresse

EU/1/09/553/005 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 50 compresse

EU/1/09/553/006 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 56 compresse

EU/1/09/553/007 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 60 compresse

EU/1/09/553/008 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 84 compresse

EU/1/09/553/009 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 90 compresse

EU/1/09/553/010 "75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 100 compresse

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. NOVO MESTO

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE, ed in particolare l'art. 14 comma 2 che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta KRKA Decreto direttoriale NOVO MESTO ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Vista la deliberazione n. 35 del 18 dicembre 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione N. AIC

Alla specialità medicinale ZYLLT (clopidogrel) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 7 compresse

AIC N. 042361016/E (in base 10) 18DS5S (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 14 compresse

AIC N. 042361028/E (in base 10) 18DS64 (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 28 compresse

AIC N. 042361030/E (in base 10) 18DS66 (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 30 compresse

AIC N. 042361042/E (in base 10) 18DS6L (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 50 compresse

AIC N. 042361055/E (in base 10) 18DS6Z (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 56 compresse

AIC N. 042361067/E (in base 10) 18DS7C (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 60 compresse

AIC N. 042361079/E (in base 10) 18DS7R (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 84 compresse

AIC N. 042361081/E (in base 10) 18DS7T (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 90 compresse

AIC N. 042361093/E (in base 10) 18DS85 (in base 32)

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 100 compresse

AIC N. 042361105/E (in base 10) 18DS8K (in base 32)

Indicazioni terapeutiche:

Prevenzione di eventi di origine aterotrombotica

Clopidogrel è indicato nei:

Pazienti adulti affetti da infarto miocardico (da pochi giorni fino a meno di 35), ictus ischemico (da 7 giorni fino a meno di 6 mesi) o arteriopatia obliterante periferica comprovata.

Pazienti adulti affetti da sindrome coronarica acuta:

sindrome coronarica acuta senza innalzamento del tratto ST (angina instabile o infarto miocardico senza onde *Q)*, inclusi pazienti sottoposti a posizionamento di stent in seguito a intervento coronarico percutaneo, in associazione con acido acetilsalicilico (ASA).

sindrome coronarica acuta con innalzamento del tratto ST in associazione con ASA nei pazienti in terapia farmacologica candidati alla terapia trombolitica.

Prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica nella fibrillazione atriale

Clopidogrel in associazione con ASA è indicato nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica e tromboembolica, incluso l'ictus nei pazienti adulti con fibrillazione atriale che possiedono almeno un fattore di rischio per eventi vascolari, non idonei ad un trattamento a base di antagonisti della vitamina K (AVK) e che possiedono un basso rischio di sanguinamento.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ZYLLT (clopidogrel) è classificata come segue:

Confezione

"75 mg – compresse rivestite con film – uso orale – blister (OPA/AL/PVC-AL)" 28 compresse

AIC N. 042361030/E (in base 10) 18DS66 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 10,50

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,69

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZYLLT (clopidogrel) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 4.

Condizioni e modalità d'impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2, e successive modifiche, della determinazione 29 ottobre 2004 – PHT Prontuario della distribuzione diretta –, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 gennaio 2013

Il direttore generale: PANI

13A00653

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 10 gennaio 2013.

Ottemperanza alle sentenze del TAR Lazio (sez. prima) n. 8381/2012, n. 10263/2012 e n. 10265/2012 relative alla delibera n. 621/11/CONS del 17 novembre 2011, recante «Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 della raccomandazione della commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari». (Delibera n. 11/13/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 10 gennaio 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

Visto il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", approvato con delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e successive modificazioni;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 7 maggio 2009 sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell'Unione europea pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009 (di seguito la Raccomandazione);

Vista la delibera n. 667/08/CONS del 26 novembre 2008, recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 gennaio 2009, n. 2 – Supplemento Ordinario n. 5;

Vista la delibera n. 60/11/CONS del 9 febbraio 2011, recante "Definizione di un modello di costo relativo al servizio di terminazione vocale su rete mobile ai sensi dell'art. 14 della delibera n. 667/08/CONS" pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 febbraio 2011, n. 43;

Vista la delibera n. 254/11/CONS del 5 maggio 2011, recante "Consultazione pubblica concernente l'identificazione e l'analisi dei mercati dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 maggio 2011, n. 118;

Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011) D/10210 del 23 giugno 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente il "Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari" adottato dall'Autorità in data 5 maggio 2011 e notificato alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 16 maggio 2011 (di seguito la lettera di commenti);

Vista la delibera n. 621/11/CONS del 17 novembre 2011, recante "Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 gennaio 2012, n. 3 – Supplemento Ordinario n. 3;

Vista la sentenza del Tar del Lazio, sez. Terza Ter n. 1336 dell'11 febbraio 2011, confermata in sede d'appello (Consiglio di Stato, sez. III, n. 3106/2011), con cui è stato respinto il ricorso di H3G avverso la delibera n. 667/08/CONS;

Viste le sentenze del Tar Lazio, sez. I, n. 8381 del 10 ottobre 2012 e numeri 10263 e 10265 del 7 dicembre 2012 sui ricorsi promossi rispettivamente da Telecom Italia S.p.A, Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., che annullano la delibera n. 621/11/CONS nella parte in cui si riconosce all'operatore H3G un'asimmetria tariffaria fino al 30 giugno 2013;

Considerato, in particolare, che nelle citate sentenze il Tar Lazio ha ritenuto che "… l'Agcom abbia disatteso le precise indicazioni espresse dall'istituzione europea in quanto, da un lato essa ha fissato per il raggiungimento
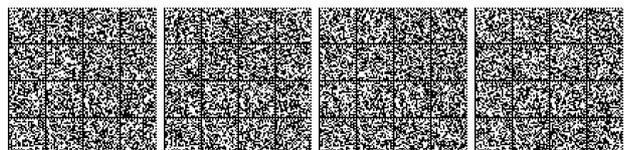
della simmetria tariffaria un termine successivo a quello ultimo del dicembre 2012 a tal fine previsto nella citata Raccomandazione e ribadito nelle successive osservazioni della Commissione; dall'altro, la stessa Autorità ha omesso di fornire una puntuale motivazione, nei termini espressamente richiesti dalla nota D/10210, circa la sussistenza di ragioni obiettive che giustificassero la disposta misura";

Considerato che, secondo il predetto Collegio, l'Autorità ha inteso giustificare il prolungamento dell'asimmetria in favore di H3G invocando differenze dello spettro senza tuttavia chiarire "… in che misura l'allocazione ineguale di frequenze avesse un impatto sulla differenza dei costi di fornitura dei servizi di terminazione delle chiamate vocali" e senza quantificare "… le potenziali differenze del costo di terminazione delle chiamate vocali sulle diverse reti (GSM900, DCS1800 e UMTS2100)"; e che, dunque, "… il deficit motivazionale della delibera rispecchia la mancata ponderazione da parte dell'Agcom delle ragioni evidenziate dall'organo comunitario, ciò che determina l'illegittimità *in parte qua* del provvedimento impugnato per l'avvenuta violazione della disciplina - nazionale e comunitaria - che imponeva alla medesima Autorità di tenere in massimo conto, nell'assolvimento dei propri compiti, gli atti giuridici della Commissione";

Ritenuto di dovere ottemperare alle predette sentenze del Tar Lazio, sez. I, n. 8381 del 10 ottobre 2012 e numeri 10263 e 10265 del 7 dicembre 2012, colmando il suddetto deficit motivazionale attraverso l'estrinsecazione delle ragioni a fondamento delle scelte compiute dall'Autorità nel caso in esame e qui confermate, alla luce della esistenza dei presupposti indicati dall'organo comunitario (nella Raccomandazione e nella lettera di commenti sopra menzionate) per riconoscere un'asimmetria tariffaria;

Ritenuto, pertanto, in particolare, di dare evidenza in questa sede di ottemperanza alle ragioni che hanno indotto l'Autorità, sin dalla delibera n. 254/11/CONS, a prolungare l'asimmetria tariffaria in favore di H3G rispetto al termine ultimo del 30 giugno 2012 previsto dalla delibera n. 667/08/CONS;

Considerato quanto segue:

1. Con la delibera n. 667/08/CONS l'Autorità, in esito al secondo ciclo di analisi del mercato della terminazione mobile, imponeva a Telecom Italia, Vodafone, Wind ed H3G un percorso di riduzione programmata dei prezzi di terminazione per il periodo 2009-2012, che avrebbe portato, in data 1° luglio 2012, al raggiungimento della simmetria tariffaria. Alla determinazione dei prezzi di terminazione l'Autorità era pervenuta facendo ricorso a un modello di costo di tipo top down, definito sulla base dei dati di contabilità regolatoria forniti dagli operatori e sottoposti a certificazione da parte di un soggetto esterno.

2. La medesima delibera n. 667/08/CONS, all'art. 14, prevedeva che l'Autorità, nell'ambito di un successivo procedimento, avrebbe definito un modello a costi incrementali di lungo periodo (LRIC) di tipo bottom-up (BU), che avrebbe sostituito quello di tipo top down utilizzato sino a quel momento per la definizione dei prezzi dei servizi di terminazione. Inoltre, sempre l'art. 14 stabiliva che, una volta messo a punto il modello BU-LRIC, l'Autorità avrebbe provveduto a riesaminare il glide path al termine di un nuovo procedimento di analisi di mercato.

3. Per quanto qui di specifico interesse, si evidenzia che sempre nella delibera n. 667/08/CONS l'Autorità constatava come "… anche in ragione del recente riassetto per l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica – alla data del 2012 – non dovrebbero esservi più diversità nell'allocazione delle risorse di spettro frequenziale tra gli operatori sul mercato e che – pertanto – non vi saranno più differenze di costo che siano al di fuori del controllo degli operatori di rete mobile". In altre parole, l'Autorità considerava che, una volta realizzato il predetto riassetto frequenziale, non vi sarebbero potuti più essere "costi al di fuori del controllo degli operatori", vale a dire "costi" che anche "l'operatore efficiente" avrebbe potuto invocare per tentare di sottrarsi all'applicazione del modello di costo (e, conseguentemente, al prezzo unico di terminazione). Questo naturalmente non esimeva la medesima Autorità - laddove invece la suddetta completa parità nell'assegnazione di frequenze non si fosse ancora realizzata nel 2012 - dall'obbligo di analisi e valutazione, per la definizione dei prezzi di terminazione mobile a valle della nuova analisi di mercato, anche dei costi del singolo operatore che potessero, eventualmente, giustificare un suo trattamento differenziato. Del resto, lo stesso art. 14 della delibera n. 667/08/CONS prevedeva la possibilità di riesaminare le tariffe di terminazione del glide path per effetto dell'applicazione del nuovo modello di costo (*cfr.* punto 2). Cosa che è poi puntualmente avvenuta nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della delibera n. 621/11/CONS.

4. Con la delibera n. 254/11/CONS l'Autorità ha avviato la consultazione pubblica sul terzo ciclo di analisi del mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, proponendo, tra l'altro, l'imposizione a Telecom Italia, Wind, Vodafone ed H3G, dell'obbligo di controllo dei prezzi. Quest'ultimo è stato attuato tenendo conto dei risultati del diverso modello di costo bottom-up elaborato dall'Autorità con la delibera n. 60/11/CONS. Sulla base dei risultati di tale modello l'Autorità ha definito la tariffa di terminazione efficiente, pari a 0,98 centesimi di euro al minuto, che, alla luce di quanto proposto con la delibera n. 254/11/CONS, sarebbe entrata in vigore il 1° gennaio 2015. Questa tariffa è stata determinata in linea con quanto disposto dalla Raccomandazione e rappresenta il costo incrementale di lungo periodo di un ipotetico operatore efficiente che offre il servizio di terminazione vocale sulla sua rete mobile.

5. Per quanto qui di specifico interesse, si segnala che i valori iniziali del glide path (ossia quelli che, stando a quanto proposto con la delibera n. 254/11/CONS, sarebbero dovuti entrare in vigore il 1° gennaio 2012 e che avrebbero portato al raggiungimento della suddetta tariffa efficiente) sono stati determinati, invece, riconciliando i risultati del modello con i costi effettivamente sostenuti dagli operatori attraverso una specifica metodologia definita anch'essa dall'Autorità con la delibera n. 60/11/CONS. E così, laddove, nell'ambito della suddetta attività di riconciliazione, si rilevavano sensibili differenze tra i dati relativi agli elementi ed ai costi di rete e quelli
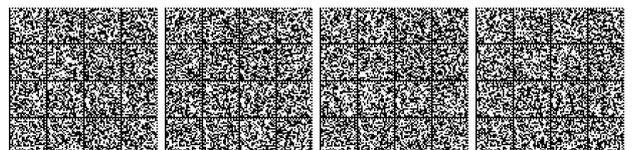
derivanti dalle corrispondenti voci del modello, l'Autorità ha provveduto a rettificare i valori scaturiti dalla sola applicazione del modello sulla base dei dati reali di costo degli operatori.

6. Nel dettaglio, all'esito della suddetta attività di riconciliazione è emersa una sensibile differenza tra i dati reali di costo dell'operatore H3G e quelli degli altri tre operatori di rete mobile (Telecom Italia, Vodafone e Wind). In particolare, l'Autorità ha riscontrato come tale differenza di costo fosse riconducibile alla diversa dotazione infrastrutturale dell'operatore H3G e, segnatamente, al fatto che quest'ultimo, all'epoca in cui venivano forniti i dati contabili oggetto di riconciliazione, non disponeva ancora dell'accesso alle risorse frequenziali nella banda a 900 MHz.

7. Ciò posto, occorre a questo punto rappresentare – intendendo così colmare il deficit motivazionale censurato dal Tar nelle sentenze n. 8381 del 10 ottobre 2012 e numeri 10263 e 10265 del 7 dicembre 2012, alle quali si ottempera col presente provvedimento – come il permanere della suddetta diseguale assegnazione delle frequenze ancora nel 2012 (contrariamente al suo auspicato superamento di cui è traccia nella delibera n. 667/08/CONS) abbia assunto rilevanza – proprio nei termini richiesti dalla Commissione europea - nel mantenimento di un'asimmetria in favore di H3G anche per un periodo successivo al 30 giugno 2012, impattando sulla differenza dei costi di fornitura dei servizi di terminazione delle chiamate vocali; nonché motivare, altresì, sotto un distinto ma collegato profilo, in merito all'individuazione del quantum di tale differenza di costo riscontrata dall'Autorità.

8. Sotto il primo profilo, relativamente, quindi, all'impatto della diseguale allocazione delle risorse frequenziali sui costi di terminazione e sul giustificato mantenimento di un'asimmetria in favore di H3G, si evidenzia che la mancata disponibilità di risorse frequenziali nella banda a 900 MHz determina, come noto e come già evidenziato nella delibera n. 667/08/CONS, a parità di domanda di traffico, la necessità per l'operatore che ne è sprovvisto d'installare un numero maggiore di siti di trasmissione rispetto agli altri operatori di rete mobile. La disponibilità delle frequenze aggiuntive nella banda a 900 MHz avrebbe permesso ad H3G di sviluppare una rete più efficiente di quella attuale, dal momento che sarebbe bastato installare un numero di trasmettitori di gran lunga inferiore a quello effettivamente installato per soddisfare la stessa domanda di traffico. La mancata disponibilità di risorse frequenziali nella banda a 900 MHz da parte di H3G, determina un incremento dei suoi costi di terminazione. Tale incremento non può essere attribuito ad inefficienze nella gestione dei costi imputabili all'operatore, poiché il mancato accesso a tali frequenze dipende da fattori esogeni che sfuggono al suo controllo ed esulano del tutto dalla propria sfera di dominio, dal momento che le frequenze nella banda a 900 MHz non sono state assegnate attraverso una procedura basata sul mercato (ad esempio tramite una gara).

9. Sotto il distinto ma collegato profilo relativo all'individuazione della quantificazione della differenza di costo, si evidenzia che dalle analisi condotte dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 254/11/CONS, è emerso che qualora H3G avesse avuto un completo accesso alle frequenze nella banda a 900 MHz già nel 2012, quest'ultimo avrebbe potuto soddisfare la sua domanda di traffico con un numero di siti assai inferiore. Ciò trovava conferma nei risultati dell'attività di riconciliazione dalla quale emergeva che il costo di terminazione per l'operatore H3G era pari a 5,1 centesimi di euro al minuto, mentre quello degli altri operatori di rete mobile risultava pari a 4,1 centesimi di euro al minuto.

10. Ecco perché con la delibera n. 254/11/CONS l'Autorità, tenendo conto di tale differenza oggettiva di costo, proponeva per l'anno 2012 il riconoscimento di un'asimmetria tariffaria per H3G pari ad 1 centesimo di euro al minuto. Inoltre, nella medesima delibera n. 254/11/CONS, l'Autorità proponeva altresì che l'asimmetria perdurasse fino alla data del 31 dicembre 2013 (data in cui si sarebbe dovuta concludere l'attività di riallocazione e razionalizzazione dell'intera banda a 900 *MHz)*. (1)

11. Con la successiva delibera n. 621/11/CONS, l'Autorità, a seguito delle indicazioni rese dalla Commissione nella lettera di commenti, si è determinata ad anticipare al 1° luglio 2013 il raggiungimento della tariffa efficiente ed a ridurre opportunamente i valori inziali del glide path di tutti e quattro gli operatori. Quanto all'operatore H3G, l'Autorità ha ridotto il periodo di asimmetria tariffaria, inizialmente proposto con la delibera n. 254/11/CONS, prevedendo la simmetria a partire dal 1° luglio 2013 tenendo comunque conto del fatto che "[…] occorrerà ancora un certo lasso di tempo prima che le disparità nella dotazione frequenziale tra H3G e gli altri operatori siano risolte con riflessi apprezzabili anche in termini di efficienza e riduzione dei costi unitari di fornitura del servizio di terminazione" (punto V.52 della delibera n. 621/11/CONS).

12. Quanto all'entità dell'asimmetria tariffaria, l'Autorità, in considerazione degli esiti dell'attività di riconciliazione, nella delibera n. 621/11/CONS ha ritenuto corretto confermare l'asimmetria già determinata nella delibera n. 254/11/CONS (pari ad un centesimo di euro) fino al 31 dicembre 2012, per poi ridurla dell'80% per il periodo 1° gennaio 2013 - 30 giugno 2013. Più precisamente, con riferimento al periodo 1° luglio 2012 - 31 dicembre 2012, l'Autorità ha ritenuto che la minore efficienza della rete di H3G dovuta alla suddetta indisponibilità di frequenze nella banda a 900 MHz avrebbe comportato maggiori costi di realizzazione della rete di quest'ultimo, valutabili nell'ordine del 70% con un riflesso anche sul costo di terminazione nell'ordine di 1 centesimo di euro al minuto (come peraltro emerso dalla summenzionata attività di riconciliazione), che corrisponde al 40% in più del prezzo stabilito per gli altri tre MNO.

(1) Determina del Dipartimento comunicazione del Ministero dello sviluppo economico con il quale si approva il «Piano per la razionalizzazione dei diritti d'uso della banda a 900 MHz», dell'11 febbraio 2009.
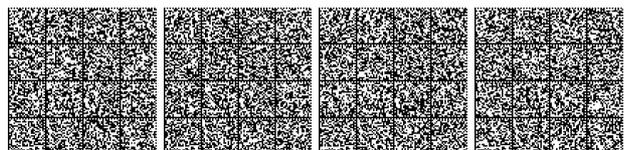
Ritenuto alla luce di tutte le considerazioni innanzi svolte – di avere colmato il deficit motivazionale della delibera n. 621/11/CONS come censurato dal TAR Lazio nelle sentenze del Tar del Lazio, sez. prima, n. 8381 del 10 ottobre 2012 e numeri 10263 e 10265 del 7 dicembre 2013;

Udita la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. In ottemperanza alle sentenze del Tar Lazio, n. 8381 del 10 ottobre 2012 e numeri 10263 e 10265 del 7 dicembre 2012 sono confermate le previsioni recate nella delibera n. 621/11/CONS nella parte in cui si riconosce all'operatore H3G un'asimmetria tariffaria fino al 30 giugno 2013, così come motivate nella presente delibera.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione (art. 135, comma 1, lettera *b)*, e 119 del codice del processo amministrativo).

Roma, 10 gennaio 2013

Il presidente: CARDANI

Il commissario relatore: DÈCINA

13A00652

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo eg»

Estratto determinazione n. 21/2013 dell'11 gennaio 2013

Medicinale: ROPINIROLO EG

Titolare A.I.C.:

EG S.p.A.

Via D. Scarlatti n. 31

20124 Milano

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428710/M (in base 10) 14NS16 (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428722/M (in base 10) 14NS1L (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428734/M (in base 10) 14NS1Y (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428746/M (in base 10) 14NS2B (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428759/M (in base 10) 14NS2R (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428761/M (in base 10) 14NS2T (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428773/M (in base 10) 14NS35 (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428785/M (in base 10) 14NS3K (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 126 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428797/M (in base 10) 14NS3X (in base 32)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 210 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428809/M (in base 10) 14NS49 (in base 32)
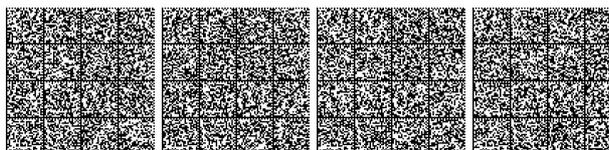
Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428811/M (in base 10) 14NS4C (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428823/M (in base 10) 14NS4R (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428835/M (in base 10) 14NS53 (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428847/M (in base 10) 14NS5H (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428850/M (in base 10) 14NS5L (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428862/M (in base 10) 14NS5Y (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428874/M (in base 10) 14NS6B (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428886/M (in base 10) 14NS6Q (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428898/M (in base 10) 14NS72 (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428900/M (in base 10) 14NS74 (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428912/M (in base 10) 14NS7J (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428924/M (in base 10) 14NS7W (in base 32)

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428936/M (in base 10) 14NS88 (in base 32)

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428948/M (in base 10) 14NS8N (in base 32)

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428951/M (in base 10) 14NS8R (in base 32)

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428963/M (in base 10) 14NS93 (in base 32)

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428975/M (in base 10) 14NS9H (in base 32)

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428987/M (in base 10) 14NS9V (in base 32)

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428999/M (in base 10) 14NSB7 (in base 32)

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 041840012/M (in base 10) 17WVDD (in base 32)

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 041840024/M (in base 10) 17WVDS (in base 32)

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 041840036/M (in base 10) 17WVF4 (in base 32)
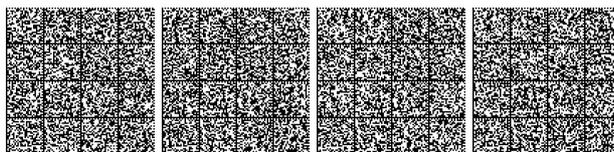
Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 041840048/M (in base 10) 17WVFJ (in base 32)

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 041840051/M (in base 10) 17WVFM (in base 32)

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 041840063/M (in base 10) 17WVFZ (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA: Compressa rivestita con film.

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

0,285 mg di ropinirolo cloridrato, corrispondente a 0,25 mg di ropinirolo.

0,57 mg di ropinirolo cloridrato, corrispondente a 0,5 mg di ropinirolo.

1,14 mg di ropinirolo cloridrato, corrispondente a 1 mg di ropinirolo.

2,28 mg di ropinirolo cloridrato, corrispondente a 2 mg di ropinirolo.

5,70 mg di ropinirolo cloridrato, corrispondente a 5 mg di ropinirolo.

Eccipienti:

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Macrogol 400

Titanio diossido (E171)

Polisorbato 80

0,5 mg compresse contiene inoltre:

Ossido di ferro giallo (E 172)

Ossido di ferro rosso (E 172)

1 mg compresse contiene inoltre:

Ossido di ferro giallo (E 172)

Indigotina lacca di alluminio (E132)

2 mg compresse contiene inoltre:

Ossido di ferro giallo (E 172)

Ossido di ferro rosso (E 172)

Indigotina lacca di alluminio (E132)

5 mg

Nucleo della compressa:

Lattosio monoidrato

Cellulosa microcristallina

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato

Rivestimento:

Ipromellosa

Macrogol 400

Titanio diossido (E171)

Polisorbato 80

Indigotina lacca di alluminio (E132)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:

USV Limited, H-17/H-18, O.I.D.C.

Mahatma Gandhi Udyog Nagar, Dabhel, Daman

India

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO E RILASCIO:

Generis Farmaceutica, S.A.

Rua Juao de Deus, no 19, Venda *Nova*, 2700-487, Amadora

Portogallo

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel

Germania

CONFEZIONAMENTO:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9, 4879 AC Etten Leur

Olanda

Klocke Verpackungs-Service GmbH

Max Becker Str. 6, 76356, Weingarten/Baden

Germania

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

PharmaCoDane Aps

Marielundvej 46 A, 2750 Herlev

Danimarca

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg

Ropinirolo EG è indicato per il

Trattamento della Malattia di Parkinson nelle seguenti condizioni:

- in monoterapia per posticipare l'inizio della terapia con levodopa;

- in associazione al trattamento con levodopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con levodopa si affievolisce o diviene instabile, e quando si verificano fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni del tipo deterioramento «di fine dose» o fenomeni «on-off»).

Trattamento sintomatico della sindrome delle gambe senza riposo (RLS) idiopatica in forma da moderata a grave.

5 mg

Ropinirolo EG è indicato per il trattamento della

Malattia di Parkinson nelle seguenti condizioni:

- in monoterapia per posticipare l'inizio della terapia con levodopa;

- in associazione al trattamento con levodopa, durante il corso della malattia, quando l'effetto della terapia con levodopa si affievolisce o diviene instabile, e quando si verificano fluttuazioni nell'effetto terapeutico (fluttuazioni del tipo deterioramento «di fine dose» o fenomeni «on-off»).

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

«0,25 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428734/M (in base 10) 14NS1Y (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 1,39

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 2,60

Confezione:

«0,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428823/M (in base 10) 14NS4R (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 2,76

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 5,17

Confezione:

«1 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428886/M (in base 10) 14NS6Q (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 3,31

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 6,21

Confezione:

«2 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 038428951/M (in base 10) 14NS8R (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 6,61

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 12,39

Confezione:

«5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister AL/AL

A.I.C. n. 041840024/M (in base 10) 17WVDS (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 13,79

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 25,87

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ROPINIROLO EG è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00634

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Onnua»

Estratto determinazione n. 13/2013 dell'11 gennaio 2013

Medicinale:

ONNUA

Titolare A.I.C.:

AstraZeneca SpA

Palazzo Volta, via F. Sforza

Basiglio - Milano

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 10 capsule in blister perforato AL/AL

A.I.C. n. 041506015/M (in base 10) 17LP6Z (in base 32)

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 30 capsule in blister perforato AL/AL

A.I.C. n. 041506027/M (in base 10) 17LP7C (in base 32)

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 90 capsule in blister perforato AL/AL

A.I.C. n. 041506039/M (in base 10) 17LP7R (in base 32)

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 30X1 capsule in blister monodose perforato AL/AL

A.I.C. n. 041506041/M (in base 10) 17LP7T (in base 32)

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 90X1 capsule in blister monodose perforato AL/AL

A.I.C. n. 041506054/M (in base 10) 17LP86 (in base 32)

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 041506066/M (in base 10) 17LP8L (in base 32)

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 90 capsule in flacone HDPE con chiusura a prova di bambino

A.I.C. n. 041506078/M (in base 10) 17LP8Y (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Capsule rigide (capsule).

COMPOSIZIONE:

Ogni capsula rigida contiene:

Principio attivo:

granuli pellettati di acido acetilsalicilico e granuli pellettati gastro-resistenti di esomeprazolo:

81 mg di acido acetilsalicilico e 20 mg di esomeprazolo (come esomeprazolo magnesio triidrato).

Eccipienti:

Componente esomeprazolo

glicerolo monostearato 40-55

idrossipropilcellulosa

ipromellosa

magnesio stearato

copolimero acido metacrilico-etilacrilato (1:1) dispersione al 30% (può contenere dodecil solfato di sodio e polisorbato 80)

polisorbato 80

sodio stearil fumarato

zucchero granulare (contiene saccarosio e amido di mais)

talco

trietil citrato

Componente acido acetilsalicilico

idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione

Capsula di gelatina rigida (misura 3) di colore rosa rossastro/grigio

gelatina

ossido di ferro rosso (E172)

ossido di ferro nero (E172)

titanio diossido (E171)

Inchiostro nero, SW-9008

ossido di ferro nero (E172)

idrossido di potassio

gommalacca

glicole propilenico

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:

AstraZeneca AB

Gärtunavägen, SE- 151, 85 Södertälje

Svezia

CONFEZIONAMENTO, RILASCIO:

AstraZeneca AB

Mariehemsvägen 8, SE – 906, 54 Umeå

Svezia

AstraZeneca UK Ltd

Silk Road Business Park, Macclesfield, Chershire SK 10 2NA

Regno Unito

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

acido acetilsalicilico

Rhodia Opération

Rue Prosper Monnet, F-69192 Saint-Fons

Francia

esomeprazolo

Minakem Dunkerque

224 Avenue de la Dordogne, 59640 Dunkerque

Francia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Prevenzione di eventi trombotici cardio e cerebrovascolari in pazienti che necessitano di un trattamento continuo con bassi dosaggi di acido acetilsalicilico, e che necessitano di profilassi delle ulcere gastriche e/o duodenali associate all'acido acetilsalicilico.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

«81 mg/20 mg capsule rigide» 30 capsule in blister perforato AL/AL

A.I.C. n. 041506027/M (in base 10) 17LP7C (in base 32)

Classe di rimborsabilità:

A (nota 1-48)

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 8,55

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 14,11

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ONNUA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00635

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Breakyl»

Estratto determinazione n. 26/2013 dell'11 gennaio 2013

Medicinale:

BREAKYL

Titolare A.I.C.:

MEDA Pharma S.p.A.

Viale Brenta n. 18

20139 Milano

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164017/M (in base 10) 17877K (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164031/M (in base 10) 17877Z (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164056/M (in base 10) 17878S (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164068/M (in base 10) 178794 (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164094/M (in base 10) 17879Y (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164106/M (in base 10) 1787BB (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164132/M (in base 10) 1787C4 (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164144/M (in base 10) 1787CJ (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164171/M (in base 10) 1787DC (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164183/M (in base 10) 1787DR (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164219/M (in base 10) 1787FV (in base 32)

Confezione:

«start 200, 400, 600, 800 microgrammi film buccale» 1 bustina in PAN/AL/PA/CARTA monodose per dosaggio

A.I.C. n. 041164221/M (in base 10) 1787FX (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164233/M (in base 10) 1787G9 (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164245/M (in base 10) 1787GP (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164258/M (in base 10) 1787H2 (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164260/M (in base 10) 1787H4 (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164272/M (in base 10) 1787HJ (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164284/M (in base 10) 1787HW (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164296/M (in base 10) 1787J8 (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164308/M (in base 10) 1787JN (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164310/M (in base 10) 1787JQ (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164322/M (in base 10) 1787K2 (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164334/M (in base 10) 1787KG (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164346/M (in base 10) 1787KU (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164359/M (in base 10) 1787L7 (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164361/M (in base 10) 1787L9 (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164373/M (in base 10) 1787LP (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164385/M (in base 10) 1787M1 (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164397/M (in base 10) 1787MF (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164409/M (in base 10) 1787MT (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164411/M (in base 10) 1787MV (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164423/M (in base 10) 1787N7 (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164435/M (in base 10) 1787NM (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164447/M (in base 10) 1787NZ (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164450/M (in base 10) 1787P2 (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164462/M (in base 10) 1787PG (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164474/M (in base 10) 1787PU (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164486/M (in base 10) 1787Q6 (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164498/M (in base 10) 1787QL (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164500/M (in base 10) 1787QN (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164512/M (in base 10) 1787R0 (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164524/M (in base 10) 1787RD (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164536/M (in base 10) 1787RS (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 4 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164548/M (in base 10) 1787S4 (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164551/M (in base 10) 1787S7 (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 30 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164563/M (in base 10) 1787SM (in base 32)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164575/M (in base 10) 1787SZ (in base 32)

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164587/M (in base 10) 1787TC (in base 32)

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164599/M (in base 10) 1787TR (in base 32)

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164601/M (in base 10) 1787TT (in base 32)

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 28 bustine in PAN/AL/PET/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164613/M (in base 10) 1787U5 (in base 32)

Confezione:

«start 200, 400, 600, 800 microgrammi film buccale» 1 bustina in PAN/AL/Pet/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164625/M (in base 10) 1787UK (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA: Film buccale

COMPOSIZIONE:

Un film buccale contiene:

Principio attivo:

200 microgrammi di fentanil (come fentanil citrato);
400 microgrammi di fentanil (come fentanil citrato);
600 microgrammi di fentanil (come fentanil citrato);
800 microgrammi di fentanil (come fentanil citrato), o
1200 microgrammi di fentanil (come fentanil citrato).

Eccipienti:

Strato attivo:

propilenglicole (E1520)
sodio benzoato (E211)
metil-paraidrossibenzoato (E218)
propil-paraidrossibenzoato (E216)
ferro ossido (rosso) (E172)
acido citrico anidro
d/-alfa-tocoferil acetato,
fosfato sodico monobasico (anidro),
sodio idrossido,
fosfato sodico tribasico (anidro),
policarbofil,
idrossipropilcellulosa,
idrossietilcellulosa,
sodio caramelloso

Strato di rinforzo:

sodio benzoato (E211),
paraidrossibenzoato di metile (E218),
paraidrossibenzoato di propile (E216),
acido citrico anidro,
d/-alfa-tocoferil acetato,
idrossipropilcellulosa,
idrossietilcellulosa,
titanio diossido (E171),
sodio saccarinato,
olio di menta piperita

RILASCIO DEI LOTTI:

Meda Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg
Germania

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO DEI LOTTI:

LTS Lohmann Therapie-Systeme AG
Lohmannstrasse 2, D-56626 Andernach
Germania

Avēva Drug Delivery Systems, Inc. (Aveva)
3250 Commerce Parkway, Miramar, FL 33025
USA

CONTROLLO DEI LOTTI:

Meda Pharma GmbH & Co. KG
Meissner Str. 191, D-01445 Radebeul
Germania

PRODUZIONE PRINCIPIO ATTIVO:

Johnson Matthey Macfarlan Smith
10 Wheatfield Road, Edinburgh, EH11 2QA
Scotland, UK

Johnson Matthey Inc., Pharmaceutical Materials Division
Nolte Drive, West Deptford, NJ 08066
USA

Mallinckrodt Inc.
3600 N. 2nd Street, St. Louis; Missouri, 63147
USA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Breakyl è indicato per il trattamento del Dolore Episodico Intenso (DEI) negli adulti affetti da neoplasia già sottoposti a terapia di mantenimento con oppioidi per il dolore oncologico cronico.

Il dolore episodico intenso è un'esacerbazione transitoria del dolore che si aggiunge a un dolore di base persistente altrimenti controllato.

I pazienti sottoposti a terapia di mantenimento con oppioidi sono coloro che assumono almeno 60 mg di morfina orale al giorno, almeno 25 microgrammi di fentanil transdermico l'ora, almeno 30 mg di ossicodone al giorno, almeno 8 mg di idromorfone orale al giorno o una dose ad analoga attività analgesica di un altro oppioide per una settimana o per un intervallo più prolungato.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164017/M (in base 10) 17877K (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 15,20

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 25,08

Confezione:

«200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164031/M (in base 10) 17877Z (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 50,65

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 83,60

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164068/M (in base 10) 178794 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 15,20

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 25,08

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164106/M (in base 10) 1787BB (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 15,20

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 25,08

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164144/M (in base 10) 1787CJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 15,20

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 25,08

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 3 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164183/M (in base 10) 1787DR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 15,20

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 25,08

Confezione:

«start 200, 400, 600, 800 microgrammi film buccale» 1 bustina in PAN/AL/PA/CARTA monodose per dosaggio

A.I.C. n. 041164221/M (in base 10) 1787FX (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 16,22

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 26,77

Confezione:

«400 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164260/M (in base 10) 1787H4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 50,65

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 83,60

Confezione:

«600 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164296/M (in base 10) 1787J8 (in base 32)

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 50,65

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 83,60

Confezione:

«800 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164322/M (in base 10) 1787K2 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 50,65

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 83,60

Confezione:

«1200 microgrammi film buccale» 10 bustine in PAN/AL/PA/CARTA monodose

A.I.C. n. 041164359/M (in base 10) 1787L7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 50,65

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 83,60

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BREAKYL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00636

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 723/2012 del 7 dicembre 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Sandoz GMBH».

Nell'estratto della determinazione n. 723/2012 del 7 dicembre 2012 relativa al medicinale per uso umano PACLITAXEL SANDOZ GMBH pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2013 serie generale n. 6, supplemento ordinario n. 3, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione

"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 600 mg/100 ml

A.I.C. n. 041077177/M (in base 10) 175LFT (in base 32);

Confezione

"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 600 mg/100 ml

A.I.C. n. 0410772030/M (in base 10) 175LGM (in base 32);

Confezione

"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 30 mg/5 ml

A.I.C. n. 041077025/M (in base 10) 175L91 (in base 32);

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 412,15

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 695,05

leggasi:

Confezione

"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 600 mg/100 ml

A.I.C. n. 041077177/M (in base 10) 175LFT (in base 32)

Confezione

"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 20 flaconcini da 600 mg/100 ml

A.I.C. n. 041077203/M (in base 10) 175LGM (in base 32)

Confezione

"6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 5 flaconcini da 30 mg/5 ml

A.I.C. n. 041077025/M (in base 10) 175L91 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 421,14

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 695,05

13A00637

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2195/2011 del 15 aprile 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Pfizer».

Nell'estratto della determinazione n. 2195/2011 del 15 aprile 2011 relativa al medicinale per uso umano MIRTAZAPINA PFIZER pubblicato nel Supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2011 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

confezionamento:

Pfizer Italia S.r.l. via del Commercio, 25/27 - 63100 Marino del Tronto Ascoli Piceno Italia;

leggasi:

confezionamento, rilascio dei lotti:

Pfizer Italia S.r.l. via del Commercio, 25/27 - 63100 Marino del Tronto Ascoli Piceno Italia.

13A00654

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Actavis».

Con la determinazione n. aRM - 245/2012-2999 del 7 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TOPIRAMATO ACTAVIS.

Confezioni:

039375480 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039375478 - «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

039375466 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone HDPE;

039375454 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

039375441 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

039375439 - «200 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone HDPE;

039375427 - «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

039375415 - «200 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

039375403 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

039375391 - «200 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

039375389 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

039375377 - «200 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

039375365 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039375353 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

039375340 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone HDPE;

039375338 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

039375326 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

039375314 - «100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone HDPE;

039375302 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

039375290 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

039375288 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

039375276 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

039375264 - «100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

039375252 - «100 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

039375249 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039375237 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

039375225 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone HDPE;

039375213 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

039375201 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

039375199 - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone HDPE;

039375187 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

039375175 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

039375163 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

039375151 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

039375148 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

039375136 - «50 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

039375124 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone HDPE;

039375112 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

039375100 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in flacone HDPE;

039375098 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

039375086 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

039375074 - «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone HDPE;

039375062 - «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister AL/AL;

039375050 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

039375047 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL;

039375035 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

039375023 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

039375011 - «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL.

13A00655

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Haepcard»

Con la determinazione n. aRM - 248/2012-1771 del 7 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: HAEPCARD.

Confezioni:

040557011 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040557023 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040557035 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040557047 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040557050 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040557062 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040557074 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040557086 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040557098 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

040557100 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

040557112 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

040557124 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL.

13A00656

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flossac»

Con la determinazione n. aRM - 246/2012-239 del 7 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Farmaceutici Caber S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: FLOSSAC.

Confezione: 025001025 - Descrizione «400 mg capsule molli» 14 capsule.

13A00657

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Inegy»

Estratto determinazione V&A. n. 2137 del 18 dicembre 2012

Medicinale: INEGY.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited con sede legale e domicilio in Hertford Road - Hoddesdon - Hertfordshire (Gran Bretagna).

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Considerate le motivazioni portate da codesta azienda, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Inegy», relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 036679013/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679025/M - «10 mg/10 mg compresse» 7 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679037/M - «10 mg/10 mg compresse» 10 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679049/M - «10 mg/10 mg compresse» 14 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679052/M - «10 mg/10 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679064/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679076/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679088/M - «10 mg/10 mg compressev 56 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679090/M - «10 mg/10 mg compresse» 98 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679102/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679114/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/al/pa;

A.I.C. n. 036679126/M - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679138/M - «10 mg/10 mg compresse» 50 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679140/M - «10 mg/10 mg compresse» 100 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679153/M - «10 mg/10 mg compresse» 300 compresse in blister pvc/al/pa unit dose;

A.I.C. n. 036679165/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679177/M - «10 mg/20 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679189/M - «10 mg/20 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679191/M - «10 mg/20 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679203/M - «10 mg/20 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679215/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679227/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679239/M - «10 mg/20 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679241/M - «10 mg/20 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679254/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679266/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679278/M - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679280/M - «10 mg/20 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679292/M - «10 mg/20 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679304/M - «10 mg/20 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679316/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in flacone hdpe bianco;

A.I.C. n. 036679328/M - «10 mg/40 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679330/M - «10 mg/40 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679342/M - «10 mg/40 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679355/M - «10 mg/40 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679367/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679379/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679381/M - «10 mg/40 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679393/M - «10 mg/40 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679405/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679417/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679429/M - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679431/M - «10 mg/40 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679443/M - «10 mg/40 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679456/M - «10 mg/40 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679468/M - «10 mg/80 mg compresse» 7 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679470/M - «10 mg/80 mg compresse» 10 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679482/M - «10 mg/80 mg compresse» 14 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679494/M - «10 mg/80 mg compresse» 28 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679506/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679518/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679520/M - «10 mg/80 mg compresse» 56 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679532/M - «10 mg/80 mg compresse» 98 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679544/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679557/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco;

A.I.C. n. 036679569/M - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679571/M - «10 mg/80 mg compresse» 50 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679583/M - «10 mg/80 mg compresse» 100 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose;

A.I.C. n. 036679595/M - «10 mg/80 mg compresse» 300 compresse in blister policlorotrifluoroetilene/pvc opaco unit dose,

possono essere dispensati per ulteriori 60 giorni a partire dalla scadenza del termine del periodo precedentemente concesso a seguito della comunicazione di notifica regolare per modifica stampati V&A/1515 dell'8 ottobre 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2012, senza ulteriore proroga.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00659

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tobi».

Estratto determinazione V&A/2113 del 17/12/2012

Medicinale: TOBI.

Confezioni:

03476701856/M fiale monodose da 300 mg/5 ml di polietilene.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0361/001/II/054.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica dei paragrafi 4.6 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00660

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Tatig».

Estratto determinazione V&A/2112 del 17/12/2012

Medicinale: TATIG.

Confezioni:

027754035 «20 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml con dosatore;

027754050 «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

027754098 «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

027754086 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili;

027754047 «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili.

Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: n. NL/H/1736/001-003/II/013, NL/H/1736/001-003/II/014, NL/H/1736/001-003/II/011, NL/H/XXXX/WS/031.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati (Paragrafi 4.4, 4.6, 4.8, 5.3) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente Determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentacol».

Determinazione V&A n. 2087 del 17 dicembre 2012

Titolare AIC: Sofar S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Firenze, 40, 20060 - Trezzano Rosa - Milano, Codice Fiscale 03428610152

Medicinale: PENTACOL.

Variazione AIC: B.II.b.4.d Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi - B.II.b.3 Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: altra variazione

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Sono autorizzate le seguenti modifiche:

Modifica della dimensione del lotto: lotto standard da kg 300 di gel pari a 60.000 tubetti da 5 g a kg 500 di gel pari a 100.000 tubetti da 5 g.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: preparazione del gel (modifica minore del processo produttivo).

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito: il tempo massimo di stoccaggio del gel nei serbatoi prima della ripartizione è stato opportunamente convalidato fino a 4 settimane.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026925065 - “500” 20 tubi gel rettale monodose 500 mg

A.I.C. n. 026925180 - “500 mg gel rettale” 10 tubi monodose da 5 g

In adeguamento alla lista degli Standard Terms è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

Da: A.I.C. n. 026925065 - “500” 20 tubi gel rettale monodose 500 mg

a: A.I.C. n. 026925065 - “500 mg gel rettale” 20 tubi monodose da 5 g

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00664

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon tosse sedativo».

Estratto determinazione V&A n. 2138 del 18 dicembre 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l’immissione in commercio del medicinale: «BISOLVON TOSSE SEDATIVO», anche nella forma e confezione: “10,5 mg pastiglie gommose” 20 pastiglie gommose con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in 20139 - Milano, Via Lorenzini, 8, Codice Fiscale 00421210485.

Confezione: «10,5 mg pastiglie gommose» 20 pastiglie gommose - AIC n. 038593024 (in base 10) 14TSJ0 (in base 32)

Forma farmaceutica: Pastiglia gommosa

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo: F. Hoffmann-La Roche LTD., Grenzacherstrasse 124, Basel, 4070 - Svizzera e Wockhardt Limited, Plot No 138, G.I.D.C. Industrial Estate, Distric Bharuch, India- 393 002 - Ankleshwar , Gujarat.

Produttore del prodotto finito: Bolder Arzneimittel GMBH & CO. KG stabilimento sito in Germania, Koblenzer Strasse 65, Cologne (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti) e Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Strasse 173 55216 INGELHEIM am Rhein Germania (rilascio dei lotti).

Composizione: Una pastiglia gommosa contiene:

Principio Attivo: Destrometorfano bromidrato 10,5 mg

Eccipienti: Acacia; Betadex; Acido citrico anidro; Aroma miele; Aroma lime; Levomentolo; Paraffina liquida; Cera bianca d’api; Giallo chinolina; Saccarina sodica; Maltitolo liquido; Sodio ciclamato; Acqua depurata;

Indicazioni terapeutiche: Sedativo della tosse

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 038593024 - «10,5 mg pastiglie gommose» 20 pastiglie gommose

Classe di rimborsabilità: “C-bis”

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 038593024 - «10,5 mg pastiglie gommose» 20 pastiglie gommose - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00665

Rettifica alla determinazione AIC/N n. 2079/2011 del 10 settembre 2009 relativa al medicinale per uso umano «Taigalor».

Estratto determinazione V&A n. 2086 del 17 dicembre 2012

Titolare AIC: Nycomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Libero Temolo, 4, 20126 - Milano, Codice Fiscale 04086080969

Medicinale: TAIGALOR.

Variazione AIC: Richiesta Rettifica determinazione

L’autorizzazione all’immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

Alla Determinazione AIC/N n. 2079/2011 del 10/09/2009 pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 16/10/2009 concernente «l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio» del medicinale: «TAIGALOR» è apportata la seguente modifica:

Nei paragrafi relativi all’ Indirizzo del titolare dell’AIC in luogo di: NYCOMED Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Carducci n. 125, Edificio A, Sesto San Giovanni, cap 20099 - (MI)

Leggasi: NYCOMED Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Libero Temolo 4, 20126 Milano.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio del medicinale.

13A00666

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rolacsin».

Con la determinazione n. aRM - 247/2012-2611 del 7 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ROLACSIN;

confezione: 038277012;

descrizione: «30 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale.

13A00667

Rettifica alla determinazione AIC/N n. 2078/2011 del 10 settembre 2009, relativa al medicinale per uso umano «Xefo».

Estratto determinazione V&A. n. 2085 del 17 dicembre 2012

Titolare A.I.C.: Nycomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano, codice fiscale 04086080969.

Medicinale: XEFO.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

alla determinazione AIC/N n. 2078/2011 del 10 settembre 2009 pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 241 del 16 ottobre 2009 concernente «l'Autorizzazione all'immissione in commercio» del medicinale: «XEFO» è apportata la seguente modifica:

nei paragrafi relativi all'indirizzo del titolare dell'A.I.C.:

in luogo di:

Nycomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Carducci n. 125, edificio A, Sesto San Giovanni, CAP 20099 (Milano);

leggasi:

Nycomed Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

13A00668

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Terbinafina Hexal».

Estratto determinazione V&A 2098 del 17 dicembre 2012

Specialità medicinale: TERBINAFINA HEXAL.

Confezioni:

036761017/M - «125 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC;

036761029/M - «125 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

036761031/M - «125 mg compresse» 16 compresse in blister AL/PVC;

036761043/M - «125 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

036761056/M - «125 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

036761068/M - «125 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

036761070/M - «125 mg compresse» 42 compresse in blister AL/PVC;

036761082/M - «125 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

036761094/M - «125 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

036761106/M - «125 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

036761118/M - «125 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

036761120/M - «125 mg compresse» 16 compresse in flacone PE;

036761132/M - «125 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

036761144/M - «125 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

036761157/M - «125 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

036761169/M - «125 mg compresse» 42 compresse in flacone PE;

036761171/M - «125 mg compresse» 98 compresse in flacone PE;

036761183/M - «125 mg compresse» 100 compresse in flacone PE;

036761195/M - «250 mg compresse» 8 compresse in blister AL/PVC;

036761207/M - «250 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC;

036761219/M - «250 mg compresse» 14 compresse in blister AL/PVC;

036761221/M - «250 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC;

036761233/M - «250 mg compresse» 28 compresse in blister AL/PVC;

036761245/M - «250 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC;

036761258/M - «250 mg compresse» 42 compresse in blister AL/PVC;

036761260/M - «250 mg compresse» 56 compresse in blister AL/PVC;

036761272/M - «250 mg compresse» 98 compresse in blister AL/PVC;

036761284/M - «250 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC;

036761296/M - «250 mg compresse» 8 compresse in flacone PE;

036761308/M - «250 mg compresse» 10 compresse in flacone PE;

036761310/M - «250 mg compresse» 14 compresse in flacone PE;

036761322/M - «250 mg compresse» 20 compresse in flacone PE;

036761334/M - «250 mg compresse» 28 compresse in flacone PE;

036761346/M - «250 mg compresse» 30 compresse in flacone PE;

036761359/M - «250 mg compresse» 42 compresse in flacone PE;

036761361/M - «250 mg compresse» 56 compresse in flacone PE;

036761373/M - «250 mg compresse» 98 compresse in flacone PE;

036761385/M - «250 mg compresse» 100 compresse in flacone PE.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/1967/001-002/R/001 e DE/H/1967/001-002/1B/10.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione. Modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati apportata con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Terbinafina Hexal», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 16 giugno 2009.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00669

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Actavis PTC».

Con la determinazione n. aRM - 244/2012-2999 del 7 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Actavis Group PTC EHF l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703338.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703326.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703314.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703302.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703290.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703288.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703276.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703264.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703252.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703249.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703237.

Descrizione: «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703225.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703213.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703201.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703199.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703187.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703175.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703163.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703151.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703148.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703136.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703124.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703112.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703100.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703098.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703086.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in contenitore HDPE.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703074.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703062.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703050.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703047.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703035.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703023.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister AL/AL.

Medicinale: ATORVASTATINA ACTAVIS PTC.

Confezione: 040703011.

Descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL.

Il titolare Actavis Group PTC EHF è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione.

13A00670

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vivaglobin».

Con la determinazione n. aRM - 249/2012-802 del 7 gennaio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta CSL BEHRING GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882014.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 1 fiala da 5 ml.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882026.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 10 fiale da 5 ml.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882038.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 1 flaconcino da 10 ml.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882040.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 10 flaconcini da 10 mL.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882053.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 20 flaconcini da 10 ml.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882065.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 1 flaconcino da 3 ml.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882077.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 10 flaconcini da 3 ml.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882089.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutane» 1 flaconcino da 20 ml.

Medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezione: A.I.C. n. 037882091.

Descrizione: «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 2flaconcini 10ml+1siringa+1tubo perfusore con ago+2aghi ipodermici+2aghi areatori+3tamponi con alcol.

13A00671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoloft».

Estratto determinazione V&A/2111 del 17 dicembre 2012

Medicinale: ZOLOFT.

Confezioni:

027753096 «20 mg/ml soluzione orale» flacone 60 ml con dosatore;

027753045 «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

027753110 «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

027753033 «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili, 027753108 «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili; 027753134 «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

027753122 «25 mg compresse rivestite con film» 7 compresse.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

N. procedura mutuo Riconoscimento: N. NL/H/1732/001-004/II/012, NL/H/1732/001-004/II/013, NL/H/1732/001-004/II/010, NL/H/XXXX/WS/031.

Tipo di modifica: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche ecliniche o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati (Paragrafi: 4.4,4.6,4.8,5.3) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno dalla pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Terbinafina Sandoz GMBH».

Estratto determinazione V&A 2099 del 17 dicembre 2012

Specialità Medicinale: TERBINAFINA SANDOZ GMBH.

Confezioni:

036857011/m - «125 mg compresse» 10 compresse in blister al/pvc;

036857023/m - «125 mg compresse» 14 compresse in blister al/pvc;

036857035/m - «125 mg compresse» 16 compresse in blister al/pvc;

036857047/m - «125 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc;

036857050/m - «125 mg compresse» 28 compresse in blister al/pvc;

036857062/m - «125 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc;

036857074/m - «125 mg compresse» 42 compresse in blister al/pvc;

036857086/m - «125 mg compresse» 98 compresse in blister al/pvc;

036857098/m - «125 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc;

036857100/m - «125 mg compresse» 10 compresse in flacone pe;

036857112/m - «125 mg compresse» 14 compresse in flacone pe;

036857124/m - «125 mg compresse» 16 compresse in flacone pe;

036857136/m - «125 mg compresse» 20 compresse in flacone pe;

036857148/m - «125 mg compresse» 28 compresse in flacone pe;

036857151/m - «125 mg compresse» 30 compresse in flacone pe;

036857163/m - «125 mg compresse» 42 compresse in flacone pe;

036857175/m - «125 mg compresse» 98 compresse in flacone pe;

036857187/m - «125 mg compresse» 100 compresse in flacone pe;

036857199/m - «250 mg compresse» 8 compresse in blister al/pvc;

036857201/m - «250 mg compresse» 10 compresse in blister al/pvc;

036857213/m - «250 mg compresse» 14 compresse in blister al/pvc;

036857225/m - «250 mg compresse» 20 compresse in blister al/pvc;

036857237/m - «250 mg compresse» 28 compresse in blister al/pvc;

036857249/m - «250 mg compresse» 30 compresse in blister al/pvc;

036857252/m - «250 mg compresse» 42 compresse in blister al/pvc;

036857264/m - «250 mg compresse» 56 compresse in blister al/pvc;

036857276/m - «250 mg compresse» 98 compresse in blister al/pvc;

036857288/m - «250 mg compresse» 100 compresse in blister al/pvc;

036857290/m - «250 mg compresse» 8 compresse in flacone pe;

036857302/m - «250 mg compresse» 10 compresse in flacone pe;

036857314/m - «250 mg compresse» 14 compresse in flacone pe;

036857326/m - «250 mg compresse» 20 compresse in flacone pe;

036857338/m - «250 mg compresse» 28 compresse in flacone pe;

036857340/m - «250 mg compresse» 30 compresse in flacone pe;

036857353/m - «250 mg compresse» 42 compresse in flacone pe;

036857365/m - «250 mg compresse» 56 compresse in flacone pe;

036857377/m - «250 mg compresse» 98 compresse in flacone pe;

036857389/m - «250 mg compresse» 100 compresse in flacone pe.

Titolare A.I.C.: SANDOZ GMBH n. procedure mutuo riconoscimento: DE/H/1968/001-002/R/001 e DE/H/1968/001-002/IB/08;

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione. Modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati apportata con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Terbinafina Sandoz GMBH», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 16 giugno 2009.

I lotti già prodotti,non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180°giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A00673

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Provvedimento relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le ditte sotto elencate, già assegnatarie di marchio di identificazione hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle ditte sono stati restituiti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
BZ 197	Aurum d. Kuehbacher Oskar	39058 Sarentino - Vangabassa 7
BZ 19	Tschager R. e G. Sas	39100 Bolzano - piazza parrocchia 7

13A00685

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GORIZIA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del D.L. 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che l'impresa Laboratorio Orafo l'Etrusco di Burelli Carlo, con sede a Gorizia (GO) in via Carducci, 67, già assegnataria del marchio di identificazione 31 GO, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del citato D.L. 22 maggio 1999 n. 251, tenuto presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia in data 14 gennaio 2013 per ritiro del marchio in conseguenza dell'omessa rinnovazione per l'anno 2012.

Il punzone in dotazione all'impresa non è stato ancora restituito alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

13A00663

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di Commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale agli atti dell'Ufficio. I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla C.C.I.A.A. di Verona sono stati ritirati e deformati.

N. marchio	Ditta	Sede
135 VR	Stella d'Oro di Covolo	via Brigata Piemonte 38 - Verona
302 VR	Truncali Andrea	via Cao del Prà - Lugagnano di Sona (VR)

13A00662

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del nuovo statuto e assunzione della nuova denominazione dell'Associazione religiosa «Missioni Cristiane Internazionali - Avventisti del Settimo Giorno - Movimento di Riforma», in Tortoreto.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il 28 dicembre 2012, registro n. 7, foglio n. 386, viene approvato il nuovo statuto, composto di diciassette articoli, dell'Associazione religiosa «Missioni Cristiane internazionali - Avventisti del Settimo Giorno-Movimento di Riforma» (M.C.I.) con sede in Tortoreto, frazione Salino (Teramo).

13A00640

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enel Produzione S.p.a. ubicata nel Comune di Camerata Picena.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare DEC - MIN prot. 0000006 del 11 gennaio 2013, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, Foro Buonaparte n. 31, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di Camerata Picena (AN), ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A00682

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale della società Enipower S.p.a. sita nel comune di Ferrera Erbognone.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. DEC/MIN/2012/0000235 del 21 Dicembre 2012, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enipower S.p.A., identificata dal codice fiscale 12958270154 con sede legale in Piazza Vanoni, 1 - 20097 San Donato Milanese (MI) per l'esercizio della centrale ubicata nel Comune di Ferrera Erbognone (PV) ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via C. Colombo, 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

13A00683

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3327
Yen	118,04
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,613
Corona danese	7,4625
Lira Sterlina	0,83025
Fiorino ungherese	294,72
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6972
Zloty polacco	4,1200
Nuovo leu romeno	4,3905
Corona svedese	8,6338
Franco svizzero	1,2358
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,3995
Kuna croata	7,5605
Rublo russo	40,3430
Lira turca	2,3623
Dollaro australiano	1,2653
Real brasiliano	2,7157
Dollaro canadese	1,3142
Yuan cinese	8,2837
Dollaro di Hong Kong	10,3323
Rupia indonesiana	12854,28
Shekel israeliano	4,9756
Rupia indiana	72,7990
Won sudcoreano	1408,36
Peso messicano	16,8880
Ringgit malese	4,0114
Dollaro neozelandese	1,5886
Peso filippino	54,101
Dollaro di Singapore	1,6332
Baht tailandese	40,008
Rand sudafricano	11,6870

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00735

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3277
Yen	117,06
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,580
Corona danese	7,4624
Lira Sterlina	0,83010
Fiorino ungherese	294,99
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6976
Zloty polacco	4,1312
Nuovo leu romeno	4,3388
Corona svedese	8,6341
Franco svizzero	1,2359
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4200
Kuna croata	7,5605
Rublo russo	40,3750
Lira turca	2,3500
Dollaro australiano	1,2593
Real brasiliano	2,7082
Dollaro canadese	1,3102
Yuan cinese	8,2552
Dollaro di Hong Kong	10,2934
Rupia indonesiana	12820,16
Shekel israeliano	4,9540
Rupia indiana	72,8040
Won sudcoreano	1406,90
Peso messicano	16,8084
Ringgit malese	4,0090
Dollaro neozelandese	1,5826
Peso filippino	53,989
Dollaro di Singapore	1,6254
Baht tailandese	39,645
Rand sudafricano	11,7330

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00736

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 gennaio 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3368
Yen	119,32
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,546
Corona danese	7,4626
Lira Sterlina	0,83410
Fiorino ungherese	293,58
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6977
Zloty polacco	4,1203
Nuovo leu romeno	4,3279
Corona svedese	8,6430
Franco svizzero	1,2453
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4055
Kuna croata	7,5635
Rublo russo	40,4566
Lira turca	2,3499
Dollaro australiano	1,2694
Real brasiliano	2,7294
Dollaro canadese	1,3193
Yuan cinese	8,3165
Dollaro di Hong Kong	10,3637
Rupia indonesiana	12899,64
Shekel israeliano	4,9718
Rupia indiana	72,7090
Won sudcoreano	1412,54
Peso messicano	16,8504
Ringgit malese	4,0311
Dollaro neozelandese	1,5921
Peso filippino	54,308
Dollaro di Singapore	1,6360
Baht tailandese	39,797
Rand sudafricano	11,7323

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A00737

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso di Concorso per trasferimento di notai in esercizio del 30 settembre 2012 – pubblicato l'1 ottobre 2012 - Rinvio della pubblicazione dell'estratto del decreto di approvazione della graduatoria, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Si comunica che l'estratto del decreto di approvazione della graduatoria relativa al concorso per trasferimento di notai in esercizio, pubblicato in data 1° ottobre 2012, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - del 15 febbraio 2013.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

13A00769

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo ed estensione dell'autorizzazione all'organismo Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., in Milano, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medici.

Con decreto dirigenziale del Ministero della salute di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 7 gennaio 2013, l'organismo notificato Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in Milano via Sant'Eufemia 2 e sede amministrativa e laboratori in Rho (Milano) via Moscova 19, è stato autorizzato all'attività di certificazione, di cui alla direttiva 93/42/CEE, per le seguenti tipologie di dispositivi medici:

dispositivi medici non attivi:

dispositivi medici non attivi, non impiantabili, in generale:

a) dispositivi non attivi per anestesia, emergenza e terapia intensiva (all. II, III. IV, V, *VI)*;

b) dispositivi non attivi per iniezione, infusione, trasfusione e dialisi (all. II, III, IV, V, *VI)*;

c) dispositivi medici non attivi con funzione di misura (all. II, III, IV, V, *VI)*;

d) dispositivi non attivi per oftalmologia (all. II, III, IV, V, *VI)*;

e) strumenti non attivi (all. II, III, IV, V, *VI)*;

f) dispositivi medici per la contraccezione (all. II, III, IV, V, *VI)*;

g) dispositivi medici non attivi per disinfettare, pulire e sciacquare (all. II, V, *VI)*;

impianti non attivi:

h) impianti ortopedici non attivi (all. II, V, *VI)*;

dispositivi per la cura delle ferite:

i) bende e medicazioni per ferite (all. II, V, *VI)*;

j) clamps (all. II, V, *VI)*;

dispositivi dentali non attivi ed accessori:

k) strumenti e attrezzature dentali non attivi (all. II. V. *VI)*;

l) materiali dentali (all. II, V, *VI)*;

m) impianti dentali (all. II, V, *VI)*;

dispositivi medici attivi (non impiantabili):

dispositivi medici attivi in generale:

n) dispositivi per circolazione extra-corporea, infusione ed emoferesi (all. II, III, IV, V, *VI)*;

o) dispositivi per apparato respiratorio, dispositivi per ossigenoterapia, dispositivi per anestesia per inalazione (all. II, III, IV, V, *VI)*;

p) dispositivi per stimolazione o inibizione (all. II, III, IV, V, *VI)*;

q) dispositivi attivi chirurgici (all. II, III, IV, V, *VI)*;

r) dispositivi attivi per oftalmologia (all. II, III, IV, V, *VI)*;

s) dispositivi attivi dentali (all. II, III, IV, V, *VI)*;

t) dispositivi attivi per la disinfezione e la sterilizzazione (all. II, V, *VI)*;

u) dispositivi attivi per riabilitazione (all. II, III, IV, V, *VI)*;

v) software (all. II, V, *VI)*;

dispositivi per immagini:

w) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni ionizzanti (all. II, III, IV, V, *VI)*;

x) dispositivi per immagini che utilizzano radiazioni non ionizzanti (all. II, III, IV, V, *VI)*;

dispositivi per il monitoraggio:

y) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici non vitali (all. II, III, IV, V, *VI)*;

z) dispositivi per il monitoraggio dei parametri fisiologici vitali (all. II, III, IV, V, *VI)*;

dispositivi per radioterapia e termoterapia:

aa) dispositivi che utilizzano radiazioni ionizzanti (all. II, III, IV, V, *VI)*;

bb) dispositivi che utilizzano radiazioni non ionizzanti (all. II, III, IV, V, *VI)*;

cc) dispositivi per ipertermia (all. II, III, IV, V, *VI)*;

particolari dispositivi medici attivi e non attivi:

dd) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17) (all. II, III, IV, V, *VI)*;

ee) dispositivi medici con riferimento alla direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale (DPI) (decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10) (all. II, V, *VI)*;

ff) dispositivi medici in confezione sterile (all. II, V, *VI)*.

È escluso il rilascio di certificazione CE per dispositivi medici di classe III.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.salute.gov.it alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

13A00658

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dall'assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 27 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0000789/MA004.A007/CONS-L-38 del 16 gennaio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dall'Assemblea dei delegati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 27 settembre 2012, limitatamente alla adozione del nuovo Regolamento per l'elezione degli organi collegiali.

13A00648

Approvazione della delibera n. 87/2012 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 12 settembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0000893/MA004.A007/PG-L-59 del 18 gennaio 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 87/2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), in data 12 settembre 2012, concernente modifiche al regolamento per la concessione di prestiti agli iscritti alla gestione sostitutiva dell'A.G.O.

13A00649

Approvazione della delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti, in data 27 novembre 2012.

Con ministeriale n. 36/0000513/MA004.A007/FAR-L-81 dell'11 gennaio 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 7 adottata dal Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 27 novembre 2012, con la quale è stato confermato in € 26.00 l'ammontare del contributo per la Sezione Assistenza dovuto dagli iscritti per l'anno 2013.

13A00650

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Revoca dell'abilitazione alla società Procontrol Srl, in Novegro di Segrate, all'esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati per il gpl, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive.

Con Decreto del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore. la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, del Direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute e del Direttore Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 gennaio 2013;

Visto il Regolamento adottato con decreto 1° dicembre 2004, n. 329, pubblicato sul supplemento n. 10/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005, ed in particolare l'art. 5;

Visto il decreto 17 gennaio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 2005;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2004 recante "Norme per la verifica decennale dei serbatoi di GPL di capacità non superiore ai 13 m^3 secondo la norma IJNI EN 12818;

Visto il decreto interministeriale 12 settembre 2012 con il quale la Società Procontrol S.r.1. con sede legale in Novegro di Segrate (MI), via Novegro, 3, è stata abilitata ad esercitare l'attività di verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con tecnica E.A. (emissione acustica);

Visto che la Società Procontrol S.r.l. con sede legale in Novegro di Segrate (MI), via Novegro, 3, in data 19 luglio 2012 è stata iscritta in procedura di liquidazione volontaria e in data 6 agosto 2012 in procedura di fallimento;

è revocata l'abilitazione all'esercizio dell'attività di verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con tecnica E.A. concessa alla Società Procontrol S.r.1 con decreto 12 settembre 2012.

13A00687

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-025) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00